

QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE AGLI ELABORATI

Prot spec.	ELABORATO	PROPONENTE	DESCRIZIONE	TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO	NOTE
E1		Marina militare Ancona	Prot. 7769 Data 19/04/2013 Nulla Osta			SI ACCOGLIE Si prende atto del Nulla Osta e non si apportano modifiche ai documenti
E2		R.F.I.	Prot. 8586 Data 07/05/2013 Non competente			SI ACCOGLIE Si prende atto che l'osservazione non comporta modifiche allo Strumento
E3		PROVINCIA	Richiesta di integrazioni documentali ai fini dell'espressione del parere ambientale ex art. 5 LR 20/00, predisposta dalla P.O. Sviluppo sostenibile di questo ente.			SI ACCOGLIE Si è provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta
E5.1		CADF	Presa visione della documentazione consegnata tramite supporto informatico, si comunica quanto segue: 1) ACQUEDOTTO - la rete dell'acquedotto esistente è in grado di soddisfare le variazioni di prelievo derivate dai nuovi insediamenti previsti; - il punto di fornitura del servizio potrà variare in funzione del prelievo effettivamente richiesto; - in mancanza di rete idrica sarà necessario prevedere gli idonei estendimenti della rete esistente con approvvigionamento da un punto di adeguata potenzialità; - ogni singolo intervento richiederà una verifica puntuale.			SI ACCOGLIE 1) ACQUEDOTTO Si prende atto delle informazioni contenute nell'osservazione, quindi dell'adeguatezza della rete esistente, e si sottolinea che, a garanzia del mantenimento di un opportuno sistema infrastrutturale, la urbanizzazione primaria è prevista per qualsiasi tipo di intervento di trasformazione del territorio. In particolare si vedano gli artt. 4.1.6 e 2.1.1
E5.3		CADF	3) DEPURAZIONE			SI ACCOGLIE 3) DEPURAZIONE Si prende atto delle informazioni inviate dal CADF che attestano l'adeguatezza del sistema di Depurazione sul territorio comunale
R A5.1		Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Ulteriori raccomandazioni e aspetti di dettaglio. Si ritiene utile individuare più chiaramente in normativa la parte costituente "Disciplina particolareggiata" anche con esplicito riferimento agli elaborati cartografici; a tal fine si suggerisce di operare in tal senso già nella prima parte delle norme (artt. 1.1-1.1.2-1.1.3-1.4), con la stessa attenzione e chiarezza con cui é stata attribuita la denominazione ai titoli 3.2-3.3-4.1 delle norme del RUE			NON SI ACCOGLIE non si sono rilevate particolari carenze in tal senso
R A5.2		Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 nelle disposizioni ove si rimanda a progetti approvati, edifici esistenti o simili dizioni, si invita a riportare date di riferimento certe in relazione al regime di salvaguardia e al procedimento di formazione/approvazione degli strumenti urbanistici;			NON SI ACCOGLIE non si sono rilevate particolari carenze in tal senso

R A5.4		Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 nelle disposizioni ove si disciplinano alcuni interventi in modo generico, si invita comunque a fare esplicito riferimento agli obiettivi del PSC nonché ai limiti e condizioni posti dal medesimo strumento al fine di garantire la necessaria coerenza con il piano sovraordinato anche in fase attuativa.			NON SI ACCOGLIE non si sono rilevate particolari carenze in tal senso
R A5.5		Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Si raccomanda di adeguare il RUE alle modifiche alla LR 20/2000 recentemente introdotte dalla LR 15/2013, compatibilmente con le diverse fasi applicative contemplate nella legge regionale sulla semplificazione. Visto che tale questione viene toccata nel paragrafo n. 13 della nota integrativa PG 63834/'13, si ritiene utile richiamare il Comune ad una più puntuale trattazione degli adeguamenti con riferimento a tutti quei disposti della LR 15/2013 citata che interessano, direttamente e indirettamente, i RUE ed i relativi contenuti (vedi artt. 56, 57 -partic. co. 4-, 58, 59 -partic. co. 2 lett. a)- non richiamati nella nota integrativa del Comune).			SI ACCOGLIE Sottolineando che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2013 (28 settembre 2013) l'intero RUE è stato adeguato. NOTA STIP – PUNTO 13 – Adeguamento del RUE adottato alla intervenuta LR 15/2013. In riferimento al disposto dell'Art. 18 bis della LR 20/2000 introdotto dall'Art. 50 della LR 15/2013, si dà atto che il RUE adottato dal Comune di Codigoro con DCC n. 17/2013 è già conformato in modo da non riprodurre le norme sovraordinate che trovano diretta applicazione. Infatti nel testo delle NTA sono inseriti gli opportuni rimandi, corredati eventualmente da note che riproducono il testo al solo scopo di facilitare la lettura coordinata dei diversi strumenti (come si fa nella pubblicazione delle norme sulla GU o sul BUR). Nella gestione del RUE vigente si darà ulteriore attuazione al disposto dello stesso articolo, provvedendo ad integrare la pubblicazione del RUE sul sito del comune, con i rimandi alle norme sovraordinate in esso richiamate. In riferimento al disposto dell'Art. 19 della LR 20/2000 come modificato dall'Art. 51 della LR 15/2013, si dà atto che il RUE adottato dal Comune di Codigoro con DCC n. 17/2013 non costituisce carta unica del territorio, la quale potrà essere predisposta solo a seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo regionale relativo alla uniforme individuazione e rappresentazione dei vincoli, previsto dal comma <u>3-sexies</u>. del medesimo art. 19. Per dare attuazione al disposto del comma <u>3-bis</u> dell'Art. 19 della LR 20/2000 introdotto dall'Art. 51 della LR 15/2013, il QC del RUE sarà integrato con un elaborato denominato Allegato cartografico Valsat - Tavola dei Vincoli", il quale, in attesa dell'atto di indirizzo regionale previsto dall'art. 3-sexies dello stesso articolo, sarà predisposto con riferimento ai tematismi già contenuti nelle tavole 02, 03, 04, 04a del PSC approvato con DCC n. 49/2011. Analogamente la Valsat del RUE sarà integrata con le "Schede dei vincoli" previste dallo stesso articolo e col capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" prescritto dal nuovo comma 3-quinquies dello stesso articolo. La verifica di conformità sarà operata attraverso tabelle del tipo di quelle utilizzate per la verifica di congruenza col PSC di cui al precedente punto 2.

RC1		PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 1 FORME DI PARTECIPAZIONE Preso atto che il Comune di Codigoro ha provveduto a garantire le forme di partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati prescritte dalla normativa vigente, <u>si suggerisce al Comune</u> di porre in evidenza nei documenti di approvazione dello strumento in esame e sul proprio sito web, le ulteriori forme di partecipazione attuate sul territorio, di cui si è relazionato alla Provincia di Ferrara in occasione dello STIP del 16/7/2013 e nella nota integrativa pervenuta in data 30/8/2013 e assunta a PG n. 63834/13;			Nella formazione del RUE si è seguito un ricco percorso partecipativo, citato nella delibera di adozione, di seguito sintetizzato: – <u>Pubblicazione sul sito WEB</u> del Comune, delle bozze dei documenti di piano dal febbraio 2011 , con costante aggiornamento. I documenti del RUE sono tuttora pubblicati sul sito WEB con evidenza sulla home page; – apertura di un <u>forum aperto sul sito internet</u> del Comune dal febbraio 2011 fino alla formale adozione; – n. <u>7 incontri</u> aperti a tutti i portatori di interesse, tenuti dal 16.02.2011 al 17.12.2012, cui hanno partecipato con una certa regolarità i tecnici locali, i tecnici incaricati della redazione del RUE , i tecnici dell'amministrazione, il sindaco e gli assessori interessati. Negli incontri sono stati di volta in volta illustrati gli stralci del RUE in corso di elaborazione e si è potuta svolgere una discussione frontale sulla stesse bozze e sulle osservazioni di volta in volta presentate dai tecnici esterni. – Durante gli incontri sono state discusse n <u>43 osservazioni</u> pervenute con documenti protocollati dal 22.02.201 al 16.06.2012. – La <u>giunta</u> ha esaminato i lavori degli incontri e l'evoluzione delle bozze del RUE anche alla luce delle osservazioni pervenute, in 6 sedute dedicate al RUE tenutesi dal 02.11.2012 al 11.12.2012; – Ulteriori 5 <u>osservazioni</u> sono pervenute via mail nel corso dei primi mesi del 2013 prima dell'adozione. Queste sono state valutate dagli uffici e dai tecnici esterni incaricati . – Prime dell'adozione si è data risposta ad una interrogazione sottoposta al Consiglio comunale del 18.02.2013.
NTA del RUE						
E9.1	NTA del RUE premesse	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Abbreviazioni Integrare l'elenco delle "Abbreviazioni" nel testo delle NTA con le sigle mancanti: PRA , SAU e indice di visuale libera, nelle definizioni delle abbreviazioni		Ivl = Indice visuale libera Indice visuale libera L'<i>Indice di visuale libera (Ivl)</i> è il rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l'altezza dei medesimi fronti. SAU = Superficie Agricola Utilizzata Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Per Superficie Agricola Utilizzata si intende la superficie fondiaria dell'unità agricola depurata delle tare improduttive e delle superfici boscate. PRA = Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda	

					Agricola (PRA) Il Piano di Sviluppo Aziendale Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola è uno strumento attuativo, di cui all'art. 5.4.16, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna Misura 1a - Investimenti nelle aziende agricole" (Reg. C.E. 1257/1999).	
E9.2	NTA del RUE premesse	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi d'uso Specificare, per gli usi b4, c6 e c7 (che definiscono attività ricreative e sportive) che comprendono attività diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f.		b4. <i>Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto</i> Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d'arte. Tale categoria comprende attività diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f. Per le altre attività i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: • capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone; • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14.11.1997 tabella B, per le aree in classe I prevalentemente residenziali, ammessi per le UTO di appartenenza come individuate dalla ZAC. c6. <i>Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto</i> Comprende le attività non rientranti nei requisiti di cui all'uso b7 b4 e diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f.; i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: • capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone; • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe IV (aree ad intensa attività umana). c7. <i>Attività ricreative, sportive e di spettacolo</i> Comprende le attività ad elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all'uso c6 e diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f.	È previsto un atto di indirizzo regionale
E9.3	NTA del RUE premesse	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi d'uso Aggiornare l'elenco dei "Tipi d'uso" con le attrezzature e spazi collettivi, le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche			È previsto un atto di indirizzo regionale
E9.4	NTA del RUE Art. 1.1.2 co 3	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Validità ed efficacia del RUE – Proroga dei titoli Ricollocare al co 3 dell' art. 1.1.2 il disposto del co 2 dell'art. 4.1.3, aggiungendo la possibilità di proroga dei titoli prevista dall'art. 55 delle LR 15/2013 Nelle controdeduzioni si deve dare atto che	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie divenute efficaci anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie divenute efficaci anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e	

			l'intero RUE è adeguato alla LR 15/2013 Integrare l'art. 1.1.2 comma 3 come segue: <i>Fatta salva la possibilità di proroga di due anni dei termini della validità dei titoli abilitativi, per gli edifici oggetto di regolare titolo abilitativo in corso di validità al momento dell'adozione del RUE, è altresì ammesso il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere in variante, purché le opere oggetto del nuovo titolo risultino conformi alle disposizioni degli strumenti vigenti e/o adottati.</i>	terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativi divenuti efficaci in data antecedente alla sua adozione.	terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativi divenuti efficaci in data antecedente alla sua adozione. <i>Fatta salva la possibilità di proroga di due anni dei termini della validità dei titoli abilitativi, per gli edifici oggetto di regolare titolo abilitativo in corso di validità al momento dell'adozione del RUE, è altresì ammesso il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere in variante, purché le opere oggetto del nuovo titolo risultino conformi alle disposizioni degli strumenti vigenti e/o adottati.</i>	
E9.5	NTA del RUE Art. 1.1.2 co 5	Servizio Urbanistica art. 12 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Validità ed efficacia del RUE Modificare l'art. 1.1.2 comma 5 eliminando la riserva rispetto le competenze di altri enti o uffici e introdurre una clausola di Cedevolezza rispetto agli atti di indirizzo regionali con riferimento all'art. 12 della L.R. 15/2013 relativi a a) il <u>modello unico regionale della richiesta</u> di permesso, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla presente legge; b) l'<u>elenco della documentazione</u> da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla presente legge; c) l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il <u>raddoppio dei tempi istruttori</u>, ai sensi dell'articolo 18, comma 9; d) i criteri generali per la determinazione della <u>somma forfettaria dovuta per il rilascio della valutazione preventiva</u> di cui all'articolo 21; e) le modalità di definizione del <u>campione di pratiche edilizie soggette a controllo</u> dopo la fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 23; f) i <u>requisiti edilizi</u> igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute; g) la <u>classificazione uniforme delle destinazioni d'uso</u> utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali;	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE, come previsto dall'art. 33 c.3 L.R. 20/2000, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. È fatto salvo il rimando alle disposizioni di regolamenti e/o competenze specifiche di altri Enti o uffici.	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE, come previsto dall'art. 33 c.3 L.R. 20/2000, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. È fatto salvo il rimando alle disposizioni di regolamenti e/o competenze specifiche di altri Enti o uffici. È fatto salvo il rimando e il recepimento con determina dirigenziale degli atti di indirizzo Regionali da parte del Comune, con riferimento all'art. 12 della L.R. 15/2013, relativi a a) il <u>modello unico regionale della richiesta</u> di permesso, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla presente legge; b) l'<u>elenco della documentazione</u> da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla presente legge; c) l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il <u>raddoppio dei tempi istruttori</u>, ai sensi dell'articolo 18, comma 9; d) i criteri generali per la determinazione della <u>somma forfettaria dovuta per il rilascio della valutazione preventiva</u> di cui all'articolo 21; e) le modalità di definizione del <u>campione di pratiche edilizie soggette a controllo</u> dopo la fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 23; f) i <u>requisiti edilizi</u> igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute; g) la <u>classificazione uniforme delle destinazioni d'uso</u> utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali;	
E9.6	Art. 1.1.2 co 8 NTA RUE	Servizio Urbanistica art. 12 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Validità ed efficacia del RUE Eliminare la deroga all'art. 33 della LR 20/2000 per "variante non sostanziale al RUE"	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 8. Eventuali varianti al presente RUE, che non riguardino modifiche sostanziali e non oggetto di disciplina particolareggiata, saranno approvate in Consiglio Comunale senza	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 8. Eventuali varianti al presente RUE, che non riguardino modifiche sostanziali e non oggetto di disciplina particolareggiata, saranno approvate in Consiglio Comunale senza	

				ottemperare a quanto previsto dall'art. 33 della L.R. 20/2000	ottemperare a quanto previsto dall'art. 33 della L.R. 20/2000	
E97	Art. 1.1.3 NTA RUE LR 15/2013	Servizio Urbanistica art. 51 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Elaborati del RUE Richiamare Valsat, Relazione e Quadro Conoscitivo, tavola dei vincoli ex LR 15/2013	ART. 1.1.3 - ELABORATI COSTITUTIVI E SUDDIVISIONE DELLA MATERIA 1. Il RUE è composto: a. dal presente fascicolo: RUE – Norme di attuazione - comprendente le seguenti Parti: • Parte Prima. Disposizioni generali e definizioni; • Parte Seconda. Dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale; • Parte Terza. Disciplina degli ambiti urbanistici; • Parte Quarta. Territorio Rurale; • Parte Quinta. Norme procedurali; • Parte Sesta. Contributo di Costruzione; • Parte Settima. Norme Particolari; • Parte Ottava. Disposizioni finali. b. dal fascicolo: Allegato A. Requisiti Cogenti e Volontari . c. dalle seguenti Cartografie del RUE: • Tavola T.1 – Codigoro, scala 1: 5000; • Tavola T.2 – Mezzogoro, scala 1: 5000 • Tavola T3 – Caprile, Italba, Pontelangorino, Torbiera, scala 1: 5000 • Tavola T.4 – Pomposa, Pontemaodino, Volano, scala 1: 5000 • Tavola T.5 – Categorie di intervento nel Centro Storico - Codigoro, scala 1: 1000; • Tavola T.6 – Categorie di intervento nel Centro Storico - Codigoro, scala 1: 1000; • Tavola T.7 – Categorie di intervento nel Centro Storico - Mezzogoro, scala 1: 1000.	ART. 1.1.3 - ELABORATI COSTITUTIVI E SUDDIVISIONE DELLA MATERIA 1. Il RUE è composto: a. dal presente fascicolo: RUE – Norme di attuazione - comprendente le seguenti Parti: • Parte Prima. Disposizioni generali e definizioni; • Parte Seconda. Dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale; • Parte Terza. Disciplina degli ambiti urbanistici; • Parte Quarta. Territorio Rurale; • Parte Quinta. Norme procedurali; • Parte Sesta. Contributo di Costruzione; • Parte Settima. Norme Particolari; • Parte Ottava. Disposizioni finali. b. dal fascicolo: Allegato A. Requisiti Cogenti e Volontari . c. dalle seguenti Cartografie del RUE: • Tavola T.1 – Codigoro, scala 1: 5000; • Tavola T.2 – Mezzogoro, scala 1: 5000 • Tavola T3 – Caprile, Italba, Pontelangorino, Torbiera, scala 1: 5000 • Tavola T.4 – Pomposa, Pontemaodino, Volano, scala 1: 5000 • Tavola T.5 – Categorie di intervento nel Centro Storico - Codigoro, scala 1: 1000; • Tavola T.6 – Categorie di intervento nel Centro Storico - Codigoro, scala 1: 1000; • Tavola T.7 – Categorie di intervento nel Centro Storico - Mezzogoro, scala 1: 1000. d. dal fascicolo: Quadro Conoscitivo ; e. dalle seguenti Cartografie del Quadro Conoscitivo: • Tavola T.QC.1 - Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Codigoro. Quadro Conoscitivo, scala 1:5000; • Tavola T.QC.2 - Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Codigoro. Quadro Conoscitivo, scala 1:5000; • Tavola T.QC.3 - Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Mezzogoro. Quadro Conoscitivo, scala 1:5000; f. dalla Valsat ; g. Allegato cartografico Valsat - Tavola dei vincoli, scala 1:25000	
E9.8	Art. 1.1.4 co 5 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Rapporto del RUE con altri Piani Eliminare la previsione di trasformazioni di aree soggette a PUA con convenzione scaduta con varianti al RUE e POC	ART. 1.1.4 - RAPPORTI CON ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI 5. Dopo la scadenza della convenzione del PUA, sono consentite trasformazioni urbanistiche attraverso varianti al RUE e al POC, a seguito delle quali si applicano gli interventi edilizi consentiti.	ART. 1.1.4 - RAPPORTI CON ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI 5. Dopo la scadenza della convenzione del PUA, sono consentite trasformazioni urbanistiche attraverso varianti al RUE e al POC, a seguito delle quali si applicano gli interventi edilizi consentiti.	

E9.9	Art. 1.1.5 co 3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Condizioni necessarie per le trasformazioni Inserire la possibilità di attuazione parziale di aree soggette a PUA con solo schema direttore e assenso di tutte le proprietà del comparto. Eliminare la ripetizione del co 2 ultimo periodo dell'art. 2.1.1 relativo alla possibilità di contestuale esecuzione convenzionata delle infrastrutture di urbanizzazione	ART. 1.1.5 - CONDIZIONI NECESSARIE PER LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 2. Nei casi previsti dal PSC e dal POC è inoltre richiesto che risulti approvato il Piano Urbanistico Attuativo al cui interno sia contenuto l'intervento oggetto di richiesta di concessione, e ne sia firmata la relativa convenzione.	ART. 1.1.5 - CONDIZIONI NECESSARIE PER LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 3. L'attuazione delle aree soggette a PUA può avvenire anche parzialmente a fronte della presentazione di uno schema direttore generale che descriva il progetto dell'intera area e sottoscritto da tutti i proprietari dei lotti coinvolti.	
E9.10	Art. 1.1.7 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Definizioni 1 Apportare piccole correzioni al testo delle definizioni, al fine di chiarire l'interpretazione normativa Superficie utile (Su) Cantine con h maggiore di 2,70, sottotetti abitabili; autorimesse di attività di trasporto e simili; Superficie accessoria (Sa) scale e Androni condominiali;	Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: - le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; - le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; - i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 11/1998; Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: - spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; - le tettoie con profondità superiore a m 1,50,	Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: - le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; - le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; - i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 11/1998; sottotetti abitabili; autorimesse di attività di trasporto e simili. Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: - spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; - le tettoie con profondità superiore a m 1,50, fatto salvo quanto previsto alla	

			Superfici escluse da Su e Sa Vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio volumi tecnici...;	• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; • i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/1998; • i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; • le autorimesse e i posti auto coperti; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali; Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline con profondità inferiore a m 1,50; • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; • i pergolati a terra • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, condotte, le intercapedini tecniche). •	definizione successiva; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; • i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/1998; • i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; • le autorimesse e i posti auto coperti; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali; • scale e androni condominiali. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline con profondità inferiore a m 1,50; • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; • i pergolati a terra con copertura permeabile fino a 20 mq. nella quantità massima di 1 per ogni unità edilizia; • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, condotte, le intercapedini	
--	--	--	--	--	--	--

			Area dell'insediamento Eliminare le precisazioni sulla destinazione degli oneri; Altezza dei fronti (Hf) Linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggior più di 45°; Altezza utile (Hu) Specificare l'interasse dei travetti computabili come intradosso del solaio di riferimento (40 cm) ; Vuoto tecnico ...con altezza non superiore a m 1,80; Balcone ...aperto almeno su due lati e non coperto; Parete finestrata ...si intende tutta la parete su cui insiste la finestra.	Area dell'insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'edificio con la più alta delle seguenti quote: • linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; Altezza utile (Hu) Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Vuoto tecnico Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Parete finestrata Per parete finestrata si intende tutta la parete su cui insiste la finestra.	tecniche)-volumi tecnici. Area dell'insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'edificio con la più alta delle seguenti quote: • linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggior di 45°; Altezza utile (Hu) Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (l'interasse dei travetti computabili come intradosso del solaio di riferimento deve essere di 40 cm), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Vuoto tecnico Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati e non coperto, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Parete finestrata Per parete finestrata si intende tutta la parete su cui insiste la finestra. Da fare	
--	--	--	--	--	--	--

P13	Art. 1.1.7 RUE Art. 4 allegato A RUE	Barillani Silvio	Prot. 10316 Data 04/06/2013 1 - Richiede un chiarimento riguardo l’art. 1.1.7 delle NTA del RUE ed in particolare relativamente alle superfici da computare come Su o come Sa (scale interne – vani scala). 2 - Chiarimento rispetto alla possibilità di cambio d’uso senza opere in caso di non soddisfacimento dei requisiti.			1 - SI ACCOGLIE Si riporta, per chiarezza, uno stralcio della definizione delle superfici da computarsi come Superficie Accessoria di cui all’art. 1.1.7:i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; mentre per quanto riguarda le scale interne vengono computate come Sa le superfici derivanti dalla proiezione orizzontale a terra dell’ingombro delle scale interne. 2 – NON SI ACCOGLIE Il cambio di destinazione d’uso è possibile solo se il bene in oggetto è dotato delle caratteristiche per ospitare la eventuale futura destinazione d’uso. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P15	ART. 1.1.7 RUE	Barillani Silvio	Prot. 10318 Data 04/06/2013 1- Propone di consentire la realizzazione di coperture impermeabili, sino ad una superficie massima di 20 mq, nella quantità di 1 per ogni unità immobiliare. Di conseguenza propone una modifica dell’art. 1.1.7 del RUE.		Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline con profondità inferiore a m 1,50; • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; • i pergolati a terra con copertura permeabile fino a 20 mq. nella quantità massima di 1 per ogni unità edilizia; • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, condotte, le intercapedini tecniche). volumi tecnici.	1 - SI ACCOGLIE L’art. 1.1.7 viene modificato e per chiarezza si riporta uno stralcio dello stesso articolo: [...“Sono esclusi dal computo di Sa e Su: i pergolati a terra con copertura permeabile fino a 20 mq. nella quantità massima di 1 per ogni unità edilizia; ...].
E9.11	Art. 1.1.8 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Definizioni 2 Apportare piccole correzioni al testo delle definizioni, al fine di chiarire l’interpretazione normativa		Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Per Superficie Agricola Utilizzata si intende la	

			Superficie Agricole Utilizzata Utile (SAU) Serra fissa ...le costruzioni stabilmente collegate ancorate al suolo... Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola (PRA)	Serra fissa Sono serre fisse le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate. Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) Il Piano di Sviluppo Aziendale è uno strumento attuativo, di cui all'art. 5.4.16, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna Misura 1a -Investimenti nelle aziende agricole" (Reg. C.E. 1257/1999).	superficie fondiaria dell'unità agricola depurata delle tare improduttive e delle superfici boscate. Serra fissa Sono serre fisse le costruzioni stabilmente collegate ancorate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate. Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola (PRA) Il Piano di Sviluppo Aziendale Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola è uno strumento attuativo, di cui all'art. 5.4.16, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna Misura 1a - Investimenti nelle aziende agricole" (Reg. C.E. 1257/1999).	
E9.12	Art. 1.1.9 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Definizioni-3 Apportare piccole correzioni al testo delle definizioni, al fine di chiarire l'interpretazione normativa ...si intende come edificio esistente ...nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 06.08.1967.	ART. 1.1.9 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI NELLE UNITÀ DI INTERVENTO 4. Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 06/08/ 1967.	ART. 1.1.9 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI NELLE UNITÀ DI INTERVENTO 4. Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 06/08/ 1967.	
E9.13	Art. 1.2.1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi d'intervento 1 Eliminare dall'articolo i commi 2,3,4, relativi agli "interventi non significativi" e il comma 6 sui criteri di classificazione, in contrasto con le definizioni uniformi della Regione.	ART. 1.2.1 - TIPI DI INTERVENTO 1. Si definisce '<i>intervento</i>' un <i>evento intenzionale</i> che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un'<i>immobile</i>. 2. Si definiscono 'interventi significativi', per il campo di competenza della Amministrazione Comunale nella pianificazione urbanistica, nel controllo edilizio e nella tutela paesaggistica ed ambientale, quegli interventi che determinano cambiamenti di entità o qualità superiori a determinate soglie convenzionalmente fissate. Gli interventi definiti significativi sono sottoposti a procedure abilitative e/o di controllo. 3. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno dei quali è definito negli articoli seguenti. 4. Gli interventi non compresi nei tipi di seguito definiti non sono considerati significativi nel campo di competenza della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio. 5. I tipi di intervento significativi sono i seguenti:	ART. 1.2.1 - TIPI DI INTERVENTO 1. Si definisce '<i>intervento</i>' un <i>evento intenzionale</i> che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un'<i>immobile</i>. 2. Si definiscono 'interventi significativi', per il campo di competenza della Amministrazione Comunale nella pianificazione urbanistica, nel controllo edilizio e nella tutela paesaggistica ed ambientale, quegli interventi che determinano cambiamenti di entità o qualità superiori a determinate soglie convenzionalmente fissate. Gli interventi definiti significativi sono sottoposti a procedure abilitative e/o di controllo. 3. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno dei quali è definito negli articoli seguenti. 4. Gli interventi non compresi nei tipi di seguito definiti non sono considerati significativi nel campo di competenza della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio. 5. I tipi di intervento significativi sono i seguenti, così come definiti nell'Allegato A alla	È previsto un atto di indirizzo regionale

					L.R. 15/2013 e s.m.i.: • MO - Manutenzione ordinaria • MS - Manutenzione straordinaria • RRC - Restauro e Risanamento conservativo • RE - Ristrutturazione edilizia • RU - Ristrutturazione urbanistica • D - Demolizione • RS - Restauro scientifico • RT - Ripristino tipologico • RAL - Recupero e risanamento delle aree libere • NC - Nuova costruzione • MT - Significativi movimenti di terra • CD - Cambio d'uso • AF – Adeguamento funzionale • AR – Arredo Urbano e Opere Minori 6. — La classificazione dei tipi di intervento edilizio è effettuata sulla base della diversa qualità ed entità delle modificazioni che l'intervento determina su una serie di misure e caratteristiche (parametri) che definiscono l'oggetto. Salvo che per gli interventi di cui ai gruppi RS, RT e RAL, che sono riferibili esclusivamente ad unità edilizie di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, negli altri casi la classificazione prescinde dalle finalità dell'intervento, dalle sue metodologie e tecnologie, così come da giudizi relativi al valore (culturale, storico, ambientale o altro) dell'oggetto stesso. Prescinde inoltre dall'onerosità o meno dell'intervento.	
E9.14	L.R. 15/2013 NTA del RUE ART. 1.2.2 ART. 1.2.3 ART. 1.2.4 ART. 1.2.5 ART. 1.2.6 ART. 1.2.7 ART. 1.2.8 ART. 1.2.9 ART. 1.2.10 ART. 1.2.11 ART. 1.2.12 ART. 1.2.14	Servizio Urbanistica Allegato A LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi di intervento L.R. 15/2013 Modificare gli articoli relativi ai tipi di intervento rimandando alla L.R. 15/2013 e riportandone la descrizione in nota ART. 1.2.2 ART. 1.2.3 ART. 1.2.4 ART. 1.2.5 ART. 1.2.6 ART. 1.2.7 ART. 1.2.8 ART. 1.2.9 ART. 1.2.10 ART. 1.2.11 ART. 1.2.12 ART. 1.2.14	ART. 1.2.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) 1. Sono interventi di “manutenzione ordinaria”, ai sensi della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. ART. 1.2.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) 1. Costituiscono interventi di “manutenzione straordinaria”, ai sensi della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. ART. 1.2.4 - RESTAURO SCIENTIFICO (RS) 1. Sono interventi di "restauro scientifico", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri	ART. 1.2.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) - 1. — Sono interventi di “manutenzione ordinaria”, ai sensi della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 1. Per gli interventi di “Manutenzione Ordinaria” si fa riferimento all’allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera a). ART. 1.2.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) - 1. — Costituiscono interventi di “manutenzione straordinaria”, ai sensi della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 1. Per gli interventi di “Manutenzione straordinaria” si fa riferimento all’allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera b).	È previsto un atto di indirizzo regionale

			architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 2. Il tipo di intervento prevede: • il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; • consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: • murature portanti sia interne che esterne; • solai e volte; • scale; • tetto, con ripristino del manto di copertura originale; • l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; • l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali. ART. 1.2.5 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC) 1. Sono interventi di "restauro e risanamento conservativo", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. ART. 1.2.6 - RIPRISTINO TIPOLOGICO (RT) 1. Sono interventi di "ripristino tipologico", ai sensi dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione	ART. 1.2.4 - RESTAURO SCIENTIFICO (RS) - 1. Sono interventi di "restauro scientifico", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 2. Il tipo di intervento prevede: • il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; • consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: • murature portanti sia interne che esterne; • solai e volte; • scale; • tetto, con ripristino del manto di copertura originale; • l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; • l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali. 1. Per gli interventi di "Restauro Scientifico" si fa riferimento all'allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera c). ART. 1.2.5 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC) - 1. Sono interventi di "restauro e risanamento conservativo", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento	
--	--	--	--	--	--

			della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. 2. Il tipo di intervento prevede: • il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; • il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; • il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. ART. 1.2.7 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE) 1. Sono interventi di "ristrutturazione edilizia", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. 2. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. ART. 1.2.8 - NUOVA COSTRUZIONE (NC) 1. Costituiscono interventi di "nuova costruzione", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera f). b. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c. la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via	degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 1. Per gli interventi di "Restauro e Risanamento Conservativo" si fa riferimento all'allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera d). ART. 1.2.6 - RIPRISTINO TIPOLOGICO (RT) - 1. Sono interventi di "ripristino tipologico", ai sensi dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. 2. Il tipo di intervento prevede: • il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; • il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; • il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. 1. Per gli interventi di "Ripristino Tipologico" si fa riferimento all'allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera e). ART. 1.2.7 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE) - 1. Sono interventi di "ristrutturazione edilizia", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. 2. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. 1. Per gli interventi di "Ristrutturazione Edilizia" si fa riferimento all'allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera f). ART. 1.2.8 - NUOVA COSTRUZIONE (NC) -	
--	--	--	---	---	--

			permanente di suolo ineditato; d. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; e. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; g. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato. ART. 1.2.9 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU) 1. Sono "interventi di ristrutturazione urbanistica", ai sensi della L.R. n. 31/2002, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. ART. 1.2.10 - DEMOLIZIONE (D) 1. Sono interventi di "demolizione", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne. ART. 1.2.11 - RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE (RAL) 1. Sono interventi di "recupero e risanamento delle aree libere", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla	1. Costituiscono interventi di "nuova costruzione", ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: h. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera f); i. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; j. la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato; k. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; l. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; m. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; n. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato. 1. Per gli interventi di "Nuova Costruzione" si fa riferimento all'allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera g). ART. 1.2.9 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU) - 1. Sono "interventi di ristrutturazione urbanistica", ai sensi della L.R. n. 31/2002, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 1. Per gli interventi di "Ristrutturazione	
--	--	--	---	---	--

				riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. ART. 1.2.12 - SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA (MT) 1. Sono interventi che comportano “significativi movimenti di terra”, ai sensi della L.R. n. 31/2002, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Si intendono significativi movimenti di terra quelli che rientrano in uno o più dei seguenti casi: • attengono a modifiche plano-altimetriche in aree interessate da dossi o comunque tutelate, anche se inerenti attività agricola; • comportano asportazione dal fondo di materiale; • comportano modifiche del livello del piano di campagna pari o superiore a 20 cm; • interessano la falda; • riducono il franco di rispetto degli impianti interrati. ART. 1.2.14 - CAMBIO D'USO 1. I piani urbanistici ed il RUE individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili. 2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di trasformazione dell'immobile è soggetto a titolo abilitativo. È definito mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto nell'immobile. 3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. 3. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'art. 28 comma 1 della legge regionale 31/2002, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. 4. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso. 5. Non costituisce mutamento d'uso ed è	Urbanistica” si fa riferimento all’allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera h). ART. 1.2.10 - DEMOLIZIONE (D) - 1. Sono interventi di “demolizione”, ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento. La loro demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne. 1. Per gli interventi di “Demolizione” si fa riferimento all’allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera i). ART. 1.2.11 - RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE (RAL) - 1. Sono interventi di “recupero e risanamento delle aree libere”, ai sensi della L.R. n. 31/2002, gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L’intervento concorre all’opera di risanamento, funzionale e formale delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l’eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. 1. Per gli interventi di “Recupero e risanamento delle aree libere” si fa riferimento all’allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera l). ART. 1.2.12 - SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA (MT) - 1. Sono interventi che comportano “significativi movimenti di terra”, ai sensi della L.R. n. 31/2002, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Si intendono significativi movimenti di terra quelli che rientrano in uno o più dei seguenti casi: • attengono a modifiche plano-altimetriche in aree interessate da dossi o comunque tutelate, anche se inerenti attività agricola; • comportano asportazione dal fondo di materiale; • comportano modifiche del livello del piano di campagna pari o superiore a 20 cm; • interessano la falda; • riducono il franco di rispetto degli impianti interrati. 1. Per i “Significativi movimenti di terra” si fa riferimento all’allegato A della L.R. n. 15/2013, lettera m).	
--	--	--	--	---	---	--

				attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili. 6. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione.	ART. 1.2.14 - CAMBIO D'USO 1. I piani urbanistici ed il RUE individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili. 2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di trasformazione dell'immobile è soggetto a titolo abilitativo. È definito mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto nell'immobile. 3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. 3. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'art. 28 comma 1 della legge regionale 31/2002, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. 4. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso. 5. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili. 6. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione. 1. Per il Cambio d'uso si fa riferimento all'art.28 della L.R. n. 15/2013.	
E9.15	Art. 1.3.1 NTA RUE		Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Definizioni-Usi	ART. 1.3.1 - CASISTICA DEGLI USI DEL TERRITORIO 2. L'elenco dei tipi d'uso deve essere	ART. 1.3.1 - CASISTICA DEGLI USI DEL TERRITORIO 2. L'elenco dei tipi d'uso deve essere	

		Modificare l'articolo come segue introdurre una clausola di Cedevolezza rispetto agli atti di indirizzo regionali con riferimento all'art. 12 della L.R. 15/2013 b4 attività...prive di significativi effetti di disturbo sul contesto. ...i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: — emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14.11.1997 tabella B, per le aree in classe I prevalentemente residenziali. ammessi per le UTO di appartenenza come individuate dalla ZAC. b7 artigianato..compatibile con l'ambito urbano, fatto salvo il rispetto dell'art. 216 del TU.LL.SS.. b9 commercio al dettaglio su aree pubbliche in mercati rionali, specificare meglio c6 attività ricreative...., comprende le attività non rientranti nei requisiti di cui all'uso b7. b4 c7 d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE, PRODUTTIVE AGRICOLE, E ASSIMILABILI	considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati devono essere considerati per assimilazione.. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria. b4. <i>Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto</i> Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d'arte. Per le altre attività i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: • capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone; • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14.11.1997 tabella B , per le aree in classe I prevalentemente residenziali. b7. <i>Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale</i> compatibile con l'ambiente urbano, fatto salvo il rispetto dell'art. 216 del TU.LL.SS. c6. <i>Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto</i> Comprende le attività non rientranti nei requisiti di cui all'uso b7.; i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: • capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone; • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe IV (aree ad intensa attività umana). c7. <i>Attività ricreative, sportive e di spettacolo</i> Comprende le attività ad elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all'uso c6 d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI d1. <i>Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> (salvo quelle ricomprese nell'uso b6)	considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati devono essere considerati per assimilazione. Il presente RUE inoltre rimanda e recepisce con determina dirigenziale gli atti di indirizzo Regionali da parte del Comune, con riferimento all'art. 12 della L.R. 15/2013. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria. b4. <i>Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto</i> Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d'arte. Tale categoria comprende attività diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f. Per le altre attività i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: • capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone; • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14.11.1997 tabella B, per le aree in classe I prevalentemente residenziali. ammessi per le UTO di appartenenza come individuate dalla ZAC. b7. <i>Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale</i> compatibile con l'ambiente urbano, fatto salvo il rispetto dell'art. 216 del TU.LL.SS. c6. <i>Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto</i> Comprende le attività non rientranti nei requisiti di cui all'uso b7 b4 e diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f.; i requisiti di compatibilità sono definiti come segue: • capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone; • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe IV (aree ad intensa attività umana). c7. <i>Attività ricreative, sportive e di spettacolo</i> Comprende le attività ad elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all'uso c6 e diverse dalle dotazioni degli usi del gruppo f. d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE, PRODUTTIVE AGRICOLE E ASSIMILABILI d1. <i>Attività manifatturiere industriali o</i>	
--	--	--	---	--	--

			d1 Attività manifatturiere...(salvo quelle ricoperte nell'uso b6 b7) aggiungere d8a e d8b aggiungere d9 e) FUNZIONI ALBERGHIERE richiamare in nota le categorie di legge cui si rimanda. . g-11 opere per la tutela idrogeologica (DOVE SONO ?)	e) FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO e1. <i>Attività ricettive alberghiere</i>, come definite dalla legislazione in materia Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari. e2. <i>Attività ricettive extra-alberghiere</i> (colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali e residenze turistico-alberghiere) Possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, costituenti un'unica unità immobiliare non frazionabile, a gestione unitaria, dotati obbligatoriamente di spazi, servizi comuni e spazi di soggiorno di dimensioni adeguate, comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legislazione in materia, che forniscono alloggio e servizi accessori in non meno di 7 unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, e che possono essere dotate di servizio autonomo di cucina. e3. Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia e4. <i>Attività agrituristiche</i>, di cui alla legislazione in materia	<i>artigianali</i> (salvo quelle ricomprese nell'uso b6 b7) d8a. <i>Ambulatori veterinari</i> Si intende per ambulatorio veterinario una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. d8b. <i>Cliniche veterinarie</i> Si intende per clinica veterinaria una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. d9. <i>Allevamento e custodia di animali 'di affezione'</i> Allevamento d'animali da compagnia, così come definito dal DGR n.394/2006. e) FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO e1. <i>Attività ricettive alberghiere</i>, come definite dalla legislazione in materia <i>Sono considerate strutture ricettive alberghiere gli alberghi e le residenze turistico – alberghiere.</i> Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari. e2. <i>Attività ricettive extra-alberghiere</i> (colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali e residenze turistico-alberghiere) Possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, costituenti un'unica unità immobiliare non frazionabile, a gestione unitaria, dotati obbligatoriamente di spazi, servizi comuni e spazi di soggiorno di dimensioni adeguate, comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legislazione in materia, che forniscono alloggio e servizi accessori in non meno di 7 unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, e che possono essere dotate di servizio autonomo di cucina. <i>Sono considerate strutture ricettive extralberghiere: le case per ferie; gli ostelli; i rifugi alpini; i rifugi escursionistici; gli affittacamere; le case e appartamenti per vacanza.</i> e3. <i>Attività ricettiva all'aria aperta</i>, Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia <i>Sono considerate strutture ricettive all'aria aperta i Campeggi e villaggi turistici.</i> e4. <i>Attività agrituristiche</i>, di cui alla legislazione in materia (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), e	
--	--	--	--	---	--	--

					comprende attività inerenti alle fattorie didattiche. e5. <i>Attività ricettive diverse</i> In base alla L.R. 16/2004, art. 4 comma 9, sono considerate attività ricettive anche gli appartamenti ammobiliati per uso turistico; le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico; le aree attrezzate di sosta temporanea; le attività saltuaria di alloggio e prima colazione.	
E7.1	NTA del RUE Art. 1.3.1	USL/Veterinario	1) Definire con più precisione cosa si intende per allevamento aziendale, che viene citato all’art. 4.2.4 co.8	ART. 1.3.1 - CASISTICA DEGLI USI DEL TERRITORIO d4. <i>Attività agricola, orticola, floricola, zootecnica e relativi edifici di servizio e attrezzature</i> Si distingue in: • d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell'azienda, fienili • d4.2 allevamenti connessi con l'utilizzazione del suolo agricolo, comprensive dei relativi fabbricati di servizio • d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale • d4.4 coltivazione in serre fisse • d4.5 mensa d5. <i>Attività di allevamento industriale</i>	ART. 1.3.1 - CASISTICA DEGLI USI DEL TERRITORIO d4. <i>Attività agricola, orticola, floricola, zootecnica e relativi edifici di servizio e attrezzature</i> Si distingue in: • d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell'azienda, fienili • d4.2 allevamenti connessi con l'utilizzazione del suolo agricolo, comprensive dei relativi fabbricati di servizio • d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale • d4.4 coltivazione in serre fisse • d4.5 mensa - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine agricole dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali ¹ - d4.3 Attività aziendali di prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici - d4.4 Coltivazione in serre fisse d5. <i>Attività di allevamento industriale</i> ²	SI ACCOGLIE puntualizzando la definizione all’art. 1.3.1 lettera d. nonostante, con osservazione d’ufficio E9.x si sia ritenuto opportuno eliminare il co.8 dell’art. 4.2.4 che introduceva una deroga alle distanze ordinarie ammesse proprio in relazione alla distinzione tra allevamento aziendale e industriale. Tale disposto normativa era d fatto l’unico punto riferito alla distinzione tra i due tipi di allevamento.

¹ Si definisce aziendale un allevamento che dispone di terreni sufficienti per eseguire lo spandimento dei liquami e non si superano i 40 q di peso vivo allevato per ha di superficie agricola utilizzata dell'azienda, o delle aziende agricole associate, calcolando il peso vivo secondo la tabella “A” sotto riportata nei seguenti limiti:

- a) 25 q di peso vivo per ha per allevamenti di bovini e di equini, con un massimo di 60 capi;
- b) 8 q di peso vivo per ha per allevamenti di suini, con un massimo di 150 capi;
- c) 6 q di peso vivo per ha per allevamenti di ovini, con un massimo di 250 capi;
- d) 4 q di peso vivo per ha per allevamenti cunicoli, con un massimo di 2000 capi;
- e) 3 q di peso vivo per ha per allevamenti avicoli; con un massimo di 2500 capi;

TABELLA “A” - PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PESO VIVO DI BESTIAME			
BESTIAME		PESO MEDIO (in Kg)	MQ/CAPO
SUINI	capo adulto	80	1.2
	scrofa	180	3
	verro	200	3
	magrone	30	0.6
	lattonzolo	14	0.3
BOVINI	capo adulto	500	12
	vitellone o manza	300	10
	vitello o manzetta	100	5
EQUINI	fattrice o stallone	700	10
	puledro da ingrasso	200	10
OVINI	pecora o capra	50	1.2
	agnellone	18	1
CUNICOLI	coniglio riproduttore	3.5	0.3
	coniglio da ingrasso	1.8	0.3
AVICOLI	gallina ovaiola	2	0.3
	pollo da ingrasso	1	0.3

² Si definisce industriale un allevamento in cui si eccedono i limiti definiti nella nota (1), definizione dell’allevamento aziendale.

E10.1	NTA del RUE Titolo 1.3, art. 1.3.1, lettera d	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 <u>1 – Titolo 1.3, art. 1.3.1 comma 4, raggruppamento d, Funzioni Produttive Manifatturiere e Ammissibili, lettera d1</u> , si ritiene di segnalare che il richiamo indicato tra le parentesi, sia da riferirsi all'uso b7 e non b6, inoltre non si condivide l'inclusione degli usi d4, d5, d6, d7 (biogas) all'interno di questa funzione.	d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI d1. <i>Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> (salvo quelle ricomprese nell'uso b6)	d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE, PRODUTTIVE AGRICOLE E ASSIMILABILI d1. <i>Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> (salvo quelle ricomprese nell'uso b6 b7)	1 - SI ACCOGLIE modificando i titoli d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE, PRODUTTIVE AGRICOLE E ASSIMILABILI. Si rileva inoltre che l'appartenenza dell'uso all'una o all'altra famiglia di funzione ai fini normativi non ha ripercussioni.
E10.2	NTA del RUE Titolo 1.3, art. 1.3.1, lettera e	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 <u>2 – Titolo 1.3, art. 1.3.1 Funzioni Alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo, punto 4, lettera e</u> , si segnala che le tipologie "alberghi residenziali e residenze turistico - alberghiere" sono definite strutture ricettive alberghiere e andrebbero inserite nella lettera e1, inoltre la lettera e3 andrebbe definita come attività ricettiva all'aria aperta, mentre la lettera e4 attività agrituristiche andrebbe inserita nelle funzioni agricole in quanto non sono strutture alberghiere.	e) FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO e1. <i>Attività ricettive alberghiere</i> , come definite dalla legislazione in materia Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari. e2. <i>Attività ricettive extra-alberghiere</i> (colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali e residenze turistico-alberghiere) Possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, costituenti un'unica unità immobiliare non frazionabile, a gestione unitaria, dotati obbligatoriamente di spazi, servizi comuni e spazi di soggiorno di dimensioni adeguate, comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legislazione in materia, che forniscono alloggio e servizi accessori in non meno di 7 unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, e che possono essere dotate di servizio autonomo di cucina. e3. Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia e4. <i>Attività agrituristiche</i> , di cui alla legislazione in materia	e) FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO e1. <i>Attività ricettive alberghiere</i> , come definite dalla legislazione in materia <i>Sono considerate strutture ricettive alberghiere gli alberghi e le residenze turistico – alberghiere.</i> Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari. e2. <i>Attività ricettive extra-alberghiere</i> (colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali e residenze turistico-alberghiere) Possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, costituenti un'unica unità immobiliare non frazionabile, a gestione unitaria, dotati obbligatoriamente di spazi, servizi comuni e spazi di soggiorno di dimensioni adeguate, comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legislazione in materia, che forniscono alloggio e servizi accessori in non meno di 7 unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, e che possono essere dotate di servizio autonomo di cucina. Sono considerate strutture ricettive extralberghiere: le case per ferie; gli ostelli; i rifugi alpini; i rifugi escursionistici; gli affittacamere; le case e appartamenti per vacanza. e3. <i>Attività ricettiva all'aria aperta, Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia</i> Sono considerate strutture ricettive all'aria aperta i Campeggi e villaggi turistici. e4. <i>Attività agrituristiche</i> , di cui alla legislazione in materia (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), e comprende attività inerenti alle fattorie didattiche. e5. <i>Attività ricettive diverse</i> In base alla L.R. 16/2004, art. 4 comma 9, sono considerate attività ricettive anche gli appartamenti ammobiliati per uso turistico; le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico; le aree attrezzate di sosta temporanea; le attività saltuaria di alloggio e prima colazione.	SI ACCOGLIE L'osservazione modificando il testo delle NTA del RUE, fatta salva l'osservazione relativa alla funzione e4 che rimane parte del raggruppamento delle funzioni alberghiere. La funzione e4 e quindi le attività agrituristiche, da un punto di vista urbanistico, sono assimilabili maggiormente ad attività alberghiere che ad attività agricole (nonostante l'agriturismo venga "denunciato" come attività integrativa a quella agricola)

E7.2	NTA del RUE Art. 1.3.1 e Art. 4.1.8	USL/Veterinario	2) Aggiungere alle tipologie di allevamento anche quello degli animali d'affezione, come definito dalla L.R. n. 5/2005 e DGR n. 394/2006, valutando nel contempo se limitarne l'insediamento solo in terreno agricolo oppure se consentirlo anche in altre topologie		ART. 1.3.1 - CASISTICA DEGLI USI DEL TERRITORIO d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE, PRODUTTIVE AGRICOLE E ASSIMILABILI d9. <i>Allevamento e custodia di animali 'di affezione'</i> Allevamento d'animali da compagnia, così come definito dal DGR n.394/2006. ART. 4.1.8 - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE PRIVATE E ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI 'D'AFFEZIONE' (USO d9) 1. In correlazione al recupero e riuso di edifici esistenti per attività agrituristiche o per altre destinazioni d'uso non connesse con le attività agricole, nelle relative aree di pertinenza è ammessa la realizzazione di: • attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, quali piscine, campi da bocce e simili, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici; • manufatti funzionali all'allevamento e la custodia di animali 'd'affezione', <i>uso d9</i> (ossia per un uso non zootecnico), quali recinti, gabbie e simili, tettoie aperte in legno; le tettoie non potranno superare la Sc di mq. 200 per ciascun complesso edilizio. Nel caso di esigenze superiori dovrà essere presentata una specifica richiesta accompagnata da progetto per l'eventuale inserimento nel POC.	SI ACCOGLIE integrando l'art. 1.3.1 delle NTA del RUE con l'uso d9 Allevamento e custodia di animali 'di affezione' e integrando il testo dell'art. 4.1.8
E9.16	Art. 1.3.2 co 1 NTA RUE	Art. 28 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Cambio d'uso Modificare il comma 1 art. 1.3.2 che ripete il contenuto dell'art. 28 della LR 15/2013 richiamato all'art. 1.2.14	ART. 1.3.2 - USO IN ESSERE 1. Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o il più recente intervento di recupero o trasformazione, oppure, in assenza o indeterminazione del titolo abilitativo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti quali ad esempio le autorizzazioni commerciali o concessioni in sanatoria rilasciate ai sensi della L. 47/85 e successive integrazioni. 2. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso a1 (residenza), oppure altro uso, in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.	ART. 1.3.2 - USO IN ESSERE 1. <i>Come previsto dall'art. 28 della L.R. 15/2013 e s.m.i.</i>, si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o il più recente intervento di recupero o trasformazione, oppure, in assenza o indeterminazione del titolo abilitativo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti quali ad esempio le autorizzazioni commerciali o concessioni in sanatoria rilasciate ai sensi della L. 47/85 e successive integrazioni. 2. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso a1 (residenza), oppure altro uso, in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.	
E9.17	Art. 1.4.1 NTA RUE	Art 6 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 CQAP-1 l'art. 6 delle LR 15/2013 restringe le competenze della CQAP come segue: <i>"a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;</i> <i>b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore</i>	ART. 1.4.1 - DEFINIZIONE E COMPITI 2. Alla Commissione spetta inoltre esprimere parere sugli aspetti inerenti la qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali (compositivi ed estetici) e il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale e paesistico-ambientale, riguardanti: • strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti;	ART. 1.4.1 - DEFINIZIONE E COMPITI 2. Alla Commissione spetta inoltre esprimere parere sugli aspetti inerenti la qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali (compositivi ed estetici) e il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale e paesistico-ambientale, riguardanti: • strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti;	

		storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 /2004; c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)." Si prone di correggere l'art.1.4.1 come segue: ... compiti della CQAP: 1. strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti; 2- interventi su aree e edifici, situati in parti del territorio Comunale fatte oggetto di specifiche misure di tutela del paesaggio da parte della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., del PTCP, dei piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po o di qualsiasi altro strumento urbanistico sovraordinato oppure riconosciute tali dagli strumenti comunali vigenti, perché dotati di caratteri in virtù dei quali si determina una predisposizione per usi orientati alla valorizzazione paesaggistico-architettonico-ambientale; 3. Interventi su edifici, anche isolati, di rilievo storico-documentario e valore ambientale storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi sul territorio e individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 /2004 (già assoggettati a preventivo nulla osta della soprintendenza); 4. valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti. con le specifiche disposizioni già richiamate dai seguenti articoli: 4.2.12 nuovi edifici maggiori di 1000 mc in ambito rurale di rilievo paesaggistico e ambito agricolo di valore naturale e ambientale; 2.15.7 dotazioni esterne alla superficie fondiaria; 3.2.5 co 3 compatibilità tra e uso proposto e tipologia in edifici classificati CI1 e CI2; 3.2.6 interventi nel CS relativi a modifiche di sagoma o facciata; PU; delocalizzazione della volumetria; 3.2.10 definizione dei criteri generali nel CS (documento guida) • nuovi edifici maggiori di 1000 mc in ambito rurale di rilievo paesaggistico e ambito agricolo di valore naturale e ambientale;	• interventi su aree e edifici, situati in parti del territorio comunale fatte oggetto di specifiche misure di tutela da parte del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., del PTCP, dei piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po o di qualsiasi altro strumento urbanistico sovraordinato oppure riconosciute tali dagli strumenti comunali vigenti, perché dotati di caratteri in virtù dei quali si determina una predisposizione per usi orientati alla valorizzazione paesaggistico-architettonico-ambientale; • Interventi su edifici, anche isolati, di rilievo storico documentario e valore ambientale diffusi sul territorio e individuati dagli strumenti urbanistici comunali; • valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti.	• interventi su aree e edifici, situati in parti del territorio Comunale fatte oggetto di specifiche misure di tutela del paesaggio da parte della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., del PTCP, dei piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po o di qualsiasi altro strumento urbanistico sovraordinato oppure riconosciute tali dagli strumenti comunali vigenti, perché dotati di caratteri in virtù dei quali si determina una predisposizione per usi orientati alla valorizzazione paesaggistico-architettonico-ambientale; • Interventi su edifici, anche isolati, di storico-documentario e valore ambientale storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi sul territorio e individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 /2004 (già assoggettati a preventivo nulla osta della soprintendenza); • valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti. con le specifiche disposizioni già richiamate dai seguenti articoli: — 4.2.12 nuovi edifici maggiori di 1000 mc in ambito rurale di rilievo paesaggistico e ambito agricolo di valore naturale e ambientale; — 3.2.5 co 3 compatibilità tra e uso proposto e tipologia in edifici classificati CI1 e CI2; — 3.2.6 interventi nel CS relativi a modifiche di sagoma o facciata; PU; delocalizzazione della volumetria; — 3.2.10 definizione dei criteri generali nel CS (documento guida) • nuovi edifici maggiori di 1000 mc in ambito rurale di rilievo paesaggistico e ambito agricolo di valore naturale e ambientale; • compatibilità tra e uso proposto e tipologia in edifici classificati CI1 e CI2; • interventi nel CS relativi a modifiche di sagoma o facciata, Progetti Unitari o delocalizzazione della volumetria; • definizione e revisione dei criteri generali nel CS (documento guida) • valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti.	
--	--	---	--	--	--

			• compatibilità tra e uso proposto e tipologia in edifici classificati CI1 e CI2; • interventi nel CS relativi a modifiche di sagoma o facciata, Progetti Unitari o delocalizzazione della volumetria; • definizione e revisione dei criteri generali nel CS (documento guida) • valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti.			
E9.151	Art. 1.4.2 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 CQAP Modificare il numero di componenti della CQAP	ART. 1.4.2 - COMPOSIZIONE E NOMINA 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, preferibilmente all’inizio del mandato amministrativo, ed è composta da quattro Componenti, scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro.	ART. 1.4.2 - COMPOSIZIONE E NOMINA 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, preferibilmente all’inizio del mandato amministrativo, ed è composta da quattro cinque Componenti, scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro.	
E9.18	Art. 1.4.3 co 3 e co 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 CQAP-2 Apportare piccole correzioni al testo, al fine di ridurre l’interpretabilità della norma.	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime sui progetti, esaminati secondo l’ordine di ricevimento: • parere favorevole, con eventuali motivazioni; • parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato; • parere contrario, motivato. 6. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del procedimento previsto per ciascun titolo abilitativo, per la valutazione preventiva o per i casi stabiliti dalla legge sovraordinata. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza. 8. Delle adunanze della CQAP viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due componenti eletti. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella seduta del dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio con parere”. 10. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente competente non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime sui progetti, esaminati secondo l’ordine di ricevimento: • parere favorevole, con eventuali motivazioni; • parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato; • parere contrario, motivato. 6. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del procedimento previsto per ciascun titolo abilitativo, per la valutazione preventiva o per i casi stabiliti dalla legge sovraordinata. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali , che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza. 8. Delle adunanze della CQAP viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due componenti eletti. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella seduta del dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio con parere”. 10. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente competente non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio	

				perentorio di trenta giorni, del potere di annullamento, previsto dall'art. 24 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31.	di trenta giorni, del potere di annullamento, previsto dall'art. 24 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31. l'attivazione del procedimento di riesame previsto all'art. 5.4.14.	
E8.2	NTA del RUE Art. 1.4.3 co.6	COMUNE DI CODIGORO CQAP	Si propone di modificare il comma 6 dello stesso art. 1.4.3 NTA aggiungendo alla fine dello stesso quanto segue: "...qualora il progetto ripresentato dal progettista non introduca modifiche a quanto espresso dalla CQAP".	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 6. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento previsto per ciascun titolo abilitativo, per la valutazione preventiva o per i casi stabiliti dalla legge sovraordinata. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza.	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 6. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento previsto per ciascun titolo abilitativo, per la valutazione preventiva o per i casi stabiliti dalla legge sovraordinata. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali , che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza qualora il progetto ripresentato dal progettista non introduca modifiche a quanto espresso dalla CQAP.	SI ACCOGLIE e si integra l'art. 1.4.3 come indicato
E8.1	NTA del RUE Art. 1.4.3	COMUNE DI CODIGORO CQAP	Si propone di approfondire l'osservazione dell'Ufficio Tecnico relativo al funzionamento della CQAP, che propone di modificare l'art. 1.4.3 NTA, come segue: "La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente Responsabile del procedimento. L'ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta. Le adunanze sono valide se intervengono più della almeno la metà dei componenti, tra cui il Presidente o il vicepresidente".	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente. L'ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta.	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente Responsabile del procedimento . L'ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta. Le adunanze sono valide se intervengono più della almeno la metà dei componenti, tra cui il Presidente o il vicepresidente	NON SI ACCOGLIE in quanto risulta accolto il parere della CQAP (del 28/06/2013)
E9.19	Art. 1.4.3 NTA RUE	Servizio Urbanistica CQAP	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 CQAP-3 Al fine di migliorare il funzionamento della CQAP si rende l'Ufficio Tecnico del Comune propone di opportuno modificare l'Art. 1.4.3 NTA, come segue : La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente Responsabile del procedimento . L'ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta. 2. Le adunanze sono valide se intervengono più della almeno la metà dei componenti, tra cui il Presidente. Tale proposta risulta NON ACCOLTA poiché vale il vedi parere CQAP in data 28.06.2013. Elisabetta Nava con mail del 17.09.2013 propone il seguente testo:	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente. L'ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta..	ART. 1.4.3 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente mediante posta elettronica certificata o e-mail dietro esplicita richiesta del Segretario della Commissione. L'ordine del giorno ed La convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno e i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Le adunanze sono valide se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente.	ACCOLTA

			1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su convocazione del Presidente mediante posta elettronica certificata o e-mail dietro esplicita richiesta del Segretario della Commissione. L'ordine del giorno ed La convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno e i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Le adunanze sono valide se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente.			
E9.20	Art. 1.4.4 NTA RUE Art. 1.4.5 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il testo dell'art. 1.4.4. Documento guida CQAP – Correggere il rimando alla dichiarazione di indirizzi con il rimando al documento guida; – Coordinare gli indirizzi sul d.g. con i criteri degli interventi nel CS di cui all'art. 3.2.10 – Specificare le caratteristiche degli elaborati da sottoporre alla CQAP; ed inserire un nuovo articolo "Predisposizione elaborati particolari per la CQAP"	ART. 1.4.4 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO GUIDA La dichiarazione di indirizzi definisce fra l'altro... g. criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi.	ART. 1.4.4 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO GUIDA ... La dichiarazione di indirizzi Il documento guida definisce fra l'altro... g. criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi, avendo come riferimento tra l'altro i "criteri generali di intervento nel CS" definiti all'art. 3.2.10. ART. 1.4.5 - PREDISPOSIZIONE ELABORATI PARTICOLARI PER LA CQAP 1. In sede di valutazione dei progetti da parte della CQAP, sarà necessario presentare gli elaborati speciali elencati: - documentazione fotografica dello stato di fatto esteso al contesto; - rilievo quotato dello stato di fatto esteso al contesto; - Rappresentazione del progetto contestualizzato con eventuale viste 3D, recanti materiali e finiture e rappresentazione dei dettagli architettonici; - Relazione descrittiva del contesto, dell'edificio oggetto d'intervento degli interventi proposti; - Planimetria di localizzazione dell'intervento estratta dal PSC;	
R A5.3	NTA del RUE Art. 1.6.1	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 in alcune disposizioni si ritiene non sufficientemente chiaro l'ambito di applicazione, che invece andrebbe puntualmente definito con riferimento ad elaborati e/o norme specifiche (si veda a mero titolo di es. il co. 3 dell'art. 1.6.1 il cui enunciato fa generico riferimento a "tavole del RUE")	ART. 1.6.1 - SISTEMA DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI E DELLA FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO – DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il RUE riporta nella Tavole a mero recepimento delle individuazioni contenute nella cartografia del PSC l'individuazione delle aree e degli immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio. Le disposizioni di tutela relative alle	ART. 1.6.1 - SISTEMA DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI E DELLA FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO – DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il RUE riporta nella Tavole (T.1, T.2 e T.4), a mero recepimento delle individuazioni contenute nella cartografia del PSC (che costituisce il riferimento completo in quanto estesa a tutto il territorio comunale), l'individuazione delle aree e degli immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di	SI ACCOGLIE, integrando l'art. 1.6.1 anche se in generale non si sono rilevate particolari carenze in tal senso

				suddette aree ed immobili sono dettate nel Titolo II delle Norme del PSC.	identità storico-culturale del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio. Le disposizioni di tutela relative alle suddette aree ed immobili sono dettate nel Titolo II delle Norme del PSC.	
E9.21	Art. 1.6.1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiungere all’elenco degli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale - Tenuta Malea - Tenuta Sant’Anna	ART. 1.6.1 - SISTEMA DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI E DELLA FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO – DISPOSIZIONI GENERALI 3. ... Cabina Elettrica, lungo la SP68 Casone Balanzetta Il Casello Cartiera Chiavica Zappata Impianto Idrovoro Gallavrone C. Beltrami Il Rosario (Codigoro) La Mulara C. Farinella Villino Farinella – Novelli (Codigoro) Ponte Baccarini C. Graziadio Corte Bianca Possessione Valmesola C. Ovara Corte Irene Possessione Zanaide C. Rizzalda Eridania Tenuta Ca’ Nova C. Ronconi Fienile Gilli Tenuta Centrale C. Scalambra Fienile Crosaro Tenuta Fano C. Succi Fienile La Linea di Sopra Tenuta Mezzogoro Cascina Mario Fienile Vittoria/Corte Geremia Tenuta Prati Case Salghea Fonda Gualdi Tenuta Schiavina Case Sottili “Giralda” Tenuta Varano	ART. 1.6.1 - SISTEMA DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI E DELLA FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO – DISPOSIZIONI GENERALI 3. ... Cabina Elettrica, lungo la SP68 Casone Balanzetta Il Casello Cartiera Chiavica Zappata Impianto Idrovoro Gallavrone C. Beltrami Il Rosario (Codigoro) La Mulara C. Farinella Villino Farinella – Novelli (Codigoro) Ponte Baccarini C. Graziadio Corte Bianca Possessione Valmesola C. Ovara Corte Irene Possessione Zanaide C. Rizzalda Eridania Tenuta Ca’ Nova C. Ronconi Fienile Gilli Tenuta Centrale C. Scalambra Fienile Crosaro Tenuta Fano C. Succi Fienile La Linea di Sopra Tenuta Mezzogoro Cascina Mario Fienile Vittoria/Corte Geremia Tenuta Prati Case Salghea Fonda Gualdi Tenuta Schiavina Case Sottili “Giralda” Tenuta Varano Tenuta Sant’Anna Tenuta Malea	
R A1.1.1.d	NTA del RUE Art. 1.6.2	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 <u>Si invita a porre particolare attenzione ai seguenti zone/sistemi ed elementi di tutela individuati dal PTCP e recepiti nel PSC poiché, dal confronto effettuato nell’ambito delle valutazioni di competenza provinciale, é emersa la necessità di integrare e approfondire i contenuti del RUE:</u> - Unità di paesaggio (intese anche come	ART. 1.6.2 – UNITA’ DI PAESAGGIO 1 Il presente RUE disciplina i beni culturali, storici e testimoniali che caratterizzano ogni singola UdP, dettando per essi la opportuna disciplina di salvaguardia, gestione e corretta valorizzazione. 2. L’elaborato grafico 0.13 del PSC individua alla scala comunale quattro Unità di Paesaggio: Delle Risaie, Del Goro, Del Volano,	ART. 1.6.2 – UNITA’ DI PAESAGGIO 1 Il presente RUE disciplina i beni culturali, storici e testimoniali che caratterizzano ogni singola UdP, dettando per essi la opportuna disciplina di salvaguardia, gestione e corretta valorizzazione. 2. L’elaborato grafico 0.13 del PSC individua alla scala comunale quattro Unità di Paesaggio: Delle Risaie, Del Goro, Del Volano,	SI ACCOGLIE In merito alla mancanza di precisi approfondimenti, così come indicato nel documento di Intesa per l’approvazione del PSC del Comune di Codigoro, in relazione ai diversi elementi di seguito evidenziati nell’osservazione si propone di integrare l’art. 1.6.2.

			riferimento per la corretta gestione del sito UNESCO)	Delle Dune. 3. All'interno delle Unità di paesaggio il PSC, secondo le direttive del PTCP, individua gli elementi specifici degni di tutela che il RUE disciplina come di seguito: - per interventi relativi agli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, appartenenti agli elenchi di cui agli artt. 1.6.1 e 3.2.4, vale quanto previsto dal Titolo 3.2 (Parte terza) del presente RUE. In particolare gli interventi di recupero e riuso delle corti coloniche possono essere effettuati anche per singoli edifici, anche in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un progetto unitario che riguardi l'intera corte, definisca in linea di massima le funzioni previste e il numero di unità immobiliari, le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l'assetto delle aree di pertinenza; - per le aree ricadenti su dossi di valore storico-documentale si rimanda all'art. 7.2 del presente RUE; - <i>per la tutela e la valorizzazione dell'Oasi foce del Po di Volano (stazione ex pescheria della S.T.B.F.)</i> valgono le prescrizioni contenute nella Variante al "Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dell'area circostante il tratto terminale del Po di Volano" (approvato con G.C. n.139 del 29 agosto 2012; - nelle aree del territorio comunale che rientrano nel perimetro dell' Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità – Delta del Po, ogni intervento, esclusa la Manutenzione Ordinaria e gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è soggetto al rispetto delle NTA del Parco Delta del Po, stazione Volano-Mesola-Goro ed al recepimento dei necessari Pareri di conformità o Nulla osta.	Delle Dune, i cui elementi peculiari sono specificati all'art. 3.1 del PSC. 3. All'interno delle Unità di paesaggio il PSC, secondo le direttive del PTCP, individua gli elementi specifici degni di tutela che il RUE disciplina come di seguito: - per interventi relativi agli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, appartenenti agli elenchi di cui agli artt. 1.6.1 e 3.2.4, vale quanto previsto dal Titolo 3.2 (Parte terza) del presente RUE. In particolare gli interventi di recupero e riuso delle corti coloniche possono essere effettuati anche per singoli edifici, anche in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un progetto unitario che riguardi l'intera corte, definisca in linea di massima le funzioni previste e il numero di unità immobiliari, le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l'assetto delle aree di pertinenza; - per le aree ricadenti su dossi di valore storico-documentale si rimanda all'art. 7.2 del presente RUE; - <i>per la tutela e la valorizzazione dell'Oasi foce del Po di Volano (stazione ex pescheria della S.T.B.F.)</i> valgono le prescrizioni contenute nella Variante al "Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dell'area circostante il tratto terminale del Po di Volano" (approvato con Delibera G.C. n.139 del 29 agosto 2012; - nelle aree del territorio comunale che rientrano nel perimetro dell' Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità – Delta del Po, ogni intervento, esclusa la Manutenzione Ordinaria e gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è soggetto al rispetto delle NTA del Parco Delta del Po, stazione Volano-Mesola-Goro ed al recepimento dei necessari Pareri di conformità o Nulla osta; - per le aree ricadenti nel perimetro del Parco del Delta del Po si rimanda all'art. 1.6.4 co. 4 del presente RUE.	
E9.22	Art. 1.6.3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 PAI Richiamare in nota le deroghe al divieto di NC e AM nelle fasce C1 del SAI del delta del fiume PO. Integrare l'articolo con riferimento alle fasce C2 PAI DELTA, e recepimento dell'art. 2.20 del PSC "Vincolo Idrogeologico"	ART. 1.6.3 – NORME PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO 1. Come già richiamato nel PSC all'art. 2.16 delle NTA, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione e di dissesto idraulico vanno garantite le disposizioni del PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO (PAI DELTA), Deliberazione C.I. n. 5 del 19/07/2007.	NOTA IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO 1. Come già richiamato nel PSC all'art. 2.16 delle NTA, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione e di dissesto idraulico vanno garantite le disposizioni del PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO (PAI DELTA), Deliberazione C.I. n. 5 del 19/07/2007.	

				2. Nelle aree classificate come fascia C1 e site all'esterno dei centri edificati sono vietati, fatte salve le deroghe(1) del piano stralcio, gli interventi edilizi di nuova edificazione nonché gli ampliamenti degli edifici esistenti.	2. Nelle aree classificate come fascia C1 e site all'esterno dei centri edificati sono vietati, fatte salve le deroghe(1) del piano stralcio, gli interventi edilizi di nuova edificazione nonché gli ampliamenti degli edifici esistenti. 3. Nelle aree classificate come Fascia C2 si rinvia alla disciplina contenuta nelle NTA del PAI Delta, in particolare l'articolo 11 e s. m. i. 4. In coerenza con l'art. 2.20 del PSC, per le aree del territorio comunale sottoposte a vincolo idrogeologico si rimanda alla disciplina del D.GR. 11 Luglio 2000 delibera n°1117. Con riferimento all'art. 11bis, comma 6, lettera a) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del Fiume PO (PAI DELTA), Deliberazione C.I. n.5 del 19 luglio 2007, costituiscono una deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 1.6.3 delle presenti Norme: gli interventi edilizi di nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti derivanti da previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali o nelle varianti agli stessi approvati prima della data di pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI Delta sulla Gazzetta Ufficiale purché a tale data detti interventi siano già stati autorizzati (o sia già stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380) e purché alla medesima data i relativi lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso l'Autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico rilevata dal Piano.	
E11.2	NTA del RUE Art. 1.6.4	Ente Gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po	Prot. 0015940 Data 04/09/2013 Si propone l'introduzione di un nuovo articolo 1.6.4 Siti Natura 2000 e Aree Protette		ART. 1.6.4 - SITI NATURA 2000 E AREE PROTETTE³ 1. Il RUE, in ottemperanza al comma 4 dell'art 3.4 delle NTA del PSC, recepisce col presente articolo le misure di conservazione ed i piani di Gestione emanati dalla Provincia per le porzioni di territorio comunale interessate da perimetrazioni di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e/o da Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, le quali se in contrasto con le disposizioni del presente RUE devono ritenersi prevalenti. 2. Il RUE in ottemperanza all'art 6 della Direttiva 92/43/CEE così come recepita dall'art 5 del DPR 357/97 dispone che gli interventi	SI ACCOGLIE In merito alla disciplina degli interventi relativi alle aree protette si propone di richiamare esplicitamente alcune norme di riferimento nell'apparato normativo inserendo gli artt. 1.6.4 e 1.6.5. Si propone inoltre di evidenziare nella cartografia del RUE la perimetrazione relativa alle zone di tutela naturalistica disciplinate all'art. 2.4 delle NTA del PSC.

³ Con riferimento al comune di Codigoro ad oggi si fa riferimento ai seguenti strumenti vigenti:
Piani territoriali di stazione di Stazione:
– Volano Mesola Goro approvato, Approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 1626 del 31/07/2001.Variante in vigore con Delibera di Autotutela della Provincia di Ferrara n. 70/27684 del 13/06/07
Misure di conservazione e Piani di gestione:
– piano di gestione per dune di Massenzatica e bosco della Mesola approvato con DCR 229/1996 e s.m.i.;
– misure di conservazione della Garzaia di Codigoro;
– Misure generali di gestione approvate con DGR n. 1419/2013

					oggetto della disciplina del RUE stesso e gli interventi diretti ammessi, ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio Comunale, siano dotati di apposita Valutazione di Incidenza Ambientale da redigersi secondo quanto previsto da DGR N°1191/2007 e da presentarsi in sede di richiesta di titolo abilitativo. 3. Il RUE, ad integrazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art 3.4 delle NTA del PSC, recepisce col presente articolo le NTA del piano di stazione NTA del Parco Delta del Po, stazione Volano-Mesola-Goro, le quali se in contrasto con le disposizioni del presente RUE devono ritenersi prevalenti. 4. Nelle aree del territorio comunale che rientrano nel perimetro dell' Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità – Delta del Po, ogni intervento, esclusa la Manutenzione Ordinaria e gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è soggetto al preventivo Parere di conformità o Nulla osta ai sensi delle NTA del piano di stazione. ART. 1.6.5 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICA 1. Il RUE recepisce quanto previsto all'art. 2.4 del PSC per quanto concerne le zone di tutela naturalistica.	
RC3	NTA del RUE Artt. 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 3 VINCA <u>Si richiede</u> di integrare la Valsat e le NTA del RUE con le indicazioni contenute nei pareri espressi, secondo le rispettive competenze dal Parco del Delta del Po e dalla Provincia di Ferrara Servizio Protezione Flora e Fauna, anzi citati, al fine della conservazione dei beni tutelati.		ART. 1.6.4 - SITI NATURA 2000 E AREE PROTETTE⁴ 1. Il RUE, in ottemperanza al comma 4 dell'art 3.4 delle NTA del PSC, recepisce col presente articolo le misure di conservazione ed i piani di Gestione emanati dalla Provincia per le porzioni di territorio comunale interessate da perimetrazioni di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e/o da Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, le quali se in contrasto con le disposizioni del presente RUE devono ritenersi prevalenti. 2. Il RUE in ottemperanza all'art 6 della Direttiva 92/43/CEE così come recepita dall'art 5 del DPR 357/97 dispone che gli interventi oggetto della disciplina del RUE stesso e gli interventi diretti ammessi, ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio Comunale, siano dotati di apposita Valutazione di Incidenza Ambientale da redigersi secondo quanto previsto da DGR N°1191/2007 e	SI ACCOGLIE Recependo i pareri citati ed integrando le NTA del RUE con gli artt. 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 In merito alla disciplina degli interventi relativi alle aree protette si propone di richiamare esplicitamente alcune norme di riferimento nell'apparato normativo inserendo i seguenti articoli. Si propone inoltre di evidenziare nella cartografia del RUE la perimetrazione relativa alle zone di tutela naturalistica disciplinate all'art. 2.4 delle NTA del PSC. Contestualmente si provvederà a rivedere il perimetro del Parco del Delta del PO riportato nella tavola T.4 , dal quale risulta esclusa l'area a nord dell'abitato di Volano, recependo il perimetro del Piano di stazione vigente.

⁴ Con riferimento al comune di Codigoro ad oggi si fa riferimento ai seguenti strumenti vigenti:
Piani territoriali di stazione di Stazione:
– Volano Mesola Goro approvato, Approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 1626 del 31/07/2001.Variante in vigore con Delibera di Autotutela della Provincia di Ferrara n. 70/27684 del 13/06/07
Misure di conservazione e Piani di gestione:
– piano di gestione per dune di Massenzatica e bosco della Mesola approvato con DCR 229/1996 e s.m.i.;
– misure di conservazione della Garzaia di Codigoro;
– Misure generali di gestione approvate con DGR n. 1419/2013

					da presentarsi in sede di richiesta di titolo abilitativo. 3. Il RUE, ad integrazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art 3.4 delle NTA del PSC, recepisce col presente articolo le NTA del piano di stazione NTA del Parco Delta del Po, stazione Volano-Mesola-Goro, le quali se in contrasto con le disposizioni del presente RUE devono ritenersi prevalenti. 4. Nelle aree del territorio comunale che rientrano nel perimetro dell’ Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità – Delta del Po, ogni intervento, esclusa la Manutenzione Ordinaria e gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, è soggetto al preventivo Parere di conformità o Nulla osta ai sensi delle NTA del piano di stazione.	
RC3	NTA del RUE Artt. 1.6.5, 1.6.4 e 1.6.6	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 3 VINCA <u>Si richiede</u> di integrare la Valsat e le NTA del RUE con le indicazioni contenute nei pareri espressi, secondo le rispettive competenze dal Parco del Delta del Po e dalla Provincia di Ferrara Servizio Protezione Flora e Fauna, anzi citati, al fine della conservazione dei beni tutelati.		ART. 1.6.5 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICA 1. Il RUE recepisce quanto previsto all’art. 2.4 del PSC per quanto concerne le zone di tutela naturalistica. ART. 1.6.6 – SITO UNESCO⁵ 1. Per quanto concerne i Siti Unesco si evidenzia che il PSC del Comune di Codigoro all’art 3.1 comma 7 delle NTA, demanda al POC il recepimento delle azioni che saranno previste nel Piano di Gestione del sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po” e dispone di coordinarle con gli altri programmi di iniziativa pubblica e privata. 2. Il RUE, ad integrazione di quanto disposto dal all’art 3.1 comma 7 delle NTA del PSC, recepisce quali indirizzi le azioni previste dal Piano di gestione del sito, considerando ammissibili interventi in deroga alle norme generali del presente RUE, qualora programmati nel piano di gestione con l’accordo di tutti gli enti competenti.	SI ACCOGLIE Recependo i pareri citati ed integrando le NTA del RUE con gli artt. 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 In merito alla disciplina degli interventi relativi alle aree protette si propone di richiamare esplicitamente alcune norme di riferimento nell’apparato normativo inserendo i seguenti articoli. Si propone inoltre di evidenziare nella cartografia del RUE la perimetrazione relativa alle zone di tutela naturalistica disciplinate all’art. 2.4 delle NTA del PSC. Contestualmente si provvederà a rivedere il perimetro del Parco del Delta del PO riportato nella tavola T.4 , dal quale risulta esclusa l’area a nord dell’abitato di Volano, recependo il perimetro del Piano di stazione vigente.
R A1.1.1.f	NTA del RUE Art. 1.6.6	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Si evidenzia <u>che gli adeguamenti del RUE</u>, conseguenti al puntuale confronto con il PSC sopra richiesto (e necessari in riferimento a quanto concordato in sede di Intesa), <u>dovranno riguardare in particolar modo:</u> - la disciplina riferita alla gestione del sito UNESCO, da coordinare e articolare con quella per le Unità di Paesaggio e per gli ambiti rurali		ART. 1.6.6 – SITO UNESCO⁶ 1. Per quanto concerne i Siti Unesco si evidenzia che il PSC del Comune di Codigoro all’art 3.1 comma 7 delle NTA, demanda al POC il recepimento delle azioni che saranno previste nel Piano di Gestione del sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po” e dispone di coordinarle con gli altri programmi di iniziativa pubblica e privata. 2. Il RUE, ad integrazione di quanto disposto dal all’art 3.1 comma 7 delle NTA del PSC, recepisce quali indirizzi le azioni previste dal Piano di gestione del sito, considerando ammissibili interventi in deroga alle norme generali del presente RUE, qualora programmati	SI ACCOGLIE PARZIALMENTE In merito alla disciplina degli interventi inclusi nell’area Unesco si propone di integrare le NTA del RUE inserendo l’art. 1.6.6.

⁵ Con riferimento al comune di Codigoro ad oggi si fa riferimento al Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento ed il suo delta del Po” che vede la porzione occidentale del territorio interessata dall’area tampone.

⁶ Con riferimento al comune di Codigoro ad oggi si fa riferimento al Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento ed il suo delta del Po” che vede la porzione occidentale del territorio interessata dall’area tampone.

					nel piano di gestione con l'accordo di tutti gli enti competenti.	
RC3	NTA del RUE Artt. 1.6.6, 1.6.4 e 1.6.5	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 3 VINCA <u>Si richiede</u> di integrare la Valsat e le NTA del RUE con le indicazioni contenute nei pareri espressi, secondo le rispettive competenze dal Parco del Delta del Po e dalla Provincia di Ferrara Servizio Protezione Flora e Fauna, anzi citati, al fine della conservazione dei beni tutelati.		ART. 1.6.6 – SITO UNESCO⁷ 1. Per quanto concerne i Siti Unesco si evidenzia che il PSC del Comune di Codigoro all'art 3.1 comma 7 delle NTA, demanda al POC il recepimento delle azioni che saranno previste nel Piano di Gestione del sito UNESCO "Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po" e dispone di coordinarle con gli altri programmi di iniziativa pubblica e privata. 2. Il RUE, ad integrazione di quanto disposto dal all'art 3.1 comma 7 delle NTA del PSC, recepisce quali indirizzi le azioni previste dal Piano di gestione del sito, considerando ammissibili interventi in deroga alle norme generali del presente RUE, qualora programmati nel piano di gestione con l'accordo di tutti gli enti competenti.	SI ACCOGLIE Recependo i pareri citati ed integrando le NTA del RUE con gli artt. 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 In merito alla disciplina degli interventi relativi alle aree protette si propone di richiamare esplicitamente alcune norme di riferimento nell'apparato normativo inserendo i seguenti articoli. Si propone inoltre di evidenziare nella cartografia del RUE la perimetrazione relativa alle zone di tutela naturalistica disciplinate all'art. 2.4 delle NTA del PSC. Contestualmente si provvederà a rivedere il perimetro del Parco del Delta del PO riportato nella tavola T.4 , dal quale risulta esclusa l'area a nord dell'abitato di Volano, recependo il perimetro del Piano di stazione vigente.
E5.2	NTA del RUE Art. 2.1.1 co.2	CADF	2) FOGNATURA - le fognature all'interno delle nuove aree edificabili, si confermano i principi già espressi, che di norma per la pubblica fognatura prevedono il sistema separato e lo scarico delle acque bianche nei canali del Consorzio di Bonifica; - nei casi in cui il corpo ricettore degli scarichi di fognature bianche (canale consortile o fognatura mista esistente) ⁹ versi in situazione di criticità per insufficiente portata idraulica, i nuovi scarichi potranno essere ammessi in applicazione del principio dell'invarianza idraulica, previa realizzazione in loco di sistemi di dispersione o di laminazione delle portate di punta; - in mancanza di rete fognaria i proponenti dovranno prevedere la realizzazione di sistemi localizzati di trattamento degli scarichi secondo gli indirizzi della Delibera G.R. 1053/03, gli eventuali collettamenti della rete urbana verranno valutati singolarmente dal gestore del servizio;		ART. 2.1.1 - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è permessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di: allacciamento alla rete di deflusso delle acque bianche. Nei casi in cui il corpo ricettore delle acque bianche (canale consortile o fognatura mista esistente) versi in situazione di criticità per insufficiente portata idraulica, i nuovi scarichi potranno essere ammessi in applicazione del principio dell'invarianza idraulica, previa realizzazione in loco di sistemi di dispersione o di laminazione delle portate di punta.	SI ACCOGLIE 2) FOGNATURA È stato modificato l'art. 2.1.1 aggiungendo un punto al comma 2 relativo alla questione della invarianza idraulica.
E9.23	Art. 2.1.1 co.2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Condizioni necessarie per le trasformazioni Eliminare l'ultimo periodo del co 2 che ripete il contenuto dell'art. 1.1.5 co 1 ultimo periodo	ART. 2.1.1 - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è permessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di: - allacciamento alla rete di distribuzione idrica; - allacciamento ad un collettore fognario	ART. 2.1.1 - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è permessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di: - allacciamento alla rete di distribuzione idrica; - allacciamento ad un collettore fognario	

⁷ Con riferimento al comune di Codigoro ad oggi si fa riferimento al Sito Unesco "Ferrara città del Rinascimento ed il suo delta del Po" che vede la porzione occidentale del territorio interessata dall'area tampone.

				pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto; nel caso di impossibilità di collegamento alla fognatura pubblica, possono essere ammissibili sistemi alternativi di smaltimento dei reflui se regolarmente autorizzati dagli enti competenti (si veda anche l'art. 4.1.6); - spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti entro una distanza massima di m 150; - accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione; - spazi di parcheggio pubblico a diretto servizio dell'insediamento entro una distanza massima di m. 300; - allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas ove la zona è metanizzata; - allacciamento ad una rete di telecomunicazione. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza limitate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del concessionario all'esecuzione ovvero adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio.	pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto; nel caso di impossibilità di collegamento alla fognatura pubblica, possono essere ammissibili sistemi alternativi di smaltimento dei reflui se regolarmente autorizzati dagli enti competenti (si veda anche l'art. 4.1.6); - spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti entro una distanza massima di m 150; - accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione; - spazi di parcheggio pubblico a diretto servizio dell'insediamento entro una distanza massima di m. 300; - allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas ove la zona è metanizzata; - allacciamento ad una rete di telecomunicazione. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza limitate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del concessionario all'esecuzione ovvero adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio.	
E9.24	Art. 2.1.1 co. 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Dotazioni 1 Ricollocare il disposto del primo periodo del co. 4 dell'art. 4.1.6, che ha valore generale, come co. 6 aggiunto all'art. 2.1.1		6. Le eventuali dotazioni mancanti, ovvero sistemi alternativi idonei e compatibili con le peculiarità territoriali e gli eventuali vincoli sovraordinati, relative a tutti gli interventi, sono obbligatorie, a carico dell'interessato e non potranno essere garantite dalla Pubblica Amministrazione. Tali dotazioni, dovranno essere realizzate in accordo con gli Enti competenti ed in coerenza con le vigenti normative.	
RC5	NTA del RUE Art. 2.1.1 co.7	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 5 RISORSE IDRICHE PER ATTIVITÀ IDROESIGENTI (SUBSIDENZA) Considerata la vulnerabilità del territorio ferrarese sia per quanto riguarda i corpi acquiferi sotterranei e freatici, oltre che riguardo al fenomeno della subsidenza e dell'intrusione del cuneo salino, <u>si suggerisce</u> di integrare le Norme di RUE con specifiche misure restrittive o inibenti l'utilizzo delle risorse idriche sotterranee da parte di attività produttive idroesigenti, incentivando la corretta valutazione dell'idroesigenza delle attività produttive, le misure di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica.		ART. 2.1.1 - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 7. Nel caso di insediamento di attività idroesigenti vanno ricercate le soluzioni più idonee in relazione alle possibili fonti di approvvigionamento, eventualmente valutando in via prioritaria le soluzioni di risparmio e di riutilizzo indicate nell'Allegato A (Requisiti cogenti e volontari), in accordo con gli enti competenti. La realizzazione di pozzi di emungimento delle acque sotterranee è ammessa solo in via residuale e previo acquisizione degli atti di assenso previsti dalle norme vigenti.	SI ACCOGLIE Integrando l'art. 2.1.1 con il comma 7
E9.150	Art. 2.1.2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare l'art. 2.1.2, specificando al c.2 che <i>"Le DT1 di progetto sono</i>	ART. 2.1.2 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (DT) 2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:	ART. 2.1.2 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (DT) 2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:	

			attuate previa programmazione nel POC o procedura equipollente. Pertanto la loro individuazione nelle tavole del RUE non comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Nelle more della loro programmazione nel POC nelle aree DT1 di progetto sono ammessi gli interventi previsti per le aree parzialmente pianificate, elencati all'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i. ". Inoltre correggere la sintassi del c.3	• Aree verdi (DT1): gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero, gli spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; • Attrezzature sportive (DT2): gli spazi attrezzati per le attività sportive; • Attività di interesse collettivo di tipo religioso (DT3); • Attività di interesse collettivo di tipo civile (DT4): l'istruzione, l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile, le attività culturali, associative e politiche; • Parcheggi pubblici (P) diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento di cui all'art. 2.1.1 comma 1 3. Le aree DT1 per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC, nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'art. 2.1.5, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature.	• Aree verdi (DT1): gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero, gli spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; • Attrezzature sportive (DT2): gli spazi attrezzati per le attività sportive; • Attività di interesse collettivo di tipo religioso (DT3); • Attività di interesse collettivo di tipo civile (DT4): l'istruzione, l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile, le attività culturali, associative e politiche; • Parcheggi pubblici (P) diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento di cui all'art. 2.1.1 comma 1 La cartografia del RUE individua le aree per attrezzature e spazi collettivi ed in particolare differenzia le dotazione DT1 in esistenti e di progetto. Le DT1 di progetto sono attuate previa programmazione nel POC o procedura equipollente. Pertanto la loro individuazione nelle tavole del RUE non comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Nelle more della loro programmazione nel POC nelle aree DT1 di progetto sono ammessi gli interventi previsti per le aree parzialmente pianificate, elencati all'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i. 3. Le aree DT1 esistenti e di progetto per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del RUE, insieme con le aree per attrezzature e spazi collettivi a ciò destinate individuate nel POC, nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'art. 2.1.5, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione degli	
--	--	--	---	--	--	--

					spazi e delle attrezzature.	
E9.25	Art. 2.1.4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Dotazioni 2 Correggere l'articolo come segue: - Prevedere Parcheggi pubblici per RE solo in caso di ricostruzione, eliminare i P1 per RE; - Correggere il rimando alle tabelle di seguito allegate riportate;	ART. 2.1.4 - DOTAZIONI COLLETTIVE E PARCHEGGI - QUANTITÀ MINIME 1. In tutti gli interventi edilizi di NC e RU, negli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, in quelli di CD qualora comportino un aumento di carico urbanistico, nonché negli interventi RE qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio, devono essere previsti parcheggi privati e parcheggi pubblici (questi ultimi devono essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione Comunale o monetizzati dove previsto con apposita delibera di consiglio comunale) nelle misure indicate nelle tabelle di seguito allegate, in funzione dell'uso specifico. 2. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili connesso o meno a trasformazioni fisiche degli stessi, che comporti aumento del carico urbanistico, ovvero interventi che determinino comunque il passaggio da uno all'altro degli usi sottoelencati, deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standard di parcheggio previsto nelle tabelle di seguito allegate, se in misura maggiore rispetto quelli esistenti.	ART. 2.1.4 - DOTAZIONI COLLETTIVE E PARCHEGGI - QUANTITÀ MINIME 1. In tutti gli interventi edilizi di NC e RU, negli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, in quelli di CD qualora comportino un aumento di carico urbanistico, nonché negli interventi RE qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio, devono essere previsti parcheggi privati e parcheggi pubblici (questi ultimi devono essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione Comunale o monetizzati dove previsto con apposita delibera di consiglio comunale) nelle misure indicate nelle tabelle di seguito allegate riportate, in funzione dell'uso specifico. In caso di RE devono essere previsti parcheggi pubblici solo in caso di ricostruzione. 2. Nei casi in cui Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili connesso o meno a trasformazioni fisiche degli stessi, che comporti aumento del carico urbanistico, o nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente o in caso di ovvero interventi che determinino comunque il passaggio da uno all'altro degli usi sottoelencati, deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standard di parcheggio previsto nelle tabelle di seguito allegate, se in misura maggiore rispetto quelli esistenti. l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per il nuovo uso; ciò non è richiesto nel caso di interventi nel centro storico. 7. Nel caso di intervento di CD di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per il nuovo uso; ciò non è richiesto nel caso di interventi nel centro storico.	
P23	ART. 2.1.4 del RUE	Farinella Giuseppe	Prot. 10658 Data 10/06/2013 n. 3 osservazioni inerenti l'art. 2.1.4 del RUE - Dotazioni collettive e parcheggi. Quantità minime: 1- propone che vengano individuate esclusivamente le pertinenze per i parcheggi privati all'interno delle proprietà; 2- propone riduzione delle quantità di parcheggi		ART. 2.1.4 - DOTAZIONI COLLETTIVE E PARCHEGGI - QUANTITÀ MINIME 6. Negli interventi edilizi e di CD su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti auto all'aperto. Parcheggi pertinenziali (P3) 2-1 posti auto per unità immobiliare (non meno di un posto auto ogni 50 mq. di Sc)	1 – NON SI ACCOGLIE. Se l'intervento comporta un aumento di carico urbanistico la dotazione pubblica va reperita o monetizzata. 2 – SI ACCOGLIE PARZIALMENTE. Viene modificato l'art. 2.1.4 comma 10 con osservazione d'ufficio. Si prevede 1 posto auto (P3) per unità immobiliare e la dimensione viene ridotta a 2,5 x 5 m.

			da reperire; 3- propone di eliminare il comma 6 dell'art. 2.1.4 del RUE		Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un P3 realizzato in forma di un'autorimessa chiusa o individuato come posto auto all'aperto avente della superficie minima di 3 2,5 x 5 m e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2.1.6 comma 5.	3 –SI ACCOGLIE. Si elimina il comma 6 dell'art. 2.1.4 del RUE con osservazione d'ufficio. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
E9.26	Art. 2.1.4 co 6 e co 10 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Autorimesse al chiuso Ammettere la sostituzione di autorimesse chiuse con posti auto all'aperto	6. Negli interventi edilizi e di CD su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti-auto all'aperto.	6. Negli interventi edilizi e di CD su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti-auto all'aperto. 9. 10. Usi: a1 - a2 Parcheggi pertinenziali (P3) Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un P3 realizzato in forma di un'autorimessa chiusa o individuato come posto auto all'aperto avente della superficie minima di 3 2,5 x 5 m e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2.1.6 comma 5.	
P27	Art. 2.1.4 NTA RUE	Sangiorgi Osvaldo	Prot. 10706 Data 11/06/2013 (Fuori Termine) L'osservazione di carattere generale riguarda: -la preclusione del CD dei garage in abitazione; -la previsione di un garage per ogni 50 mq in caso di nuovo insediamento; -l'ampliamento nei nuclei residenziali in territorio rurale – limitativo il 20% di ampliamento/previsione del raggiungimento di UF 0.2 mq/mq anche in caso di lotti non liberi. Si richiede inoltre la redazione di un elenco dei casi di dubbia interpretazione per essere inseriti in una "auspicabile variante" o in una "lettera di intenti".			NON SI ACCOGLIE Non si accoglie la proposta di creare un elenco dei casi di dubbia interpretazione per essere inseriti in una "auspicabile variante" o in una "lettera di intenti" in quanto non appaiono documenti adeguati alla fase procedurale di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio. Nel merito dei casi in premessa dell'osservazione si sottolinea che, in seguito ad osservazione d'ufficio, sono state apportate modifiche all'art. 2.1.4 consentendo i CD purché coerenti con le dotazioni da reperire se necessarie. Con la medesima osservazione d'ufficio viene ridotta a 1 posto auto per ogni nuova unità immobiliare. In riferimento agli altri punti si rimanda all'art. 4.1.6 che è necessario a garantire la sostenibilità degli interventi nei <i>nuclei residenziali in territorio rurale</i> . Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
E9.27	Art. 2.1.5 co. 4	Servizio urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Integrazione dotazioni territoriali Integrare il comma 4 dell'articolo specificando le essenze e i materiali coi quali è preferibile realizzare le dotazioni U.	ART. 2.1.5 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI - CARATTERISTICHE E LOCALIZZAZIONE 1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell'articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra. 2. Le aree per parcheggi pubblici P1 si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo ostacoli particolari o soluzioni pluripiano o diverse indicazioni fornite dal Comune) i parcheggi devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni 5/6 m. 3. I parcheggi P1 possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano; in tal caso il	ART. 2.1.5 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI - CARATTERISTICHE E LOCALIZZAZIONE 1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell'articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra. 2. Le aree per parcheggi pubblici P1 si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo ostacoli particolari o soluzioni pluripiano o diverse indicazioni fornite dal Comune) i parcheggi devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni 5/6 m. 3. I parcheggi P1 possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano; in tal caso il	

				rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come standard. 4. Le aree U, salvo diversa indicazione del POC., devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le norme di impianto di cui al Regolamento comunale del Verde, nonché arredate con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde.	rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come standard. 4. Le aree U, salvo diversa indicazione del POC., devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le norme di impianto di cui al Regolamento comunale del Verde vigente e nel rispetto dell'art. 7.7 , nonché arredate con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde. Per consentire una più efficace manutenzione le aree U da cedere all'Amministrazione in caso di PUA possono essere sistemate anche con manti erbosi artificiali, lapilli, corteccia e/o materiali simili previo parere preventivo dell'Ufficio Tecnico.	
E9.28	Art. 2.2.2 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Fasce di rispetto stradale Definire più dettagliatamente i tipi di intervento consentiti	ART. 2.2.2 - DISCIPLINA DELLE ZONE DESTINATE A SEDE STRADALE E/O FERROVIARIA 1. Usi ammessi: f3 (parcheggi), g1 (mobilità), g3 (reti tecnologiche e relativi impianti, g5 (impianti di trasmissione via etere). L'uso g2 (distribuzione carburanti per uso autotrazione) è disciplinato dal successivo art. 2.2.5. 2. Tipi di intervento consentiti: tutti	ART. 2.2.2 - DISCIPLINA DELLE ZONE DESTINATE A SEDE STRADALE E/O FERROVIARIA 1. Usi ammessi: f3 (parcheggi), g1 (mobilità), g3 (reti tecnologiche e relativi impianti, g5 (impianti di trasmissione via etere). L'uso g2 (distribuzione carburanti per uso autotrazione) è disciplinato dal successivo art. 2.2.5. 2. Tipi di intervento consentiti: tutti quelli ammessi dalla classificazione degli ambiti urbanistici in cui ricadono, fatto salvo le restrizioni previste dal Codice della Strada.	
E9.29	Art. 2.2.3 co 3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Parcheggi pubblici Modificare (Chiudere il periodo) l'articolo come segue: Nei centri abitati, è vietata la collocazione di aree di sosta , sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.	ART. 2.2.3 - REQUISITI TIPOLOGICI DELLE STRADE URBANE 3. Per gli spazi di sosta si prescrivono le seguenti misure minime: - spazi di sosta a pettine o in diagonale: profondità m. 5,00 + m. 6,00 per lo spazio di manovra, anche qualora siano posti lungo una sede stradale; - spazi di sosta in linea: profondità m. 2,50. Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.	ART. 2.2.3 - REQUISITI TIPOLOGICI DELLE STRADE URBANE 3. Per gli spazi di sosta si prescrivono le seguenti misure minime: - spazi di sosta a pettine o in diagonale: profondità m. 5,00 + m. 6,00 per lo spazio di manovra, anche qualora siano posti lungo una sede stradale; - spazi di sosta in linea: profondità m. 2,50. Nei centri abitati, è vietata la collocazione di aree di sosta sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.	
E9.30	Art. 2.2.3 co 9 e 11 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Pubblica illuminazione Definire meglio la "forma normalizzata" prescritta per i supporti dei corpi di illuminazione pubblica.	ART. 2.2.3 - REQUISITI TIPOLOGICI DELLE STRADE URBANE 9. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. Sui percorsi perdonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un'altezza inferiore.	ART. 2.2.3 - REQUISITI TIPOLOGICI DELLE STRADE URBANE 9. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. Sui percorsi perdonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un'altezza inferiore.	

			Inserire l’obbligo del sistema punto-punto per nuova illuminazione pubblica.		11. Nei casi di realizzazione di impianti di illuminazione pubblica è fatto obbligo di utilizzare sistemi di telecontrollo e /o telegestione punto-punto.	
E6	NTA del RUE Art. 2.3.1	Terna Spa	Valutazioni e osservazioni relative a possibili interferenze con elettrodotti A.T. di proprietà Terna SPA.	ART. 2.3.1 - ELETTRODOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA 1. Ai fini della tutela della salute dall’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell’Ambiente “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e della L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni. 2. Le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di approvazione del PSC. In mancanza degli elementi tecnici per individuare precisamente l’ampiezza della fascia di rispetto di ciascun elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nelle Tavole del PSC una “fascia di attenzione”, di larghezza pari a quella definita nella nota PG/2009/0041570 del 18/02/2009 della Regione Emilia-Romagna “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative”. 3. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle Tavole del PSC, decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE. 4. Per interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno delle fasce di attenzione. L’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme del Decreto Ministeriale di cui al primo comma. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto rilasciata	ART. 2.3.1 - ELETTRODOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA⁸ 1. Ai fini della tutela della salute dall’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell’Ambiente “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e della L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni. 2. Le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 132 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di approvazione del PSC. In mancanza degli elementi tecnici per individuare precisamente l’ampiezza della fascia di rispetto di ciascun elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nelle Tavole del PSC una “fascia di attenzione”, di larghezza pari a quella definita nella nota PG/2009/0041570 del 18/02/2009 della Regione Emilia-Romagna “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative”. 3. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle Tavole del PSC, del RUE, riportate nella tabella allegata in nota⁹, ovvero non rappresentate ma esistenti per le norme vigenti , decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE. 4. Considerato la frequenza delle variazioni di cui al comma 3 e l’assenza dell’indicazione degli elettrodotti di potenza inferiore a 132 kW , per i quali sono comunque operanti le fasce di rispetto e di attenzione definite dalle normative di settore sopraccitate, per ogni richiesta di titolo abilitativo, si dovrà verificare la presenza per	SI ACCOGLIE Integrando l’art. 2.3.1.delle NTA del RUE e allegando in nota la tabella fornita da Terna Spa inerenti i valori di Dpa imperturbata, espressi in metri a destra (Dpa DX) e a sinistra (Dpa SX) dall’asse linea, degli Elettrodotti AT posizionati nel territorio Comunale interessato.

⁸ In fase di valutazione, la fascia di attenzione per gli elettrodotti con tensione pari o a 380 Kw è pari a 74 metri per lato, così come riportato nella Tabella “Linee elettriche Altissima e Alta Tensione in Comune di Codigoro” – Terna S.p.a

⁹ Valori di Dpa imperturbata, espressi in metri a destra (Dpa DX) e a sinistra (Dpa SX) dall’asse linea, degli Elettrodotti AT posizionati nel territorio Comunale interessato. Fonte Terna Spa

				dall’Ente gestore dell’impianto stesso sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto ovvero, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.	interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno delle fasce di attenzione. A tal fine l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme del Decreto Ministeriale di cui al primo comma. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto rilasciata dall’Ente gestore dell’impianto stesso sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto. ovvero, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.	
RA 3	NTA del RUE Art. 2.3.1	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Per quanto concerne le disposizioni in materia di linee ed impianti elettrici non si rilevano elementi di difformità con la pianificazione provinciale in materia, <u>si ritiene tuttavia opportuno tener conto delle seguenti considerazioni ai fini dell’approvazione del RUE.</u> - Visto il rimando del RUE, al punto 2.3.1.2 delle proprie Norme di attuazione, al PSC circa l’individuazione degli elettrodotti esistenti e nuovi, si precisa che al valore della tensione elettrica sono associate le seguenti classi di tensione: • Linea Elettrica 380kV – aerea Terna (alta altissima tensione); • Linea Elettrica 132kV – aerea (media alta tensione); • Linee elettriche tronchi di bassa media tensione...”	ART. 2.3.1 - ELETTRODOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA 1. Ai fini della tutela della salute dall’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell’Ambiente “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e della L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni. 2. Le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di approvazione del PSC. In mancanza degli elementi tecnici per individuare precisamente l’ampiezza della fascia di rispetto di ciascun elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nelle Tavole del PSC una “fascia di attenzione”, di larghezza pari a quella definita nella nota PG/2009/0041570 del 18/02/2009 della Regione Emilia-Romagna “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative”. 3. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle Tavole del PSC decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea	ART. 2.3.1 - ELETTRODOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA¹⁰ 1. Ai fini della tutela della salute dall’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell’Ambiente “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e della L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni. 2. Le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 132 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di approvazione del PSC. In mancanza degli elementi tecnici per individuare precisamente l’ampiezza della fascia di rispetto di ciascun elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nelle Tavole del PSC una “fascia di attenzione”, di larghezza pari a quella definita nella nota PG/2009/0041570 del 18/02/2009 della Regione Emilia-Romagna “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative”. 3. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle Tavole del PSC, del RUE, riportate nella tabella allegata in nota¹¹, ovvero	SI ACCOGLIE Correggendo l’articolo eliminando l’affermazione che dichiara la rappresentazione degli elettrodotti di potenza pari a 15 kV nella cartografia del RUE. Inoltre l’articolo è stato integrato con una nota in cui viene riportata la tabella recante le fasce di rispetto/attenzione fornita da Terna. Si sottolinea che l’art. 3.8.8 del PSC fa riferimento ad una potenza di 132 kV.

¹⁰ In fase di valutazione, la fascia di attenzione per gli elettrodotti con tensione pari o a 380 Kw è pari a 74 metri per lato, così come riportato nella Tabella “Linee elettriche Altissima e Alta Tensione in Comune di Codigoro” – Terna S.p.a

¹¹

Valori di Dpa imperturbata, espressi in metri a destra (Dpa DX) e a sinistra (Dpa SX) dall’asse linea, degli Elettrodotti AT posizionati nel territorio Comunale interessato. Fonte Terna Spa

				elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE. 4. Ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione. L'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme del Decreto Ministeriale di cui al primo comma. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto rilasciata dall'Ente gestore dell'impianto stesso sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.	non rappresentate ma esistenti per le norme vigenti, decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE. 4. Considerato la frequenza delle variazioni di cui al comma 3 e l'assenza dell'indicazione degli elettrodotti di potenza inferiore a 132 kW , per i quali sono comunque operanti le fasce di rispetto e di attenzione definite dalle normative di settore sopraccite, per ogni richiesta di titolo abilitativo, si dovrà verificare la presenza per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione. A tal fine l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme del Decreto Ministeriale di cui al primo comma. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto rilasciata dall'Ente gestore dell'impianto stesso sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto. ovvero, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.	
E9.31	Art. 2.3.2 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Distanza dai gasdotti Integrare l'articolo come segue: <i>2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo ad una distanza inferiore ai 250 m. da un gasdotto, rappresentato o meno nella cartografia, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto</i>	ART. 2.3.2 - GASDOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA 2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo ad una distanza inferiore ai 250 m. da un gasdotto rappresentato nella cartografia ovvero , è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti	ART. 2.3.2 - GASDOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA 2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo ad una distanza inferiore ai 250 m. da un gasdotto, rappresentato o meno nella cartografia, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare l'esatta posizione, eventuali interferenze e relativi provvedimenti. Gli	

Terna S.p.A. - Linee elettriche Altissima e Alta Tensione in Comune di CODIGORO

Definizione della Distanza di Prima approssimazione IMPERTURBATA (Dpa) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008

Tensione Nominale kV	Numero N.	Denominazione	Tronco / Tratta	Tipo Linea	Tipo Palo	Comuni attraversati	Dpa in metri da asse linea
				vedi nota 1	vedi nota 2		Destra e sinistra
380	333	Porto Tolle - RA Canala	Intero tratto in Prov. FE	DT con 334	TP	Mesola - Codigoro - Massa Fiscaglia - Ostellato - Comacchio - Argenta	74
380	334	Porto Tolle - Forlì Oraziana	Intero tratto in Prov. FE	DT con 333	TP	Mesola - Codigoro - Massa Fiscaglia - Ostellato - Comacchio - Argenta	74
132	123	Tresigallo - Codigoro	Intera linea	ST	TP	Tresigallo - Iolanda di Savoia - Codigoro	16
132	134	Volania - Canneviè	Intera linea	ST	TP e TB	Comacchio - Lago Santo - Codigoro	16
132	135	Canneviè - Cà Tiepolo deriv. Conserve Italia	da Canneviè al palo 74	ST	TP e TB	Codigoro - Mesola	16
			da palo 21 a Conserve Italia	ST	TP	Codigoro	16
132	794	Codigoro - Volania	Intera linea	ST	TP	Codigoro - Massa Fiscaglia - Lagosanto - Codigoro	16
132	855	Codigoro - Ariano	Intera linea	ST	TP	Codigoro - Mesola	15
Note: 1 - Tipo di Linea: ST = Semplice terna - DT = Doppia terna 2 - Tipo di palo: Delta (linee ST a 380 kV) - Delta (linee 220 kV) - Delta serie 220 kV (linee ex 220 kV) - TP = Troncopiramidale - TP serie 220 kV (in linee ex 220 kV) -TB = Pali tubolari ** - Il valore di Dpa non è riportato perché questi tronchi sono da trattare come "Casi Complessi" ai sensi del DM 29 maggio 2008							

			con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare l'esatta posizione , eventuali interferenze e relativi provvedimenti. Gli elaborati di progetto dovranno rappresentare il gasdotto, nella sua esatta posizione rispetto l'area di intervento, eventuali opere accessorie di sicurezza e recare le quote delle distanza delle opere di progetto dal gasdotto.		elaborati di progetto dovranno rappresentare il gasdotto, nella sua esatta posizione rispetto l'area di intervento, eventuali opere accessorie di sicurezza e recare le quote delle distanza delle opere di progetto dal gasdotto.	
E9.32	Art. 2.3.3 co 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Fascia di rispetto dei depuratori Inserire opportune correzioni al fine di migliorare le condizioni di salubrità. 1. Nella Tavole del RUE sono individuati gli impianti di depurazione comunali e la relativa zona fascia di rispetto, 3. Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell'ambito dalla fascia di rispetto, nei limiti e alle condizioni in cui tali interventi	ART. 2.3.3 - DEPURATORI E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO 1. Nella Tavole del RUE sono individuati gli impianti di depurazione comunali e la relativa zona di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa costituisce il campo di applicazione dell'Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04/02/1977. 2. In tale fascia sono vietati interventi di NC e RI di edifici. È ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici. 3. Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell'ambito di rispetto, nei limiti e alle condizioni in cui tali interventi siano consentiti ai sensi delle norme di zona in cui ricadono.	ART. 2.3.3 - DEPURATORI E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO 1. Nella Tavole del RUE sono individuati gli impianti di depurazione comunali e la relativa zona fascia di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa costituisce il campo di applicazione dell'Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04/02/1977. 2. In tale fascia sono vietati interventi di NC e RI di edifici. È ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici. 3. Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell'ambito della fascia di rispetto, nei limiti e alle condizioni in cui tali interventi siano consentiti ai sensi delle norme di zona in cui ricadono.	
RA 4	NTA del RUE Art. 2.3.4	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Per quanto concerne le disposizioni in materia di Emissione Radio e Televisiva si ritiene opportuno tener conto delle seguenti considerazioni ai fini dell'approvazione del RUE. - Si prende atto che in tavola 0.6 del PSC sono state cartografate le aree vietate di cui all'art. 4 del PLERT, entrato in vigore il 23/06/2010, ed anche le aree sconsigliate di cui all'art. 5 come prescrive l'art. 6 comma 1 del piano stesso. Si rileva però che quanto riportato nelle Norme di attuazione del RUE al TITOLO 2.3 – RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI ART. 2.3.4 - IMPIANTI FISSI DI EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA reca ancora dei riferimenti alla D.G.R. 197/01 che è invece stata sostituita dalla D.G.R. 1138/08 e pertanto si invita ad adeguare in tal senso il disposto.	ART. 2.3.4 - IMPIANTI FISSI DI EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA 1. Gli interventi di installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti di trasmissione radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000 e s.m.i., della relativa "Direttiva per l'applicazione", di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 nonché dello specifico Piano provinciale di settore. 2. La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio-televisiva è ammessa esclusivamente nei siti individuati dall'apposito Piano provinciale, il quale disciplina inoltre la conferma ovvero il risanamento o la delocalizzazione di quelli preesistenti. Per ogni impianto di emittenza approvato dal Piano Provinciale si determina una fascia di rispetto di m. 300, che costituisce il campo di applicazione delle norme del Capo II della L.R. 30/2000 e s.m.i. e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001. In tale fascia non sono ammessi nuovi insediamenti a destinazione residenziale o a servizi collettivi.	ART. 2.3.4 - IMPIANTI FISSI DI EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA 1. Gli interventi di installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti di trasmissione radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000 e s.m.i., della relativa "Direttiva per l'applicazione", di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 D.G.R. 1138/08 , nonché dello specifico Piano provinciale di settore. 2. La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio-televisiva è ammessa esclusivamente nei siti individuati dall'apposito Piano provinciale, il quale disciplina inoltre la conferma ovvero il risanamento o la delocalizzazione di quelli preesistenti. Per ogni impianto di emittenza approvato dal Piano Provinciale si determina una fascia di rispetto di m. 300, che costituisce il campo di applicazione delle norme del Capo II della L.R. 30/2000 e s.m.i. e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 D.G.R. 1138/08 . In tale fascia non sono ammessi nuovi insediamenti a destinazione residenziale o a servizi collettivi.	SI ACCOGLIE aggiornando l'articolo facendo riferimento alla D.G.R. 1138/08 che sostituisce la D.G.R. 197/01
E9.33	Art. 3.1.4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Distanze 3 Esplicitare l'esclusione dei corpi aggettanti meno	ART. 3.1.4 - DEROGHE ALLE DISTANZE 1. Sono consentiti interventi in deroga ai distacchi e alle distanze precedentemente prescritti, fatte salve le norme del Codice Civile, del Codice della Strada e le eventuali disposizioni	ART. 3.1.4 - DEROGHE ALLE DISTANZE 1. Sono consentiti interventi in deroga ai distacchi e alle distanze precedentemente prescritti, fatte salve le norme del Codice Civile, del Codice della Strada e le eventuali disposizioni	

			di 1,5, esclusi dalla definizione di sagoma; Aggiungere deroga alle distanze in caso di prolungamento di pareti esistenti	del POC, nei casi seguenti: 	del POC, nei casi seguenti: - in caso di prolungamento di pareti esistenti; - nei casi di elementi aggettanti per non più di 1,50 m.	
E9.34	Art. 3.1.4 co 2 NTA RUE L.R. 15/2013	Art. 11 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Distanze 4 Recepire deroga alle distanze introdotte dalla LR 15/2013 Art. 11: 2. <i>Al fine di favorire il miglioramento del <u>rendimento energetico</u> del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):</i> a) <i>i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:</i> 1) <i>per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;</i> 2) <i>per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;</i> b) <i>è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle <u>distanze</u> minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.</i> 3. <i>La legge regionale in materia di riduzione del rischio sismico prevede misure di incentivazione degli interventi per migliorare la <u>sicurezza sismica</u> del patrimonio edilizio esistente.</i>		ART. 3.1.4 - DEROGHE ALLE DISTANZE 2. Per Interventi tesi a favorire il miglioramento del rendimento energetico finalizzati ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.	
E9.35	TITOLO 3.2 Art. 3.2.1 co. 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Prevedere la possibilità di riclassificare le categorie di tutela dei singoli immobili, sulla base di approfondimento/aggiornamento del QC		ART. 3.2.1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 6. Fatte salve le individuazioni e le categorie riportate nella cartografia del RUE, qualora si rilevi che l'effettivo stato di conservazione dell'immobile non sia congruente con le disposizioni di tutela riportate nei successivi articoli, il proprietario potrà proporre una diversa categoria d'intervento con le	Vedi osservazione P5, P11, P14, P20

					modalità dell'art. 3.2.3, comma 1, in sede di proposta di intervento edilizio.	
E9.36	Art. 3.2.2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Categorie d'intervento nel CS Va consentito l'intervento MS anche per le categorie CI1 per edifici di rilevante valore artistico e monumentale e CI5 per edifici e manufatti incongrui	ART. 3.2.2 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA - CATEGORIE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELL' AMBITO CENTRO STORICO 2. Le categorie di intervento (CI) ammesse per ciascuno dei gruppi individuati al comma precedente, così come individuate nelle Tavole T.5, T.6, T.7 del RUE sono: - CI1: Manutenzione ordinaria MO, Restauro scientifico RS, Cambio d'uso CD. - CI5: Manutenzione ordinaria MO, Demolizione D.	ART. 3.2.2 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA - CATEGORIE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELL' AMBITO CENTRO STORICO 2. Le categorie di intervento (CI) ammesse per ciascuno dei gruppi individuati al comma precedente, così come individuate nelle Tavole T.5, T.6, T.7 del RUE sono: - CI1: Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Restauro scientifico RS, Cambio d'uso CD. - CI5: Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Demolizione D.	Vedi osservazione P5_Minguzzi, P11_Ferretti, P14_Barillani, P20_Finessi
E9.37	Art. 3.2.4 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiungere i riferimenti ai Decreti e alle Leggi specifiche cui sono soggetti gli immobili di cui alla lettera a. del comma 2	ART. 3.2.4 - IMMOBILI TUTELATI 2. All'esterno dei centri storici, il RUE individua, per ciascuno dei gruppi individuati al comma precedente, la seguente ulteriore classificazione funzionale alla determinazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli edifici. a. immobili soggetti a vincolo monumentale da decreto o legge specifica - Manutenzione ordinaria MO, Restauro scientifico RS, Cambio d'uso CD. <i>Immobili: Abbazia di Pomposa</i> - Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Restauro e risanamento conservativo RRC, Cambio d'uso CD. <i>Immobili:</i> <i>Ex Zuccherificio Eridania – Codigoro</i> <i>Torre della Finanza – Volano</i> <i>Chiavica dell'Agrifoglio - Loc. Tamarisara</i> <i>Fabbricato CRAL Impianto idrovoro di Codigoro</i> <i>Cimitero di Mezzogoro</i>	ART. 3.2.4 - IMMOBILI TUTELATI 2. All'esterno dei centri storici, il RUE individua, per ciascuno dei gruppi individuati al comma precedente, la seguente ulteriore classificazione funzionale alla determinazione delle categorie di intervento ammesse per i singoli edifici. a. immobili soggetti a vincolo monumentale da decreto o legge specifica - Manutenzione ordinaria MO, Restauro scientifico RS, Cambio d'uso CD. <i>Immobili: Abbazia di Pomposa (L. 2501/1960n. 8, DM 9 agosto 1993)</i> - Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Restauro e risanamento conservativo RRC, Cambio d'uso CD. <i>Immobili:</i> <i>Ex Zuccherificio Eridania – Codigoro (DM 11 dicembre 1989)</i> <i>Torre della Finanza – Volano (DM 7 agosto 1995)</i> <i>Chiavica dell'Agrifoglio - Loc. Tamarisara (Atto del Soprintendente Regionale n. 127 del 16 gennaio 2003)</i> <i>Fabbricato CRAL Impianto idrovoro di Codigoro (Decreto del Direttore Regionale 8 marzo 2007)</i> <i>Cimitero di Mezzogoro (Decreto del Direttore Regionale 13 dicembre 2007)</i> <i>Per i beni sopra elencati (comma 2 lettera a.), valgono le specifiche disposizione derivanti da Legge o Decreto.</i>	
E9.38	Art. 3.2.4 co 3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Corti Agricole di interesse storico Esplicitare la possibilità di NC con PSA, modificando come segue: Nel territorio rurale, contestualmente al recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali superfetazioni, baracche, concimaie e simili;	ART. 3.2.4 - IMMOBILI TUTELATI 3. Nel territorio rurale, contestualmente al recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali superfetazioni, baracche, concimaie e simili; qualora si tratti di manufatti legittimati ed abbiano un'altezza utile netta media superiore a m. 2,50 essi potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori pertinenziali dell'edificio tutelato. I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità	ART. 3.2.4 - IMMOBILI TUTELATI 3. Nel territorio rurale, contestualmente al recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali superfetazioni, baracche, concimaie e simili; qualora si tratti di manufatti legittimati ed abbiano un'altezza utile netta media superiore a m. 2,50 essi potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori pertinenziali dell'edificio tutelato. I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità	Vedi osservazione P9_Guidi

			qualora si tratti di manufatti legittimati ed abbiano un'altezza utile netta media superiore a m. 2,50 essi potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori pertinenziali dell'edificio tutelato. I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di RE, D o NC (ampliamento) e sono altresì ammessi interventi di NC nell'ambito delle aree di pertinenza, nel rispetto nei limiti in cui tali interventi siano ammessi dalle norme di zona ambito; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati (materiali, finiture) a quelle del fabbricato tutelato e sono soggetti a parere preventivo della CQAP.	edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di RE, D o NC (ampliamento) nei limiti in cui tali interventi siano ammessi dalle norme di zona; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati (materiali, finiture) a quelle del fabbricato tutelato e sono soggetti a parere preventivo della CQAP.	edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di RE, D o NC (ampliamento) e sono altresì ammessi interventi di NC nell'ambito delle aree di pertinenza, nel rispetto nei limiti in cui tali interventi siano ammessi dalle norme di zona ambito; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati (materiali, finiture) a quelle del fabbricato tutelato e sono soggetti a parere preventivo della CQAP.	
E10.3	NTA del RUE Titolo 3.2, art. 3.2.5	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 3 – Titolo 3.2, art. 3.2.5, destinazione d'uso ammesse, punto 1, lettera g8, per quanto riguarda gli spettacoli viaggianti si ritiene necessario escludere dal centro storico il circo con animali	ART. 3.2.5 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE 1. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito Centro storico sono le seguenti: a1 (residenza), a2 (residenza collettiva non turistica), b1 (esercizi commerciali di vicinato), b2 (pubblici esercizi), b3 (studi professionali e piccoli uffici in genere), b4 (attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto), b5 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli), b7 (artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale in ambiente urbano), b8 (attività di parcheggio), b9 (commercio al dettaglio su aree pubbliche), c1 (medio-piccole strutture di vendita), c6 (attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto), c8 (attività sanitarie ed assistenziali), c9 (Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca), e1 ed e2 (attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere), f1, f2, f3, f4 (attività e servizi di interesse collettivo), g1 (mobilità), g3 (reti tecnologiche e relativi impianti), g8 (mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti), g11 (opere per la tutela idrogeologica).	ART. 3.2.5 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE 1. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito Centro storico sono le seguenti: a1 (residenza), a2 (residenza collettiva non turistica), b1 (esercizi commerciali di vicinato), b2 (pubblici esercizi), b3 (studi professionali e piccoli uffici in genere), b4 (attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto), b5 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli), b7 (artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale in ambiente urbano), b8 (attività di parcheggio), b9 (commercio al dettaglio su aree pubbliche), c1 (medio-piccole strutture di vendita), c6 (attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto), c8 (attività sanitarie ed assistenziali), c9 (Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca), e1 ed e2 (attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere), f1, f2, f3, f4 (attività e servizi di interesse collettivo), g1 (mobilità), g3 (reti tecnologiche e relativi impianti), g8 (mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti, escluso il circo con animali), g11 (opere per la tutela idrogeologica).	SI ACCOGLIE Integrando l'articolo
E9.39	Art. 3.2.6 NTA RUE DL 69/2013	Servizio Urbanistica DL 69/2013 convertito L 98/2013:	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modifica di sagoma con SCIA Inserire un rimando alla Tavola che individua le zone all'interno del CS ove è escluso l'intervento di ricostruzione con modifica di sagoma mediante SCIA e recepire il testo dell'art. 30 co 1 lett. f del DL 69/2013 come convertito dalla L		ART. 3.2.6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE NEL CENTRO STORICO 6. Per gli immobili classificati CI1 e CI2, così come cartografati nelle Tavole T5, T6 e T7 del RUE, non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne al CS, gli interventi cui	

			98/2013: 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.		è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.	
P15	ART. 3.2.8 RUE	Barillani Silvio	Prot. 10318 Data 04/06/2013 2 - Propone di considerare parete finestrata solo il tratto di parete ai margini della veduta o finestra per m. 3 da ogni lato e, di conseguenza, una modifica all'articolo contenuto nel RUE relativo alle distanze tra edifici.			2 - NON SI ACCOGLIE Ai fini del rispetto delle norme relative alle distanze tra edifici si considera finestrata la porzione di parete ricompresa entro un raggio orizzontale di 10 m dall'interasse dell'apertura, ridotto verticalmente a 1 m sotto il bancale. Sono fatte salve le distanze minime prescritte dal Codice Civile per le costruzioni in aderenza.
E9.40	Art. 3.2.9 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Pavimentazioni prospicienti strade storiche Chiarire le modalità di accordo con gli uffici comunali, proponendo di sottoporle al parere della CQAP	ART. 3.2.9 - VIABILITÀ STORICA URBANA 2. Per i punti a. e b. di cui al comma 1: Si tratta dei tracciati storici che hanno determinato la morfologia dell'impianto urbano e territoriale. La disciplina di tutela attiene dunque ai tracciati di matrice storica e all'edificato che su di essi insiste. La viabilità storica urbana va tutelata sia per quanto concerne il tracciato sia per quanto riguarda l'arredo e le pertinenze. Le pavimentazioni esterne degli spazi comuni collettivi che si attestano sulla viabilità storica dovranno essere realizzate in accordo con gli Uffici comunali preposti. È da escludere l'istallazione di impianti tecnologici (condizionatori, pannelli fotovoltaici, ecc) visibili dalla pubblica via, salvo l'inattuabilità di soluzioni alternative che dovrà essere opportunamente documentata.	ART. 3.2.9 - VIABILITÀ STORICA URBANA 2. Per i punti a. e b. di cui al comma 1: Si tratta dei tracciati storici che hanno determinato la morfologia dell'impianto urbano e territoriale. La disciplina di tutela attiene dunque ai tracciati di matrice storica e all'edificato che su di essi insiste. La viabilità storica urbana va tutelata sia per quanto concerne il tracciato sia per quanto riguarda l'arredo e le pertinenze. Le pavimentazioni esterne degli spazi comuni collettivi che si attestano sulla viabilità storica dovranno essere realizzate in accordo con gli Uffici comunali preposti. sottoposte al parere della CQAP. È da escludere l'istallazione di impianti tecnologici (condizionatori, pannelli fotovoltaici, ecc) visibili dalla pubblica via, salvo l'inattuabilità di soluzioni alternative che dovrà essere opportunamente documentata.	
E9.41	Art. 3.2.10 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013	ART. 3.2.10 - CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 1. Le norme di cui al presente articolo si	ART. 3.2.10 - CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 1. Le norme di cui al presente articolo si	

			Criteri d'intervento nei CS L'articolo ha i contenuti tipici di un Documento guida CQAP, è opportuno declassare ad indirizzi i contenuti prescrittivi.	applicano agli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC e dal RUE e a quelli di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dal RUE, siano essi inclusi nel Centro storico o ricadano nel restante territorio urbano o urbanizzabile o nel territorio rurale, nonché a tutti gli altri edifici compresi nel centro storico, di cui all'art. 3.2.2.	applicano agli costituiscono indirizzo per gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC e dal RUE e a quelli di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dal RUE, siano essi inclusi nel Centro storico o ricadano nel restante territorio urbano o urbanizzabile o nel territorio rurale, nonché a tutti gli altri edifici compresi nel centro storico, di cui all'art. 3.2.2.	
E9.42	Art. 3.3.1 co 1 NTA RUE Art. 3.3.6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Auc3 Assoggettati a PUA POC. (vedi anche art. 3.3.6)	ART. 3.3.1 - ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 1. Gli ambiti urbani identificati dal PSC come "consolidati" sono articolati nelle Tavole del RUE nei seguenti sub-ambiti urbanistici: Auc3 zone "edificate di completamento". Sono le zone a prevalente destinazione residenziale, caratterizzate dalla presenza di lotti liberi destinati alla nuova edificazione. Le zone di cui al presente articolo sono assoggettate a PUA. Tali sub ambiti sono oggetto di disciplina particolareggiata di cui all'art. 3.3.6. ART. 3.3.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA - SUB-AMBITO AUC3 Nel Sub ambito AUC 3 le aree sono assoggettate a PUA. I parametri dimensionali saranno modulati in sede di POC.	ART. 3.3.1 - ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 1. Gli ambiti urbani identificati dal PSC come "consolidati" sono articolati nelle Tavole del RUE nei seguenti sub-ambiti urbanistici: Auc3 zone "edificate di completamento". Sono le zone a prevalente destinazione residenziale, caratterizzate dalla presenza di lotti liberi destinati alla nuova edificazione. Le zone di cui al presente articolo sono assoggettate a PUA POC. Tali sub ambiti sono oggetto di disciplina particolareggiata di cui all'art. 3.3.6. ART. 3.3.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA - SUB-AMBITO AUC3 Nel Sub ambito AUC 3 le aree sono assoggettate a PUA programmazione nel POC e successiva attuazione tramite PUA. I parametri dimensionali saranno modulati in sede di POC.	
E9.43	Art. 3.3.2 co. 3	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Inserire al comma 3, tra gli usi considerati compatibili se già in essere alla data di adozione delle norme, l'uso d8b	ART. 3.3.2 - DESTINAZIONI D'USO NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 3. Sono considerati infine compatibili i seguenti ulteriori tipi d'uso, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, e fino ad un eventuale cambio d'uso verso uno dei precedenti tipi d'uso:	ART. 3.3.2 - DESTINAZIONI D'USO NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 3. Sono considerati infine compatibili i seguenti ulteriori tipi d'uso, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, e fino ad un eventuale cambio d'uso verso uno dei precedenti tipi d'uso: (d8b) clinica veterinaria.	
P22	ART. 4.2.9 e ART. 3.3.2 RUE T.1 RUE	Caldarelli Dr. Andrea	Prot. 10627 Data 10/06/2013 Rileva che nella normativa non sono disciplinate le 2 diverse categorie di cliniche veterinarie. Propone dunque una modifica alle norme consentendo l'insediamento di cliniche veterinarie per animali da compagnia anche all'interno dell'ambito urbano consolidato.			SI ACCOGLIE Correggendo l'articolo 4.2.9 del RUE secondo le indicazioni fornite in sede di osservazione da parte dell'AUSL. Inoltre si inserisce l'uso d8b cliniche veterinarie tra gli usi consentiti all'interno dei ambiti urbani consolidati di cui all'art. 3.3.2 del RUE. Modifica elaborato Testo RUE - ART. 3.3.2 RUE
E9.44	Art. 3.3.3 co. 2 NTA del RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 AUC Richiamare la prescrizione della SP 40% inserita all'art. 7.7 co. 6	ART. 3.3.3 - INTERVENTI AMMESSI 1. Nei sub-ambiti Auc1, Auc2, Auc3, Auc4 di cui all'art. 3.3.1 comma 1, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascun sub-ambito, e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 1.6, sono sempre ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RS, RRC, RE, NC, D. È ammesso inoltre l'intervento CD (cambio d'uso) limitatamente agli usi previsti ovvero compatibili ai sensi dell'art. 3.3.2 comma 1.	ART. 3.3.3 - INTERVENTI AMMESSI 1. Nei sub-ambiti Auc1, Auc2, Auc3, Auc4 di cui all'art. 3.3.1 comma 1, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascun sub-ambito, e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 1.6, sono sempre ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RS, RRC, RE, NC, D. È ammesso inoltre l'intervento CD (cambio d'uso) limitatamente agli usi previsti ovvero compatibili ai sensi dell'art. 3.3.2 comma 1.	

					2. Come disciplinato nel successivo art. 7.7 co. 6, per tutti gli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento per gli Ambiti Urbani Consolidati a destinazione prevalentemente residenziale deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (S.P.) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici.	
RC4	NTA del RUE Art. 3.3.6	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 4 VALUTAZIONE – AMBITO URBANO CONSOLIDATO In relazione a quanto riportato al punto 11 della relazione di chiarimento, si condivide quanto chiarito dal Comune in merito alla necessità di assoggettare a Valsat i PUA in ambito urbano consolidato (sub-ambiti AC3), previo inserimento nel POC, e <u>si raccomanda</u> di adeguare conformemente la tabella di pag.12 della Valsat del RUE, specificando il rimando a tali fasi di pianificazione delle valutazioni ambientali.	ART. 3.3.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA - SUB-AMBITO AUC3 Nel Sub ambito AUC 3 le aree sono assoggettate a PUA. I parametri dimensionali saranno modulati in sede di POC. Per gli interventi di NC e RE la distanza minima dal ciglio stradale, di cui all'art. 3.1.2, può essere ridotta, previo parere preventivo, per riprendere l'allineamento prevalente consolidato. Nelle aree in cui gli strumenti attuativi non siano ancora approvati, sono comunque ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC; • demolizione senza ricostruzione. Il PUA può essere sottoposto a varianti, con possibilità di modifica del soggetto attuatore, che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni delle dotazioni di aree per attrezzature collettive e della superficie permeabile complessivamente prevista.	ART. 3.3.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA - SUB-AMBITO AUC3 Nel Sub ambito AUC 3 le aree sono assoggettate a PUA programmazione nel POC e successiva attuazione tramite PUA. I parametri dimensionali saranno modulati in sede di POC. Per gli interventi di NC e RE la distanza minima dal ciglio stradale, di cui all'art. 3.1.2, può essere ridotta, previo parere preventivo, per riprendere l'allineamento prevalente consolidato. Nelle aree in cui gli strumenti attuativi non siano ancora approvati, sono comunque ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC; • demolizione senza ricostruzione. Il PUA può essere sottoposto a varianti, con possibilità di modifica del soggetto attuatore, che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni delle dotazioni di aree per attrezzature collettive e della superficie permeabile complessivamente prevista.	SI ACCOGLIE In merito alla richiesta di precisare se gli interventi soggetti a PUA in Ambito urbano consolidato, definiti come sub-ambiti AC3 dal RUE, richiamati nella tabella di pag. 12 della Valsat, debbano essere programmati nel POC e quindi assoggettati a specifica Valsat, si chiarisce che ai sensi dell'art. 3.3.6 co delle NTA del RUE essi sono da assoggettate a PUA, previo definizione dei parametri dimensionali in sede di POC. Lo stesso articolo per altro non definisce i parametri necessari per le trasformazioni urbanistiche quali: indici edificatori, distanze minime, limiti di altezza, ecc. Pertanto si rende indispensabile il previo inserimento nel POC. Analoga considerazione può svolgersi in relazione a tutti gli ambiti del territorio potenzialmente urbanizzabile la cui trasformazione va programmata nei POC, di seguito richiamati: – Ambiti da riqualificare di cui all'art. 3.4; – Ambiti per novi insediamenti urbani di cui all'art. 3.5; Nuovi Ambiti specializzati per attività produttive di cui all'art. 3.7.
E9.45	Art. 3.4.1 co 2 e 3 NTA RUE LR 15/2013	Servizio Urbanistica art. 8 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Ambiti da Riqualificare Rivalutare parere in Giunta del 11.06.2013 sulla osservazione P1_Pasini alla luce art. 8 LR 15/2013, che recita: <i>“1. Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:</i> <i>a) alla manutenzione straordinaria;</i> <i>b) al restauro e risanamento conservativo;</i> <i>c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC;</i> <i>d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.”</i> Si proponeva :	ART. 3.4.1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL POC 1. Per ambiti da riqualificare si intendono le parti del territorio urbanizzato che necessitano di interventi che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano. All'interno di tali aree ogni intervento è programmato dal POC e si attua previa approvazione di un PUA (Piano Urbanistico Attuativo). 2. Nelle aree comprese in zone in cui gli strumenti operativi e/o attuativi (POC e PUA) non siano previsti o non siano approvati, sono comunque ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC ;	ART. 3.4.1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL POC 1. Per ambiti da riqualificare si intendono le parti del territorio urbanizzato che necessitano di interventi che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano. All'interno di tali aree ogni intervento è programmato dal POC e si attua previa approvazione di un PUA (Piano Urbanistico Attuativo). 2. Nelle aree comprese in zone in cui gli strumenti operativi e/o attuativi (POC e PUA) non siano previsti o non siano approvati, sono comunque ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC ;	Vedi parere in Giunta del 11.06.2013 Vedi osservazione P1_Pasini

			Ammettere al co 2 il CD per usi compatibili con la residenza (cioè con gli usi ammessi in AUC), previo verifica di compatibilità con la morfologia degli immobili e con le dotazioni esistenti. Cassare il comma 3. Ammettere al co 2 la NC come ampliamento una tantum pari al 20% . Vedi art. 8 LR 15/2013 Ammettere al co 2 la RU per ambiti con ST inferiori a 1 ha.	• demolizione senza ricostruzione; 3. Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC, e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso, sono ammessi interventi edilizi di cui al precedente comma. Gli interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti nel PUA. 4. Nelle aree di proprietà pubblica gli interventi realizzati da Ente Pubblico potranno essere eseguiti anche in assenza del POC.	• demolizione senza ricostruzione; • CD per usi compatibili con la residenza, previo verifica di compatibilità con la morfologia degli immobili e con le dotazioni esistenti; • NC come ampliamento una tantum pari al 20%; • RU per ambiti con ST inferiori a 1,5 ha previa elaborazione di uno schema direttore dell’intero ambito. 3. Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC, e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso, sono ammessi interventi edilizi di cui al precedente comma. Gli interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti nel PUA. 4 3. Nelle aree di proprietà pubblica gli interventi realizzati da Ente Pubblico potranno essere eseguiti anche in assenza del POC.	
E9.46	Art. 3.5.1 NTA RUE LR 15/2013	Servizio Urbanistica art. 8 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Ambiti per nuovi insediamenti urbani Cassare il co 4 eliminando gli indici per i lotti liberi alla scadenza delle convenzioni dei PUA di attuazione dei comparti. Prevedere la vigenza prorogata degli indici dei PUA.	ART. 3.5.1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL POC 1. Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potrebbero essere interessate da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai fini dell’espansione del tessuto urbano e delle relative dotazioni territoriali. All’interno di tali aree ogni intervento è programmato dal POC e si attua previa approvazione di un PUA (Piano Urbanistico Attuativo). 2. Nelle aree comprese nelle zone inserite nel POC, prima dell’approvazione del PUA, e nelle aree comprese nelle zone in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici; • demolizione senza ricostruzione; • nuova costruzione come ampliamento della Sc esistente alla data di adozione del RUE pari al 20% una tantum; • cambio d’uso, purché l’uso di progetto sia compatibile con la destinazione urbanistica dell’ambito. 3. Fino alla data di scadenza della convenzione del Piano Urbanistico Attuativo vigente, sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali, delle relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie	ART. 3.5.1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL POC 1. Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potrebbero essere interessate da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai fini dell’espansione del tessuto urbano e delle relative dotazioni territoriali. All’interno di tali aree ogni intervento è programmato dal POC e si attua previa approvazione di un PUA (Piano Urbanistico Attuativo). 2. Nelle aree comprese nelle zone inserite nel POC, prima dell’approvazione del PUA, e nelle aree comprese nelle zone in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici; • demolizione senza ricostruzione; • nuova costruzione come ampliamento della Sc esistente alla data di adozione del RUE pari al 20% una tantum; • cambio d’uso, purché l’uso di progetto sia compatibile con la destinazione urbanistica dell’ambito. 3. Nelle aree incluse nei perimetri dei PUA fino alla data di scadenza della convenzione del Piano Urbanistico Attuativo vigente, sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali, delle relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino	

				permeabile complessiva. 4. Dopo la scadenza della convenzione, nei lotti liberi, sono ammessi gli interventi di Nuova costruzione nel rispetto di: UF max (Superficie Complessiva / Superficie Fondiaria) = 0,6 mq./mq H max = 8,50 m	diminuzioni della superficie permeabile complessiva. Dopo la scadenza della convenzione eventuali interventi dovranno comunque rispettare le previsioni urbanistiche del PUA approvato e saranno attuabili con le modalità previste dalle norme vigenti. 4. Dopo la scadenza della convenzione, nei lotti liberi, sono ammessi gli interventi di Nuova costruzione nel rispetto di: UF max (Superficie Complessiva / Superficie Fondiaria) = 0,6 mq./mq H max = 8,50 m	
E10.4	Art. 3.5.1 delle NTA del RUE	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 4 – Titolo 3.5, art. 3.5.1, Ambiti per nuovi insediamenti urbani, punto 1, si ritiene necessario per gli ambiti per nuovi insediamenti urbani, se previsti in zone di frangia urbana a contatto diretto con le aree agricole, prevedere una idonea fascia di rispetto con eventuale adeguata barriera di mitigazione per limitare gli effetti delle attività agricole (trattamenti – concimazioni)			NON SI ACCOGLIE Le condizioni di sostenibilità degli ambiti di trasformazione la cui attuazione è subordinata alla programmazione nel POC e successiva definizione di dettaglio nell’ambito di un PUA vanno definite nei suddetti strumenti
A2	NTA del RUE Titolo 3.6	C.N.A.	Prot. 10676 Data 10/06/2013 Osservazione relative a: “Titolo 3.6 – ambiti specializzati per attività produttive”. Si propone: a) di eliminare, per la residenza, il limite della quota percentuale, o in subordine che la quota di residenza non sia superiore alla Sc dell’attività, con un limite massimo di 200 mq; b) che alloggi superiori al primo siano adeguatamente giustificati; c) la cancellazione dell’obbligo di registrare e trascrivere il vincolo di pertinenza, è possibile assumere ugualmente un adeguato grado di tutela con prescrizione nel titolo edilizio; di cancellare l’ultimo comma (c5) dell’art. 3.6.2 delle NTA del RUE.			a) NON SI ACCOGLIE b) NON SI ACCOGLIE c) NON SI ACCOGLIE d) NON SI ACCOGLIE
E10.5	NTA del RUE Art. 3.6.2	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 5 – titolo 3.6, art. 3.6.2. Destinazione d’uso degli ambiti specializzati per attività produttive. Premessa l’eliminazione degli usi d4, d5, d6, d7 (biogas) di cui al punto 1, si ritengono destinazioni incompatibili dal punto di vista igienico – sanitario anche gli usi b1, b2, b3, c1, c2, c3, c6, e1, f4, inoltre gli usi c4, c5, c7, c9, g6, ammessi solo se già legittimamente in essere, con esclusione di previsioni interventi POC	ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d2. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi</i> <i>d3. Attività estrattive,</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione,	ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d2. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi</i> <i>d3. Attività estrattive, nei limiti previsti dal PAE vigente;</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali	SI ACCOGLIE PARZIALMENTE modificando l’articolo: - eliminando l’ammissibilità per gli usi: d4) d5) e1); - mantenendo la possibilità di prevedere le attività d6) b2) e b3) (considerate comunque ammissibili perché compatibili) - confermando l’uso d7), come definito al comma 4 e gli usi b1), c1), c2) e c3) (inserito in elenco in fase di osservazione) limitatamente al non alimentare; - confermando gli usi c6) c7) (inserito in elenco in fase di osservazione) e f4) limitatamente alle attività; - integrando l’elenco con gli usi c4), c5) e c9). Si sottolinea inoltre che per gli usi:

			conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale - d4.4 coltivazione in serre fisse d5. Attività di allevamento industriale d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici b6. Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b5) b8. Attività di parcheggio c3. Grandi strutture di vendita c6. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto 2. Sono inoltre consentiti i seguenti tipi d'uso: b1. Esercizi commerciali di vicinato b2. Pubblici esercizi b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli c1. Medio-piccole strutture di vendita (c1.a = alimentari, c1.n = non alimentari) c2. Medio-grandi strutture di vendita (c2.a = alimentari, c2.n = non alimentari) e1. Attività ricettive alberghiere f3. Parcheggi pubblici in sede propria f4. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo g1. Mobilità g2. Distribuzione carburanti per uso autotrazione g3. Reti tecnologiche e relativi impianti g4. Impianti per l'ambiente g5. Impianti di trasmissione (via etere). 3. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell'ambito di interventi specificamente previsti nel POC: c4. Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico c5. Attività espositive, fieristiche, congressuali c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto c9. Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile. 4. È inoltre possibile collocare in tali ambiti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sovraordinata vigente in materia (DM 387/2003, DM 28/2012). 5. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza)	d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale d4.4 coltivazione in serre fisse d5. Attività di allevamento industriale d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici b6. Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b5) b8. Attività di parcheggio e3. Grandi strutture di vendita c6. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in presenza delle dotazioni minime necessarie) g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile. 2. Sono inoltre consentiti i seguenti tipi d'uso: b1. Esercizi commerciali di vicinato b2. Pubblici esercizi b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli c1. Medio-piccole strutture di vendita (c1.a = alimentari, c1.n = non alimentari) c2. Medio-grandi strutture di vendita (c2.a = alimentari, c2.n = non alimentari) e1. Attività ricettive alberghiere f3. Parcheggi pubblici in sede propria f4. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo g1. Mobilità g2. Distribuzione carburanti per uso autotrazione g3. Reti tecnologiche e relativi impianti g4. Impianti per l'ambiente g5. Impianti di trasmissione (via etere). 3. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell'ambito di interventi specificamente previsti nel POC: c3. Grandi strutture di vendita nei limiti previsti dal POC vigente c4. Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico c5. Attività espositive, fieristiche, congressuali c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in assenza delle dotazioni minime necessarie)	- c3. Grandi strutture di vendita nei limiti previsti dal POC vigente - c4. Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico - c5. Attività espositive, fieristiche, congressuali - c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto - c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in assenza delle dotazioni minime necessarie) - c9. Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca se non già in essere, il cambio d'uso dovrà essere previsto nel POC, in quanto, in tale strumento, è possibile compiere le necessarie valutazioni di sostenibilità.
--	--	--	---	---	--

			limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza. 6. All'interno degli ambiti specializzati per attività produttive in contesti a destinazione prevalentemente residenziale di cui all'art. 3.6.1 comma 3 , sono esclusi i seguenti usi: d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali d3. Attività estrattive d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a: - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale d5. Attività di allevamento industriale d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici d7. Impianti di produzione e commercializzazione di energia g4. Impianti per l'ambiente	c9. Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile. 4. È inoltre possibile collocare in tali ambiti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sovraordinata vigente in materia (DM 387/2003, DM 28/2012) . 5. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 40 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza. 6. All'interno degli ambiti specializzati per attività produttive in contesti a destinazione prevalentemente residenziale di cui all'art. 3.6.1 comma 3 , sono esclusi i seguenti usi: d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali d3. Attività estrattive d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a: - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale d5. Attività di allevamento industriale d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici d7. Impianti di produzione e commercializzazione di energia g4. Impianti per l'ambiente
--	--	--	--	--

a) Art. 3.6.1 co 2 NTA RUE b) Art. 4.1.2 co 4 e 5 NTA RUE c) Art. 15 delle NTA del PAE 2009-2029	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Premessa la contraddizione tra la classificazione come zona produttiva (art- 3.6.1) e la collocazione della disciplina negli articoli del territorio rurale (art. 4.1.2), che va sistemata riportando i commi dell'art. 4.1.2 all'art. 3.6.1, va cmq Verificata la disciplina degli edifici realizzati come strumentali alla cava in epoca successiva alla coltivazione. Si rileva che essendo il PAE un piano di settore con una precisa valenza temporale, le capacità edificatorie da esso previste siano da considerarsi a termine (come per il POC). Inoltre è opportuno verificare se l'uso a scopo turistico ricettivo degli immobili realizzati, prefigurati dai documenti allegati ai piani di sistemazione finale delle aree interessate dall'attività estrattiva, risulti ammissibile dai vigenti strumenti urbanistici, (attualmente pare di no, né dal PSC approvato nè dal RUE adottato). Il RUE va predisposto di conseguenza. Vedi lettera B della tabella dell'art. 4.1.3 Aree PAE a) 2. La tavola del RUE: Tavola T3 – Caprile, Italba, Pontelangorino, Torbiera, scala 1: 5000 individua come ambiti per attività produttive anche le aree destinate alle attività estrattive situate in località Caprile. Tali aree sono disciplinate dagli strumenti di settore: PIAE della Provincia di Ferrara e PAE del Comune di Codigoro. b) 2. Sono inoltre consentiti (in territorio rurale), solo in quanto preesistenti, oppure in quanto considerati compatibili in determinati casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nei limiti specificati ai seguenti articoli, i seguenti ulteriori usi: ... b2 (pubblici esercizi), ... 4. In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale 5. In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale. 6. <i>Previo programmazione nel POC è altresì ammessa la conversione ad usi di tipo turistico,</i>	ART. 3.6.1 - ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, totalmente o prevalentemente edificate o in corso di edificazione. 2. La tavola del RUE: Tavola T3 – Caprile, Italba, Pontelangorino, Torbiera, scala 1: 5000 individua come ambiti per attività produttive anche le aree destinate alle attività estrattive situate in località Caprile. Tali aree sono disciplinate dagli strumenti di settore: PIAE della Provincia di Ferrara e PAE del Comune di Codigoro. 3. Le tavole del RUE individuano con apposita grafia gli ambiti specializzati per attività produttive inseriti all'interno di porzioni del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale.	ART. 3.6.1 - ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, totalmente o prevalentemente edificate o in corso di edificazione. 2. La tavola del RUE: Tavola T3 – Caprile, Italba, Pontelangorino, Torbiera, scala 1: 5000 individua come ambiti per attività produttive anche le aree destinate alle attività estrattive situate in località Caprile. Tali aree sono disciplinate dagli strumenti di settore limitatamente alla durata dell'attività estrattiva: PIAE della Provincia di Ferrara e PAE del Comune di Codigoro. 3. Le tavole del RUE individuano con apposita grafia gli ambiti specializzati per attività produttive inseriti all'interno di porzioni del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. 4. In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale 5. In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale per gli interventi ordinari. 6. Previa programmazione nel POC è altresì ammessa la conversione di tale aree ad usi compatibili col contesto con finalità turistico-ricettive e sportivo-ricreative, compatibili col contesto. ART. 4.1.2 - USI PREVISTI E CONSENTITI 4. In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale 5. In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale. 6. 4 Le disposizioni che regolano gli interventi nel territorio rurale sono così articolate:	
--	------------------------------------	--	--	--	--

			<i>ricettive ricreative e sportive, compatibili col contesto.</i> c) Art. 15 (PAE) – Interventi consentiti Nelle aree di intervento individuate dal presente Piano, è consentita l’installazione di cave per l’estrazione di materiali sabbiosi e/o argillosi e dei relativi impianti fissi o mobili indispensabili alle operazioni di cava. E’ altresì consentita la costruzione di <u>fabbricati per il personale di sorveglianza e per la custodia di automezzi</u> o di eventuali altre apparecchiature. Tali fabbricati sono soggetti ai seguenti indici: Indice di utilizzazione fondiaria U = 0,05 mq/mq Altezza massima H = 8,50 m. Distanza dai confini Dc= 10 m.			
P12	Art. 3.6.2 delle NTA del RUE	Minguzzi Mauro	Prot. 10069 Data 31/05/2013 Propone che l’area (FG. 84, MAPP. 649, 622, 2037) ove insiste il fabbricato sede dell’ex ristorante in via Pambianco sia destinabile ad attività di assistenza anziani.		ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: <i>c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in presenza delle dotazioni minime necessarie)</i>	SI ACCOGLIE Aggiungendo l’uso C8 all’art. 3.6 comma 1 (in presenza delle dotazioni minime necessarie – intervento diretto) o comma 3 (in assenza delle dotazioni minime necessarie - POC). Modifica elaborato Testo RUE - ART. 3.6.2 RUE
E9.48	Art. 3.6.2 co 1 e 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi d’uso negli ambiti specializzati per attività produttive intervento diretto: d3. Attività estrattive, nei limiti previsti dal PAE vigente. c3. Grandi strutture di vendita g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l’ordine pubblico, la protezione civile.	ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d2. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi</i> <i>d3. Attività estrattive,</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale - d4.4 coltivazione in serre fisse <i>d5. Attività di allevamento industriale</i> <i>d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici</i> <i>b6. Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b5)</i> <i>b8. Attività di parcheggio</i>	ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d2. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi</i> <i>d3. Attività estrattive, nei limiti previsti dal PAE vigente;</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale - d4.4 coltivazione in serre fisse <i>d5. Attività di allevamento industriale</i> <i>d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici</i> <i>b6. Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b5)</i>	

			c3. Grandi strutture di vendita c6. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto 2. Sono inoltre consentiti i seguenti tipi d'uso: b1. Esercizi commerciali di vicinato b2. Pubblici esercizi b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli c1. Medio-piccole strutture di vendita (c1.a = alimentari, c1.n = non alimentari) c2. Medio-grandi strutture di vendita (c2.a = alimentari, c2.n = non alimentari) e1. Attività ricettive alberghiere f3. Parcheggi pubblici in sede propria f4. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo g1. Mobilità g2. Distribuzione carburanti per uso autotrazione g3. Reti tecnologiche e relativi impianti g4. Impianti per l'ambiente g5. Impianti di trasmissione (via etere). 3. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell'ambito di interventi specificamente previsti nel POC: c4. Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico c5. Attività espositive, fieristiche, congressuali c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto c9. Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile. 4. È inoltre possibile collocare in tali ambiti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sovraordinata vigente in materia. 5. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei	b8. Attività di parcheggio c3. Grandi strutture di vendita c6. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in presenza delle dotazioni minime necessarie) g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile. 2. Sono inoltre consentiti i seguenti tipi d'uso: b1. Esercizi commerciali di vicinato b2. Pubblici esercizi b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli c1. Medio-piccole strutture di vendita (c1.a = alimentari, c1.n = non alimentari) c2. Medio-grandi strutture di vendita (c2.a = alimentari, c2.n = non alimentari) e1. Attività ricettive alberghiere f3. Parcheggi pubblici in sede propria f4. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo g1. Mobilità g2. Distribuzione carburanti per uso autotrazione g3. Reti tecnologiche e relativi impianti g4. Impianti per l'ambiente g5. Impianti di trasmissione (via etere).	
--	--	--	---	---	--

				richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza. 6. All'interno degli ambiti specializzati per attività produttive in contesti a destinazione prevalentemente residenziale di cui all'art. 3.6.1 comma 3, sono esclusi i seguenti usi: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d3. Attività estrattive</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - <i>d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda</i> - <i>d4.2 allevamenti aziendali</i> - <i>d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale</i> <i>d5. Attività di allevamento industriale</i> <i>d6. Attività di tipo industriale di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici</i> <i>d7. Impianti di produzione e commercializzazione di energia</i> <i>g4. Impianti per l'ambiente</i>		
E9.49	Art. 3.6.2 co 3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi d'uso negli ambiti specializzati per attività produttive programmati nel POC: c3. Grandi strutture di vendita nei limiti previsti dal POIC vigente g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile.		3. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell'ambito di interventi specificamente previsti nel POC: <i>c3. Grandi strutture di vendita nei limiti previsti dal POC vigente</i> <i>c4. Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico</i> <i>c5. Attività espositive, fieristiche, congressuali</i> <i>c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto</i> <i>c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in assenza delle dotazioni minime necessarie)</i> <i>c9. Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca</i> g6. Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile.	
E9.50	Art. 3.6.2 co 4 NTA RUE		Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tipi d'uso negli ambiti specializzati per attività produttive 4. È inoltre possibile collocare in tali ambiti impianti di produzione di energia da fonti	4. È inoltre possibile collocare in tali ambiti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sovraordinata vigente in materia	4. È inoltre possibile collocare in tali ambiti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sovraordinata vigente in materia (DM 387/2003, DM 28/2012) .	

			rinnovabili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sovraordinata vigente in materia.			
P24	Art. 3.6.2 co. 5 delle NTA del RUE	Paganini Lorena	Prot. 10683 Data 10/06/2013 Propone di eliminare, per la residenza annessa ad attività produttiva, il limite della quota percentuale e di mantenere il limite (in termini di superficie) derivante dal PRG di mq 250. Inoltre propone la cancellazione dell'obbligo di registrare e trascrivere il vincolo di pertinenza tra residenza ed attività produttiva.			NON SI ACCOGLIE Tuttavia si sottolinea che con osservazione di ufficio viene modificato l'art. 3.6.2 comma 5 di cui si riporta uno stralcio della versione aggiornata ...[... È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 40 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq....]. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
E9.51	Art. 3.6.2 co 5 e 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica L.R. 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Residenza negli ambiti produttivi	5. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza. 6. All'interno degli ambiti specializzati per attività produttive in contesti a destinazione prevalentemente residenziale di cui all'art. 3.6.1 comma 3 , sono esclusi i seguenti usi: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d3. Attività estrattive</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale <i>d5. Attività di allevamento industriale</i> <i>d6. Attività di tipo industriale di conservazione,</i>	5. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 40 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza. 6. All'interno degli ambiti specializzati per attività produttive in contesti a destinazione prevalentemente residenziale di cui all'art. 3.6.1 comma 3 , sono esclusi i seguenti usi: <i>d1. Attività manifatturiere industriali o artigianali</i> <i>d3. Attività estrattive</i> <i>d4. Attività di coltivazione agricola, limitatamente a:</i> - d4.1 depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda - d4.2 allevamenti aziendali - d4.3 attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale <i>d5. Attività di allevamento industriale</i> <i>d6. Attività di tipo industriale di conservazione,</i>	Vedi anche osservazioni P16_Minguzzi , P_24 Paganini, A2 CNA; Vedi anche parere Ausl NIP

				<i>lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici</i> <i>d7. Impianti di produzione e commercializzazione di energia</i> g4. Impianti per l'ambiente	<i>lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici</i> <i>d7. Impianti di produzione e commercializzazione di energia</i> g4. Impianti per l'ambiente	
RC8	NTA del RUE Art. 3.7.1	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 8 OSSERVAZIONI In relazione alla osservazione n. P4, relativa al possibile impatto determinato dall'attuazione dell'ambito di espansione produttiva di Caprile, si rileva che la stessa, ancorché non congruente con gli obiettivi del RUE oggetto della presente valutazione, pone l'attenzione su possibili disagi alla popolazione residente. <u>Si consiglia</u> pertanto al Comune una integrazione delle NTA finalizzata alla previsione esplicita di momenti di valutazione degli impatti connessi alla realizzazione di nuove attività produttive ovvero a modifiche e/o ampliamenti delle attività esistenti, che consentano di effettuare approfondite valutazioni dell'impatto ambientale conseguente anche per interventi non soggetti alle procedure previste dalla Normativa ambientale (Valutazione di impatto ambientale – VIA e screening, Autorizzazione integrata ambientale AIA, Autorizzazione unica ambientale AUA, ...).		ART. 3.7.1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI <u>6. Negli Ambiti per Nuovi Insediamenti Produttivi, in relazione agli impatti attesi, tutti gli interventi di trasformazione saranno adeguatamente valutati in sede di VIA o AIA.</u>	SI ACCOGLIE Integrando l'art. 3.7.1 e dichiarando che in relazione agli impatti attesi si dà atto che i successivi interventi di trasformazione saranno adeguatamente valutati in sede di VIA o AIA. Vedi anche osservazioni P4_Finessi
E9.52	Art. 3.7.1 co 7 NTA RUE L.R. 15/2013	Servizio urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive prescrivere una superficie permeabile minima del 10%, inserendo un nuovo comma 6 che riprenda il secondo periodo del co. 6 dell'art. 7.7		ART. 3.7.1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI 3. Nelle aree comprese nelle zone inserite nel POC, prima dell'approvazione del PUA, e nelle aree comprese nelle zone in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: • nuova costruzione come ampliamento della Sc esistente alla data di adozione del RUE pari al 20% una tantum; • <u>7. Negli Ambiti per Nuovi Insediamenti Produttivi deve essere mantenuta una percentuale di Superficie Permeabile pari al 10% della Superficie Scoperta, fatte salve particolari esigenze di tutela del suolo e del sottosuolo in relazione al pericolo di sversamenti.</u>	
E4.3	NTA del RUE Art. 4.1.2 Art. 4.1.6	ARPA PROVINCIA	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistico-edilizie , si ritiene opportuno approfondire le modalità di gestione degli scarichi, in un'ottica di tutela del suolo e sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei		ART. 4.1.2 - USI PREVISTI E CONSENTITI <u>5. In generale, nell'ottica della tutela del suolo e sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per gli interventi edilizi che comportino il riuso di un edificio rurale, o di parte di esso, o la nuova edificazione, nel territorio rurale non dotato di rete fognante, non è ammessa, per lo smaltimento delle acque nere, la utilizzazione di fosse a dispersione diretta. In questi casi, previo parere della competente ARPA, potranno essere ammessi scarichi in acque superficiali od in subirrigazione previo</u>	SI ACCOGLIE aggiungendo all'art. 4.1.2 delle NTA del RUE il comma 5 e all'art. 4.1.6 il comma 7

					trattamento depurativo, previsto dal D.G.R. n. 1053/2003, e ulteriore trattamento secondario di finissaggio, secondo l'entità e la tipologia dell'intervento. È ammessa inoltre la realizzazione di vasche a tenuta in deroga a quanto previsto dal D.G.R. n. 1053/2003 Inoltre, nei casi in cui: - le caratteristiche litologiche del terreno non permettano la subirrigazione; - le dimensioni del lotto in oggetto non siano sufficientemente grandi per la fitodepurazione; - la falda sia sufficientemente profonda; - le condizioni di scarico siano già consolidate. ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 7. La NC nei lotti liberi individuati all'interno del Nuclei Residenziali in Territorio Rurale (come riportato nelle schede del QC del RUE) è possibile a fronte della verifica dell'effettiva esistenza della fognatura in prossimità dei lotti in oggetto, considerando la fognatura "esistente" se presente in un raggio < 300 m, fatti salvi i diritti di terzi. In alternativa, in caso di assenza della rete fognante, non è ammessa, per lo smaltimento delle acque nere, la utilizzazione di fosse a dispersione diretta. In questi casi, previo parere della competente ARPA, potranno essere ammessi scarichi in acque superficiali od in subirrigazione previo trattamento depurativo, previsto dal D.G.R. n. 1053/2003, e ulteriore trattamento secondario di finissaggio, secondo l'entità e la tipologia dell'intervento. È ammessa inoltre la realizzazione di vasche a tenuta in deroga a quanto previsto dal D.G.R. n. 1053/2003 Inoltre, nei casi in cui: - le caratteristiche litologiche del terreno non permettano la subirrigazione; - le dimensioni del lotto in oggetto non siano sufficientemente grandi per la fitodepurazione; - la falda sia sufficientemente profonda; - le condizioni di scarico siano già consolidate.	
E9.53	Art. 4.1.3 NTA RUE Tabella lettera D	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Recupero in territorio agricolo di ex produttivi agricoli e per commercio ingrosso magazzini depositi artigianato di servizio all'auto e attività di recupero rifiuti. Ammettere attività esterne con depositi previa realizzazione di barriere di mitigazione.	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA <u>D- Edifici produttivi, capannoni artigianali, opifici, magazzini (usi b6, d1, d2), compreso l'eventuale alloggio annesso</u> È ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso in atto o il cambio d'uso per funzioni agricole (d4, d5, d6), o per gli usi d2 (commercio all'ingrosso, magazzini e depositi), d8a	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA <u>D- Edifici produttivi, capannoni artigianali, opifici, magazzini (usi b6, d1, d2), compreso l'eventuale alloggio annesso</u> È ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso in atto o il cambio d'uso per funzioni agricole (d4, d5, d6), o per gli usi d2 (commercio all'ingrosso, magazzini e depositi), d8a	

				(Ambulatori veterinari); d8b (Cliniche veterinarie), b6 (artigianato di servizio all'auto), nonché recupero e riciclaggio di rifiuti non pericolosi, a condizione che non si effettuino attività di vendita al dettaglio, e che il deposito e le attività e lavorazioni avvengano esclusivamente all'interno dell'edificio, senza impegnare le aree esterne con depositi all'aperto. È ammessa inoltre la residenza limitatamente all'eventuale preesistente alloggio annesso.	(Ambulatori veterinari); d8b (Cliniche veterinarie), d9. Allevamento e custodia di animali 'di affezione', b6 (artigianato di servizio all'auto), nonché recupero e riciclaggio di rifiuti non pericolosi, a condizione che non si effettuino attività di vendita al dettaglio, e che il deposito e le attività e lavorazioni avvengano esclusivamente all'interno dell'edificio, senza impegnare le aree esterne con depositi all'aperto. o, con adeguate opere di mitigazione, nelle aree esterne. È ammessa inoltre la residenza limitatamente all'eventuale preesistente alloggio annesso.	
E9.54	a) Art. 4.1.3 co 1 NTA RUE, ultimo periodo Lettera A della tabella <i>Altri simili</i> Art. 4.1.6 co 2 NTA RUE Art. 4.2.3 co 2 NTA RUE Art. 4.2.4 co 4 e 5 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Recupero in territorio agricolo a fini abitativi Correggere la sintassi per chiarire che il limite massimo di mq 200 di Sc totale non si riferisce alla superficie del solo ampliamento, ma alla superficie dell'intera unità edilizia oggetto d'intervento, nella situazione di Progetto, quindi comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l' ampliamento . In pratica sfrutto il 20% fino ad una Sc di SF di 166.66 mq poi l'ampliamento è percentualmente ridotto fino ad azzerarsi per abitazioni che abbiamo già una Sc maggiore o uguale a 200 mq. Ampliamento residenziale "Una tantum"- 1 a) ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA 1. In tutti gli edifici esistenti, non soggetti a tutela in quanto non riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi edilizi MO, MS, RRC, RE, D e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L'ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200. a raggiungere un massimo di 200 mq di Sc di progetto. e purché non si dia luogo alla realizzazione di nuove unità abitative.. b) Qualora l'edificio non comprenda porzioni con destinazione d'uso a servizi agricoli convertibili ad uso abitativo, è ammesso l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione con ampliamento. L'ampliamento è consentito fino ad un massimo del 20% della Sc preesistente, e comunque fino ad a raggiungere una dimensione massima di 200 mq di Sc di progetto,. purché non si dia luogo alla realizzazione di nuove unità abitative.	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA 1. In tutti gli edifici esistenti, non soggetti a tutela in quanto non riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi edilizi MO, MS, RRC, RE, D e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L'ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200. A Qualora l'edificio non comprenda porzioni con destinazione d'uso a servizi agricoli convertibili ad uso abitativo, è ammesso l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione con ampliamento. L'ampliamento è consentito sino ad un massimo di mq 200. . ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 2. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: - gli interventi di MO, MS, RRC, RE, D, e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L'ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200. ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4 - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE 2. <i>Parametri edilizi</i> - SAU min. = 5 ha; - Uf = 100 mq/ha per il primo ha, più 55 mq/ha. Per la restante SAU fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale;	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA 1. In tutti gli edifici esistenti, non soggetti a tutela in quanto non riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi edilizi MO, MS, RRC, RE, D e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L'ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200. a raggiungere un massimo di 200 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l'ampliamento, e purché non si dia luogo alla realizzazione di nuove unità abitative. A Qualora l'edificio non comprenda porzioni con destinazione d'uso a servizi agricoli convertibili ad uso abitativo, è ammesso l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione con ampliamento. L'ampliamento è consentito sino ad un massimo di mq 200. a raggiungere un massimo di 200 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l'ampliamento, e purché non si dia luogo alla realizzazione di nuove unità abitative. ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 2. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: gli interventi di MO, MS, RRC, RE, D, e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L'ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200. a raggiungere un massimo di 200 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con	Vedi anche osservazioni P26_Telloli

				• NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale. • H massima = 7,5 m • Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. ART. 4.2.4 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4.3 - ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTEKNICI, DI TIPO AZIENDALE E L'USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTEKNICHE INDUSTRIALI 4. <i>Parametri edilizi per allevamenti bovini</i> • SAU minima dell'unità agricola: 10 ha • Uf = 100 mq/ha per gli ha per i primi 5 ha e 60 mq/ha per gli ha dal 6° in poi fino ad un massimo di 2.000 mq per ogni centro aziendale; • NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 2.000 mq per ogni centro aziendale. • H massima = 7,5 m 5. <i>Parametri edilizi per altri allevamenti (equini, ovini, etc.)</i> • SAU minima dell'unità agricola: 10 ha • Uf = = 80 mq/ha per gli ha dal 1° al 5°, e 60 mq/ha per gli ha dal 6° in poi fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale; • NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale. H massima = 7,5 m	<i>l'ampliamento, e purché non si dia luogo alla realizzazione di nuove unità abitative. È ammesso l'ampliamento concentrato su una sola unità immobiliare solo con atto d'obbligo registrato e trascritto a carico delle restanti unità immobiliari;</i> ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4 - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE 2. <i>Parametri edilizi</i> • SAU min. = 5 ha; • Uf = 100 mq/ha per il primo ha, più 55 mq/ha. Per la restante SAU fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale; • NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale. <i>L'intervento è consentito sino a raggiungere un ampliamento massimo di 1000 mq di Sc;</i> • H massima = 7,5 m; • Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. ART. 4.2.4 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4.3 - ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTEKNICI, DI TIPO AZIENDALE E L'USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTEKNICHE INDUSTRIALI 4. <i>Parametri edilizi per allevamenti bovini</i> • SAU minima dell'unità agricola: 10 ha • Uf = 100 mq/ha per gli ha per i primi 5 ha e 60 mq/ha per gli ha dal 6° in poi fino ad un massimo di 2.000 mq per ogni centro aziendale; • NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 2.000 mq per ogni centro aziendale. L'ampliamento è consentito sino <i>a raggiungere un massimo di 2000 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l'ampliamento;</i> • H massima = 7,5 m 5. <i>Parametri edilizi per altri allevamenti (equini, ovini, etc.)</i> • SAU minima dell'unità agricola: 10 ha • Uf = = 80 mq/ha per gli ha dal 1° al 5°, e 60 mq/ha per gli ha dal 6° in poi fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale;	
--	--	--	--	---	---	--

					- NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale. L'ampliamento è consentito sino a raggiungere un massimo di 1000 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l'ampliamento; - H massima = 7,5 m	
E9.55	Art. 4.1.3 co 1 NTA RUE Lettera B della tabella	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Recupero in territorio agricolo B B Edifici non abitativi di servizio all'agricoltura e alla zootecnia (usi d4, d5 o d6) stalle, fienili, magazzini, ricoveri macchine e simili. Edifici strumentali delle attività estrattive esaurite. Prevedere la trasformazione in b2 (pubblici esercizi) o e4 (agriturismo) degli edifici strumentali alle attività estrattive in essere alla data di adozione del RUE, in conformità ai piani di coltivazione finale delle stesse, già approvati.	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA B - Edifici non abitativi di servizio all'agricoltura e alla zootecnia (usi d4, d5 o d6) stalle, fienili, magazzini, ricoveri macchine e simili. USI AMMESSI d4 (attività di coltivazione agricola ad esclusione del d4.2), d6 (attività industriali di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici; altre attività di servizio all'agricoltura), d8a (Ambulatori veterinari); d8b (Cliniche veterinarie), e4 (agriturismo) . È ammesso il riuso anche quali corpi accessori pertinenziali (ripostigli, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui aventi una delle destinazioni di cui alla precedente lettera A. Sono ammessi inoltre gli usi d2 (commercio all'ingrosso, magazzini e depositi), b5 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli), b6 (artigianato di servizio all'auto), nonché recupero e riciclaggio di rifiuti non pericolosi a condizione che non si effettuino attività di vendita al dettaglio, e che il deposito e le attività e lavorazioni avvengano esclusivamente all'interno dell'edificio, senza impegnare le aree esterne con depositi all'aperto.	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA B - Edifici non abitativi di servizio all'agricoltura e alla zootecnia (usi d4, d5 o d6) stalle, fienili, magazzini, ricoveri macchine e simili. Edifici strumentali delle attività estrattive esaurite. USI AMMESSI d4 (attività di coltivazione agricola ad esclusione del d4.2), d6 (attività industriali di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici; altre attività di servizio all'agricoltura), d8a (Ambulatori veterinari); d8b (Cliniche veterinarie), e4 (agriturismo) . È ammesso il riuso anche quali corpi accessori pertinenziali (ripostigli, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui aventi una delle destinazioni di cui alla precedente lettera A. Sono ammessi inoltre gli usi d2 (commercio all'ingrosso, magazzini e depositi), b2 (pubblici esercizi) , b5 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli), b6 (artigianato di servizio all'auto), nonché recupero e riciclaggio di rifiuti non pericolosi a condizione che non si effettuino attività di vendita al dettaglio, e che il deposito e le attività e lavorazioni avvengano esclusivamente all'interno dell'edificio, senza impegnare le aree esterne con depositi all'aperto.	
E9.56	Art. 4.1.3 co 1 NTA RUE Lettera E della tabella	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 E Edifici per attrezzature turistiche, ricreative, ricettive, commerciali, pubblici esercizi, attività dei servizi (usi b1, b2, b4, c6, e1, e2, e4), compreso l'eventuale alloggio annesso Riportare le descrizioni estese degli usi di progetto ammessi	E - b1, b2, b4, c6, d8a, d8b, e1, e2, e4 È ammessa inoltre la residenza limitatamente all'eventuale preesistente alloggio annesso.	E - b1 (commercio di vicinato), b2 (pubblici esercizi), b4 (attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto), c6 (attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto), d8a (Ambulatori veterinari); d8b (Cliniche veterinarie), e1 ed e2 (attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere), e4 (attività agrituristiche). È ammessa inoltre la residenza limitatamente all'eventuale preesistente alloggio annesso.	
E9.57	Art. 4.1.3 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Salvaguardia Eliminare il comma 2 e integrarlo nel testo	ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie divenute efficaci anteriormente alla data di	ART. 4.1.3 - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI ESISTENTI NON SOGGETTI A VINCOLI DI TUTELA 2. — Per gli edifici oggetto di regolare titolo abilitativo in corso di validità al momento	

			dell'Art. 1.1.2 2. Per gli edifici oggetto di regolare titolo abilitativo in corso di validità al momento dell'adozione del RUE, è ammesso il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere anche in variante, purché non comportino aumento della Sc rispetto alla concessione già rilasciata	adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativi divenuti efficaci in data antecedente alla sua adozione.	dell'adozione del RUE, è ammesso il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere anche in variante, purché non comportino aumento della Sc rispetto alla concessione già rilasciata. ART. 1.1.2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA; ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie divenute efficaci anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativi divenuti efficaci in data antecedente alla sua adozione. Fatta salva la possibilità di proroga di due anni dei termini della validità dei titoli abilitativi, per gli edifici oggetto di regolare titolo abilitativo in corso di validità al momento dell'adozione del RUE, è altresì ammesso il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere anche in variante, purché le opere oggetto del nuovo titolo risultino conformi alle disposizioni degli strumenti vigenti e/o adottati.	
E9.58	Art. 4.1.4 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiungere l'uso d9 nella Tabella alla lettera A, C e E		Tipologia edificio A d9. Allevamento e custodia di animali 'di affezione' C d9. Allevamento e custodia di animali 'di affezione' E a1, a2, b2, b3, b4, b5, c8, c9, d8a; d8b, d9. Allevamento e custodia di animali 'di affezione', e1, e2, e4.	
E9.59	Art. 4.1.4 co 3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Errore ortografico: sostituire superire con superiore	ART. 4.1.4 - INTERVENTI DI RECUPERO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI TUTELATI 3. Gli interventi di recupero e riuso degli edifici di cui ai punti A, B, C, D, E, F possono essere effettuati anche per singoli edifici, ma in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un progetto unitario coordinato che riguardi l'intera corte, definisca in linea di massima le funzioni previste e il numero di unità immobiliari, le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l'assetto delle aree di pertinenza. Negli interventi di recupero e riuso degli edifici di cui ai punti A, B, C, D, E, per ciascun edificio è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, compatibilmente con la salvaguardia degli aspetti peculiari dell'immobile. Il numero delle unità immobiliari ammissibili per ciascun edificio è orientativamente ricavabile dividendo	ART. 4.1.4 - INTERVENTI DI RECUPERO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI TUTELATI 3. Gli interventi di recupero e riuso degli edifici di cui ai punti A, B, C, D, E, F possono essere effettuati anche per singoli edifici, ma in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un progetto unitario coordinato che riguardi l'intera corte, definisca in linea di massima le funzioni previste e il numero di unità immobiliari, le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l'assetto delle aree di pertinenza. Negli interventi di recupero e riuso degli edifici di cui ai punti A, B, C, D, E, per ciascun edificio è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, compatibilmente con la salvaguardia degli aspetti peculiari dell'immobile. Il numero delle unità immobiliari ammissibili per ciascun edificio è orientativamente ricavabile dividendo	

				la sua Sc complessiva per 160 ed arrotondando aritmeticamente il quoziente ricavato, fermo restando che è ammesso il mantenimento di un numero di unità immobiliari superire superiore se è preesistente.	la sua Sc complessiva per 160 ed arrotondando aritmeticamente il quoziente ricavato, fermo restando che è ammesso il mantenimento di un numero di unità immobiliari superire superiore se è preesistente.	
E9.60	Art. 4.1.6 co 2 NTA RUE Altri simili <i>Art. 4.1.3 co 1 NTA RUE</i> <i>Art. 4.1.3 Lettera A della tabella</i> <i>Art. 4.2.3 co 2 NTA RUE</i> <i>Art. 4.2.4 co 4 e 5 NTA RUE</i>	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Nuclei residenziali in territorio rurale c) Ampliamento residenziale “Una tantum”- 2 Correggere la sintassi per chiarire che il limite massimo di mq 200 di Sc totale non si riferisce alla superficie del solo ampliamento, ma alla superficie dell’intera unità edilizia oggetto d’intervento, nella situazione di Progetto, quindi comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l’ ampliamento. In pratica se il limite indicato è di 200 mc di Sc, sfrutto il 20% fino ad una Sc esistente di 166.66 mq poi l’ampliamento è percentualmente ridotto fino ad azzerarsi per abitazioni che abbiamo già una Sc maggiore o uguale a 200 mq, per le quali l’una tantum non è applicabile. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: gli interventi di MO, MS, RRC, RE, D, e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L’ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino a raggiungere ad un massimo di mq 200 di Sc totale .		SI VEDA OSSERVAZIONE E.9.54 – art. 4.1.3	Vedi anche osservazioni P26_Telloli
E9.61	Art. 4.1.6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Nuclei residenziali in territorio rurale Chiarire le modalità di applicazione dell’ampliamento una tantum del 20% in caso di edifici con più unità immobiliari. Ammesso ampliamento concentrato su una sola u.i. con atto d’obbligo registrato e trascritto a carico delle restanti uu.ii.	ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 2. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: gli interventi di MO, MS, RRC, RE, D, e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L’ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200.	ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 2. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: gli interventi di MO, MS, RRC, RE, D, e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 20 % della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE. L’ampliamento delle singole unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa (a1) è consentito sino ad un massimo di mq 200. a raggiungere un massimo di 200 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l’ampliamento, e purché non si dia luogo alla realizzazione di nuove unità abitative. È ammesso l’ampliamento concentrato su una sola unità immobiliare solo con atto d’obbligo registrato e trascritto a carico delle restanti unità immobiliari;	

P26	ART. 4.1.6 del RUE	Telloli Rossano	Prot. 10689 Data 10/06/2013 Propone di estendere l'UF 0.20 mq/mq (attuabile nei lotti liberi) anche ai lotti edificati in sostituzione della possibilità di ampliamento del 20% una tantum.			NON SI ACCOGLIE La norma. ART. 4.1.6 c.2 è necessaria per garantire la sostenibilità degli interventi nei <i>nuclei residenziali in territorio rurale</i> . Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
E9.151	Art. 4.1.6 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Nuclei residenziali in territorio rurale Integrare il co 2 con la seguente disposizione: “ <i>Ferma restando la disciplina dei lotti liberi identificati nelle schede del Capitolo 3 “Territorio Rurale” della Relazione del Quadro Conoscitivo del RUE, di cui ai commi seguenti, nelle restanti porzioni dei nuclei residenziali in territorio rurale è ammessa la realizzazione di edifici abitativi destinati agli IAP, nel rispetto delle condizioni generali previste all’art. 4.2.2 per gli analoghi interventi ammessi nel restante territorio rurale</i> ”.	ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 2. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: •	ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 2. Per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili: ... • <i>Ferma restando la disciplina dei lotti liberi identificati nelle schede del Capitolo 3 “Territorio Rurale” della Relazione del Quadro Conoscitivo del RUE, di cui ai commi seguenti, nelle restanti porzioni dei nuclei residenziali in territorio rurale è ammessa la realizzazione di edifici abitativi destinati agli IAP, nel rispetto delle condizioni generali previste all’art. 4.2.2 per gli analoghi interventi ammessi nel restante territorio rurale.</i>	
E9.62	Art. 4.1.6 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Dotazioni 1 Ricollocare il disposto del primo periodo del co. 4 dell’art. 4.1.6, che ha valore generale, come co. 6 aggiunto all’art. 2.1.1		ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE <i>4. — Le eventuali dotazioni mancanti, ovvero sistemi alternativi idonei e compatibili con le peculiarità territoriali e gli eventuali vincoli sovraordinati, relative agli interventi di cui ai commi precedenti, sono obbligatorie, a carico dell’interessato e non potranno essere garantite dalla Pubblica Amministrazione. Tali dotazioni, nel rispetto dei vincoli e delle fragilità territoriali, dovranno essere realizzate in accordo con gli Enti competenti ed in coerenza con le vigenti normative. Si specifica che, per quanto riguarda gli interventi di NC all’interno dei nuclei residenziali in territorio rurale effettuati da imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP), non è previsto il pagamento del contributo di costruzione.</i>	
E9.63	Art. 4.1.6 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Contributo di costruzione esenzione IAP Eliminare il disposto dell’ultimo periodo del co 4 dell’art. 4.16, che ha valore generale, e ripete il contenuto dell’art. 6.9 e 6.12 4.....Si specifica che, per quanto riguarda gli interventi di NC all’interno dei nuclei residenziali in territorio rurale effettuati da imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP), non è		ART. 6.9 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. ESONERO 1. Non sono soggetti al contributo afferente gli oneri di urbanizzazione gli interventi riportati nell’elenco che segue: <i>p. gli interventi di NC all’interno dei nuclei residenziali in territorio rurale effettuati da imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP).</i> ART. 6.12 - COSTO DI COSTRUZIONE. ESONERO 1. Non sono soggetti al contributo afferente il costo di costruzione i seguenti	

			previsto il pagamento del contributo di costruzione.		interventi: p. gli interventi di NC all'interno dei nuclei residenziali in territorio rurale effettuati da imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP).	
E4.3	NTA del RUE Art. 4.1.2 Art. 4.1.6	ARPA PROVINCIA	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistico-edilizie , si ritiene opportuno approfondire le modalità di gestione degli scarichi, in un'ottica di tutela del suolo e sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei		ART. 4.1.2 - USI PREVISTI E CONSENTITI 5. In generale, nell'ottica della tutela del suolo e sottosuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per gli interventi edilizi che comportino il riuso di un edificio rurale, o di parte di esso, o la nuova edificazione, nel territorio rurale non dotato di rete fognante, non è ammessa, per lo smaltimento delle acque nere, la utilizzazione di fosse a dispersione diretta. In questi casi, previo parere della competente ARPA, potranno essere ammessi scarichi in acque superficiali od in subirrigazione previo trattamento depurativo, previsto dal D.G.R. n. 1053/2003, e ulteriore trattamento secondario di finissaggio, secondo l'entità e la tipologia dell'intervento. È ammessa inoltre la realizzazione di vasche a tenuta in deroga a quanto previsto dal D.G.R. n. 1053/2003 Inoltre, nei casi in cui: - le caratteristiche litologiche del terreno non permettano la subirrigazione; - le dimensioni del lotto in oggetto non siano sufficientemente grandi per la fitodepurazione; - la falda sia sufficientemente profonda; - le condizioni di scarico siano già consolidate. ART. 4.1.6 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI NEI NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO RURALE 7. La NC nei lotti liberi individuati all'interno del Nuclei Residenziali in Territorio Rurale (come riportato nelle schede del QC del RUE) è possibile a fronte della verifica dell'effettiva esistenza della fognatura in prossimità dei lotti in oggetto, considerando la fognatura "esistente" se presente in un raggio < 300 m, fatti salvi i diritti di terzi. In alternativa, in caso di assenza della rete fognante, non è ammessa, per lo smaltimento delle acque nere, la utilizzazione di fosse a dispersione diretta. In questi casi, previo parere della competente ARPA, potranno essere ammessi scarichi in acque superficiali od in subirrigazione previo trattamento depurativo, previsto dal D.G.R. n. 1053/2003, e ulteriore trattamento secondario di finissaggio, secondo l'entità e la tipologia dell'intervento. È ammessa inoltre la realizzazione di vasche a tenuta in deroga a quanto previsto dal D.G.R. n. 1053/2003 Inoltre, nei casi in cui: - le caratteristiche litologiche del terreno non permettano la subirrigazione;	SI ACCOGLIE aggiungendo all'art. 4.1.2 delle NTA del RUE il comma 5 e all'art. 4.1.6 il comma 7

					- le dimensioni del lotto in oggetto non siano sufficientemente grandi per la fitodepurazione; - la falda sia sufficientemente profonda; - le condizioni di scarico siano già consolidate.	
E9.64	Art. 4.1.7 co.1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Impianti produttivi in territorio rurale 1 Precisare che l'ampliamento una tantum è consentito solo se l'immobile e l'attività sono regolari	ART. 4.1.7 - IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE 1. Per gli immobili individuati o comunque esistenti in territorio rurale alla data di adozione del RUE come "impianti produttivi in territorio rurale", fino a che permane la destinazione d'uso in essere sono ammessi i seguenti tipi di intervento: MO, MS, RRC, RE, D e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 50% della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE, fatta salva la verifica della compatibilità ambientale dell'intervento.	ART. 4.1.7 - IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE 1. Per gli immobili individuati o comunque esistenti e regolarmente autorizzati in territorio rurale alla data di adozione del RUE come "impianti produttivi in territorio rurale", fino a che permane la destinazione d'uso in essere sono ammessi i seguenti tipi di intervento: MO, MS, RRC, RE, D e nuova costruzione NC come ampliamento una tantum del 50% della Sc esistente alla data di prima adozione del presente RUE, fatta salva la verifica della compatibilità ambientale dell'intervento.	
E9.65	Art. 4.1.7 co.2 NTA RUE L.R. 15/2013	LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Impianti produttivi in territorio rurale 2 Prevedere la possibilità di realizzare la residenza pertinenziale come per gli ambiti produttivi in territorio urbanizzato (art. 3.6.3 co 5). Eliminare il riferimento al parere integrato ed alle attività a significativo impatto sull'ambiente, (che data la circolare Ausl non verrebbe più dato) richiamando i requisiti da definirsi con atto di indirizzo regionale.	ART. 4.1.7 - IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE 2. Sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso purché la destinazione di progetto risulti compatibile con il contesto paesaggistico – ambientale, con le destinazioni d'uso ammissibili negli ambiti urbanistici limitrofi e con le dotazioni infrastrutturali esistenti e/o di progetto. Nel caso di cambio di destinazione d'uso per insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (per l'elenco delle attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente si rimanda all'Allegato B della Delibera di Giunta Regionale Prot. N. (DAP/07/193607)) è richiesto il preventivo parere integrato sotto il profilo igienico sanitario e ambientale di cui all'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19 e ss.mm.ii.	ART. 4.1.7 - IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE 2. Sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso purché la destinazione di progetto risulti compatibile con il contesto paesaggistico – ambientale, con le destinazioni d'uso ammissibili negli ambiti urbanistici limitrofi e con le dotazioni infrastrutturali esistenti e/o di progetto. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza. Nel caso di cambio di destinazione d'uso per insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (ossia quelli da sottoporre a VIA o screening) (per l'elenco delle attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente si rimanda all'Allegato B della Delibera di Giunta Regionale Prot. N. 	

					(DAP/07/193607) - è richiesto il preventivo parere integrato sotto il profilo igienico sanitario e ambientale di cui all'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19 e ss.mm.ii. è richiesto il rispetto dei requisiti edilizi igienico sanitari, definiti ai sensi dell'art. 12 co 1 lett. f) della LR 15/2013 e s.m.i.	
E9.66	Art. 4.1.7 co.3 e 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Impianti produttivi in territorio rurale 3 Apportare lievi modifiche al fine di chiarire la congruenza tra le disposizioni dei vari commi	ART. 4.1.7 - IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE 3. Sono esclusi gli insediamenti di nuove attività produttive, pur potendosi consentire il consolidamento delle attività produttive in essere regolarmente autorizzate. Nel caso di cessazione e dismissione dell'attività produttive in essere, così come per gli edifici produttivi agricoli di grandi dimensioni (allevamenti, essiccatoi,...) qualora siano dismessi e non siano riutilizzabili per funzioni agricole, vanno preferibilmente ricercate le condizioni per la demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed eventualmente il recupero per attività turistiche, ricreative e di valorizzazione ambientale. (PSC - Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC per il territorio rurale). 4. Interventi di ampliamentofino ad un massimo del 50% della Sul, possono essere effettuati tramite intervento diretto mentre, demolizione e ricostruzione e cambio d'uso di cui comma precedente possono essere programmati in sede di POC sulla base di specifici accordi nel rispetto degli indirizzi del PSC. Nel caso di cessazione dell'attività in atto gli interventi sono disciplinati in sede di POC sulla base degli indirizzi del PSC.	ART. 4.1.7 - IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE 3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, sono esclusi gli insediamenti di nuove attività produttive, pur potendosi consentire il consolidamento delle attività produttive in essere regolarmente autorizzate. Nel caso di cessazione e dismissione dell'attività produttive in essere, così come per gli edifici produttivi agricoli di grandi dimensioni (allevamenti, essiccatoi,...) qualora siano dismessi e non siano riutilizzabili per funzioni agricole, vanno preferibilmente ricercate le condizioni per la demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed eventualmente il recupero per attività turistiche, ricreative e di valorizzazione ambientale. (PSC - Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC per il territorio rurale). 4. Interventi di ampliamento di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fino ad un massimo del 50% della Sul, possono essere effettuati tramite intervento diretto mentre, demolizione e ricostruzione e cambio d'uso di cui comma precedente possono essere programmati in sede di POC sulla base di specifici accordi nel rispetto degli indirizzi del PSC. Nel caso di cessazione dell'attività in atto gli interventi sono disciplinati in sede di POC sulla base degli indirizzi del PSC.	
E9.67	Art. 4.1.8 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiungere riferimento al codice d9	ART. 4.1.8 - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE PRIVATE E ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI 'D'AFFEZIONE' 1. In correlazione al recupero e riuso di edifici esistenti per attività agrituristiche o per altre destinazioni d'uso non connesse con le attività agricole, nelle relative aree di pertinenza è ammessa la realizzazione di: • attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, quali piscine, campi da bocce e simili, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici; • manufatti funzionali all'allevamento e la custodia di animali 'd'affezione', (ossia per un uso non zootecnico), quali recinti, gabbie e simili, tettoie aperte in legno; le tettoie non potranno superare la Sc di mq. 200 per ciascun complesso edilizio. Nel caso di esigenze superiori dovrà essere presentata una specifica richiesta accompagnata da progetto per l'eventuale inserimento nel POC.	ART. 4.1.8 - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE PRIVATE E ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI 'D'AFFEZIONE' (USO d9) 1. In correlazione al recupero e riuso di edifici esistenti per attività agrituristiche o per altre destinazioni d'uso non connesse con le attività agricole, nelle relative aree di pertinenza è ammessa la realizzazione di: • attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, quali piscine, campi da bocce e simili, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici; • manufatti funzionali all'allevamento e la custodia di animali 'd'affezione', uso d9 (ossia per un uso non zootecnico), quali recinti, gabbie e simili, tettoie aperte in legno; le tettoie non potranno superare la Sc di mq. 200 per ciascun complesso edilizio. Nel caso di esigenze superiori dovrà essere presentata una specifica richiesta accompagnata da progetto per l'eventuale inserimento nel POC.	Vedi anche osservazione E7 punto 2 AUSL servizio veterinario

				2. La realizzazione di tali manufatti può essere condizionata, ove opportuno, alla realizzazione di cortine vegetali per la mitigazione dell'impatto visivo.	2. La realizzazione di tali manufatti può essere condizionata, ove opportuno, alla realizzazione di cortine vegetali per la mitigazione dell'impatto visivo.	
E7.2	NTA del RUE Art. 4.1.8	USL/Veterinario	2) Aggiungere alle tipologie di allevamento anche quello degli animali d'affezione, come definito dalla L.R. n. 5/2005 e DGR n. 394/2006, valutando nel contempo se limitarne l'insediamento solo in terreno agricolo oppure se consentirlo anche in altre topologie		ART. 4.1.8 - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE PRIVATE E ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI 'D'AFFEZIONE' (USO d9) 1. In correlazione al recupero e riuso di edifici esistenti per attività agrituristiche o per altre destinazioni d'uso non connesse con le attività agricole, nelle relative aree di pertinenza è ammessa la realizzazione di: • attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, quali piscine, campi da bocce e simili, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici; • manufatti funzionali all'allevamento e la custodia di animali 'd'affezione', uso d9 (ossia per un uso non zootecnico), quali recinti, gabbie e simili, tettoie aperte in legno; le tettoie non potranno superare la Sc di mq. 200 per ciascun complesso edilizio. Nel caso di esigenze superiori dovrà essere presentata una specifica richiesta accompagnata da progetto per l'eventuale inserimento nel POC.	SI ACCOGLIE integrando l'art. 1.3.1 delle NTA del RUE con l'uso d9 Allevamento e custodia di animali 'di affezione' e integrando il testo dell'art. 4.1.8
E9.68	Art. 4.1.9 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Correzione di errori ortografici	ART. 4.1.9 - IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA E IMPIANTI PER L'AMBIENTE In relazione all'uso d7 nella valutazione dell'ammissibilità degli impianti si dovrà ora considerare che la compatibilità urbanistica è ridefinita dalle direttive regionali di cui: - alla DAL ER 28/2010, DGR 46/2011 e llss.mm.ii. per gli impianti fotovoltaici; - alla DAL ER 51/25011 e s.m.i. per gli impianti ad energia eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. - ai titoli abilitativi sono ridefiniti da normative di rango nazionale richiamate in nota 3 del titolo 1.3.	ART. 4.1.9 - IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA E IMPIANTI PER L'AMBIENTE In relazione all'uso d7 nella valutazione dell'ammissibilità degli impianti si dovrà ora considerare che la compatibilità urbanistica è ridefinita dalle direttive regionali di cui: - alla DAL ER 28/2010, DGR 46/2011 e llss.mm.ii. per gli impianti fotovoltaici; - alla DAL ER 51/25011 e s.m.i. per gli impianti ad energia eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. - ai titoli abilitativi sono ridefiniti da normative di rango nazionale richiamate in nota 3 del titolo 1.3.	
RC6	NTA del RUE art.4.1.9.	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 6 SERRE FOTOVOLTAICHE A tutela del territorio rurale e in relazione agli interventi citati ad esempio all'art. 5.3.2 delle NTA, <u>si suggerisce</u> un approfondimento specifico, con relativa integrazione delle Norme del RUE, avente ad oggetto le condizioni per l'ammissibilità in territorio rurale per impianti di serre con installazione di elementi per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica; si suggerisce inoltre un recepimento esplicito nelle Norme di RUE di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 28/2010.		SI ACCOGLIE Sottolineando che la DAL 28/2010 è già richiamata all'art.4.1.9. Inoltre si rimanda alla nota dell'art. 5.3.1. punto 1, lettera e) e punto 4.	

E10.6	NTA del RUE Titolo 4.1, art. 4.1.9	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 6 – Titolo 4.1, art. 4.1.9 impianti di produzione energetica e impianti per l’ambiente, per gli impianti a biogas e biomasse la Delibera delle R.E.R. n°51/2011 stabilisce che le Amministrazioni Comunali possono individuare nel R.U.E. distanze minime per la localizzazione di questi impianti (attualmente non indicate), si propone pertanto di prevedere le distanze minime di cui al successivo punto 7			NON SI ACCOGLIE In quanto tali distanze precluderebbero la possibilità di localizzare impianti di produzione energetica e impianti per l’ambiente
R B1.b	NTA del RUE Art. 4.1.10	PROVINCIA DI FERRARA Settore Tecnico PO Difesa del suolo e Protezione Civile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 correggere “punto di ammassamento con “area di ammassamento”	ART. 4.1.10 - ATTREZZATURE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE CIVILE 2. Nelle tavole del RUE è indicato il punto di ammasso fregio alla SS 309 Romea in località Caprile. Il punto di ammasso è individuato dal Piano di Protezione Civile approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 15/11/2011.	ART. 4.1.10 - ATTREZZATURE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE CIVILE 2. Nelle tavole del RUE è indicato il punto di ammasso l’area di ammassamento per la protezione civile in fregio alla SS 309 Romea in località Caprile. Il punto di ammasso è individuato come individuata dal Piano di Protezione Civile approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 15/11/2011.	SI ACCOGLIE Correggendo come indicato l’articolo.
RC9	NTA del RUE Art. 4.1.11 co 2 e 4.1.12 co 1	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 9 TERRE E ROCCE DI SCAVO <u>Si suggerisce</u> di verificare la correttezza di quanto previsto dal RUE in materia di gestione delle terre e rocce di scavo in ragione delle modifiche al DM 161/2012 introdotte dalla conversione in Legge n.98/2013 del Decreto Legge n.69/2013 (Decreto del fare).	ART. 4.1.11 - INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA E MODIFICA MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI 2. Per la gestione dei materiali da scavo, ad esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, si rimanda al DM n. 161 del 10 agosto 2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. ART. 4.1.12 - DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO 1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio; si richiama a questo proposito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo: DM n. 161 del 10 agosto 2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. La gestione dei rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.	ART. 4.1.11 - INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA E MODIFICA MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI 2. Per la gestione dei materiali da scavo, ad esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, si rimanda al DM n. 161 del 10 agosto 2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e s.m.i. . ART. 4.1.12 - DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO 1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio; si richiama a questo proposito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo: DM n. 161 del 10 agosto 2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e s.m.i. La gestione dei rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.	SI ACCOGLIE Si propone di aggiornare il riferimento al DM 161/2012 aggiungendo e s.m.i.
E9.69	Art. 4.1.11 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Opere di di difesa idrogeologica Si propone di eliminare l’ultimo periodo del co 4	ART. 4.1.11 - INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA E MODIFICA MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI 4. In relazione all’uso g11 (opere per la	ART. 4.1.11 - INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA E MODIFICA MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI 4. In relazione all’uso g11 (opere per la	

			che rimanda in modo troppo generico a pareri delle autorità competenti	difesa idrogeologica) sono ammessi gli interventi di manutenzione di opere preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento di realizzazione di opere per esigenze di tutela idrogeologica, deve essere sottoposto alle autorità competenti.	difesa idrogeologica) sono ammessi gli interventi di manutenzione di opere preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento di realizzazione di opere per esigenze di tutela idrogeologica, deve essere sottoposto alle autorità competenti.	
RC9	NTA del RUE Art. 4.1.11 co 2 e 4.1.12 co 1	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 9 TERRE E ROCCE DI SCAVO <u>Si suggerisce</u> di verificare la correttezza di quanto previsto dal RUE in materia di gestione delle terre e rocce di scavo in ragione delle modifiche al DM 161/2012 introdotte dalla conversione in Legge n.98/2013 del Decreto Legge n.69/2013 (Decreto del fare).	ART. 4.1.11 - INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA E MODIFICA MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI 2. Per la gestione dei materiali da scavo, ad esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, si rimanda al DM n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". ART. 4.1.12 - DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO 1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio; si richiama a questo proposito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo: DM n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". La gestione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.	ART. 4.1.11 - INTERVENTI DI MOVIMENTO DI TERRA E MODIFICA MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI 2. Per la gestione dei materiali da scavo, ad esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, si rimanda al DM n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e s.m.i. ART. 4.1.12 - DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO 1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio; si richiama a questo proposito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo: DM n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e s.m.i. La gestione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.	SI ACCOGLIE Si propone di aggiornare il riferimento al DM 161/2012 aggiungendo e s.m.i.
E9.70	Art. 4.1.12 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Depositi a cielo aperto Rivede il testo che presenta alcune incongruenze e risulta troppo generico in relazione alle diverse fattispecie di prodotti, rifiuti, concimi e ammendanti . ecc. Ad esempio: il deposito di merci va ammesso. I depositi temporanei di rifiuti re assimilabili non presuppongono una autorizzazione, i depositi di concimi sono sottoposti a specifiche normative.	ART. 4.1.12 - DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO 1. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio; si richiama a questo proposito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo: DM n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". La gestione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni. 2. L'autorizzazione per tali depositi temporanei	ART. 4.1.12 - DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO 1. Nel territorio rurale non è generalmente ammesso in generale il deposito di merci a cielo aperto previo ottenimento di adeguata autorizzazione. Con autorizzazione temporanea è ammessa la realizzazione di depositi provvisori di inerti provenienti da demolizioni e destinati al riciclaggio; si richiama a questo proposito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce di scavo: DM n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". Esclusivamente per i depositi temporanei di rifiuti reassimilabili non è necessaria alcuna autorizzazione. La gestione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti è disciplinata	

				non può riguardare le aree tutelate di cui al Titolo II del PSC nonché le aree di pertinenza di edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Si richiama inoltre il rispetto delle disposizioni di tutela idrogeologica di cui al Titolo II del PSC.	dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni. I depositi di concimi sono sottoposti a specifica normativa in coerenza con quanto disciplinato all'art.4.2.14. 2. L'autorizzazione per tali depositi temporanei non può riguardare le aree tutelate di cui al Titolo II del PSC nonché le aree di pertinenza di edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Si richiama inoltre il rispetto delle disposizioni di tutela idrogeologica di cui al Titolo II del PSC.	
E9.71	Art. 4.1.13	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Rinumerare i commi e integrare il testo con specifico riferimento ai contenuti del PSC	ART. 4.1.13 - TUTELA DEI MACERI 1. I maceri superstiti, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento. 1. Nel territorio comunale è presente un unico macero di valore storico-testimoniale individuato nella Tav. T. 23 del PSC secondo quanto riportato all'art. 24 comma 5 del P.T.C.P. 2. Secondo la definizione derivante dall'art. 24 del PTCP, così come riportato dall'art. 2.7 del PSC, tale macero è classificato come tipo b (classificazione derivante dalla Valsat del PSC) ossia componente ambientale di base, da conservare e migliorare nel suo assetto idraulico e vegetazionale. 3. Gli interventi che prevedono la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale non diversamente localizzabili. 4. La richiesta del titolo abilitativo per la chiusura con tombamento dei maceri deve essere accompagnata da adeguata relazione idrogeologica; il rilascio è subordinato all'acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.	ART. 4.1.13 - TUTELA DEI MACERI 1. I maceri superstiti, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento. 1.2 Nel territorio comunale è presente un unico macero di valore storico-testimoniale individuato nella Tav. T. 23 del PSC secondo quanto riportato all'art. 24 comma 5 del P.T.C.P. 2.3 Secondo la definizione derivante dall'art. 24 del PTCP, così come riportato dall'art. 2.7 del PSC, tale macero è classificato come tipo b (classificazione derivante dalla Valsat del PSC) ossia componente ambientale di base, da conservare e migliorare nel suo assetto idraulico e vegetazionale. 3.4 Gli interventi che prevedono la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale non diversamente localizzabili. 4.5 La richiesta del titolo abilitativo per la chiusura con tombamento dei maceri deve essere accompagnata da adeguata relazione idrogeologica; il rilascio è subordinato all'acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero. 6. Per il macero individuato nella Tavola T.16 del PSC e riportato nell' Allegato cartografico Valsat - Tavola dei vincoli del RUE è fatto divieto di tombamento ai sensi dell'art. 2.7 del PSC stesso. Per gli altri maceri vale la	

					disciplina di cui ai commi precedenti.	
E9.72	Art. 4.2.2 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Correggere la denominazione dell’ambito da “ambito a vocazione produttiva” ad Ambito agricolo a vocazione produttiva”	ART. 4.2.2 - INTERVENTI RELATIVI L’USO a1 IN TERRITORIO RURALE - RESIDENZA DI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E RELATIVE PERTINENZE All’interno dell’Ambito a vocazione produttiva, tali condizioni sono documentate attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di cui all’art. 5.4.16, qualora l'intervento non consista nel recupero e riuso di un edificio preesistente	ART. 4.2.2 - INTERVENTI RELATIVI L’USO a1 IN TERRITORIO RURALE - RESIDENZA DI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E RELATIVE PERTINENZE All’interno dell’Ambito agricolo a vocazione produttiva, tali condizioni sono documentate attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di cui all’art. 5.4.16, qualora l'intervento non consista nel recupero e riuso di un edificio preesistente	
E9.73	Art. 4.2.3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Correggere il titolo in quanto gli usi d4.2 sono trattati all’art. 4.2.4. ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d4 d4.1, d4.3.e d4.4 - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE	ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d4 - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE	ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d4 d4.1, d4.3, d4.4- ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE	
A3	ART. 4.1.6 e ART. 4.2.3 del RUE	Coldiretti	Prot. 6711 Data 02/04/2014 Osservazione relative a: “art. 4.1.6. - disciplina particolareggiata per gli interventi nei nuclei residenziali in territorio rurale”: Si propone a) di valutare caso per caso i fabbricati siti in territorio rurale individuati nelle tavole del R.U.E. come edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale e di eliminare eventuali vincoli da quelli ritenuti privi dei requisiti qualificanti; b) che per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) l’incremento della possibilità edificatoria sia vincolato alla superficie del lotto (in luogo dell’ampliamento <i>una tantum</i> del 20%), con un indice di UF pari a 0,20 mq/mq, eliminando così la discriminazione con i lotti liberi; Osservazione relative a: “art. 4.2.3. - interventi relativi l’uso d4 - attività di coltivazione agricola, orticola, floricola e relativi edifici di servizio e attrezzature”: Si propone c) di prescrivere il PRA per superfici superiori a 2.000 mq, così come previsto dal vigente PRG, per ogni centro aziendale; d) di aumentare i parametri relativi all’ampliamento <i>una tantum</i> (pari al 20% della Sc esistente) per le aziende meno strutturate; che la superficie di 1000 mq debba essere considerata di ampliamento oltre la Sc esistente”;	ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d4.1, d4.3, d4.4- ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE 1. Modalità di attuazione degli interventi di Nuova costruzione (incluso ampliamento) e Ristrutturazione edilizia (inclusa demolizione e ricostruzione): intervento edilizio diretto. È prescritto il PRA qualora l'intervento non consista nel potenziamento di un centro aziendale preesistente, bensì nella realizzazione di un centro aziendale in una unità agricola che ne sia sprovvista, o qualora si intendano superare i parametri edilizi di cui ai commi 2 e 3 seguenti. 2. <i>Parametri edilizi</i> - SAU min. = 5 ha; - Uf = 100 mq/ha per il primo ha, più 55 mq/ha. Per la restante SAU fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale; - NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale. L’ampliamento è consentito sino a raggiungere un massimo di 1000 mq di Sc (post ampliamento) comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l’ampliamento; - H massima = 7,5 m	ART. 4.2.3 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d4.1, d4.3, d4.4- ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA E RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE 1. L’intervento edilizio diretto è previsto nei casi di Ristrutturazione edilizia (inclusa demolizione e ricostruzione) e per gli interventi di Nuova Costruzione (intesa come ampliamento) nel rispetto dei parametri edilizi di cui ai successivi commi 2 e 3. È prescritto il PRA per gli interventi di nuova realizzazione di un centro aziendale in una unità agricola che ne sia sprovvista o per il potenziamento di un centro aziendale preesistente qualora si intendano superare i parametri edilizi di cui ai commi 2 e 3 seguenti. 2. <i>Parametri edilizi</i> - SAU min. = 5 ha; - Uf = 100 mq/ha per il primo ha, più 55 mq/ha. Per la restante SAU fino ad un massimo di 1.000 2.000 mq per ogni centro aziendale; - NC come ampliamento <i>una tantum</i> pari al 20% della Sc esistente fino ad un massimo di 1.000 mq per ogni centro aziendale. L’intervento è consentito sino a raggiungere un ampliamento massimo di 1000 mq di Sc; - H massima = 7,5 m 10.00 m - Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00.	a) NON SI ACCOGLIE si sottolinea tuttavia che l’osservazione dell’ufficio tecnico E9.35 ha inserito il co. 6 all’art. 3.2.1 il quale dispone che “6. <i>Fatte salve le individuazioni e le categorie riportate nella cartografia del RUE, qualora si rilevi che l’effettivo stato di conservazione dell’immobile non sia congruente con le disposizioni di tutela riportate nei successivi articoli, il proprietario potrà proporre una diversa categoria d’intervento con le modalità dell’art. 3.2.3, comma 1, in sede di proposta di intervento edilizio</i> ”; b) NON SI ACCOGLIE si sottolinea tuttavia che l’osservazione dell’ufficio tecnico E9.151 ha inserito al co. 2 dell’art. 4.1.6 il seguente punto: “ <i>Ferma restando la disciplina dei lotti liberi identificati nelle schede del Capitolo 3 “Territorio Rurale” della Relazione del Quadro Conoscitivo del RUE, di cui ai commi seguenti, nelle restanti porzioni dei nuclei residenziali in territorio rurale è ammessa la realizzazione di edifici abitativi destinati agli IAP, nel rispetto delle condizioni generali previste all’art. 4.2.2 per gli analoghi interventi ammessi nel restante territorio rurale</i> ”. c) SI ACCOGLIE in quanto la soglia dimensionale non deriva da una norma sovraordinata né da precise valutazioni di sostenibilità, pertanto il mantenimento della soglia già prevista dal PRG è parimenti motivata. In termini generali gli impatti attendibili con l’applicazione di una soglia di 1000 o 2000 mq sono analoghi. d) SI ACCOGLIE A tal proposito si rileva che il limitrofo comune di Argenta, la cui realtà territoriale è per molti versi simile a quella del Comune di Codigoro, ha approvato una norma analoga rispetto alle

			e) di prescrivere il PRA per la realizzazione di edifici con altezza maggiore di 10 m. f) di aumentare la Sc massima raggiungibile con l'approvazione di un PRA a mq 5.000 in luogo dei 4.000 mq previsti.	Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. 3. Previa approvazione di un PSA che ne dimostri l'esigenza, la Sc massima di cui al comma precedente può essere superata fino a un massimo complessivo di mq. 4.000. Quantità eccedenti possono solo essere programmate con il POC. Tramite PSA è inoltre possibile intervenire per SAU inferiori al minimo di cui al comma 2 .	3. Previa approvazione di un PRA che ne dimostri l'esigenza, la Sc massima di cui al comma precedente può essere superata fino a un massimo complessivo di mq. 4.000 5.000. Quantità eccedenti possono solo essere programmate con il POC. Tramite PRA è inoltre possibile intervenire per SAU inferiori al minimo di cui al comma 2 .	modifiche normative richieste (art. III.33 co 3 delle NTA del RUE approvato con DCC n. 90/2009), senza che ciò abbia prodotto impatti incompatibili con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio definiti dal quadro programmatico sovraordinato, dimostrando la sostenibilità della norma. e) SI ACCOGLIE ritenendo la richiesta congrua con le necessità di stoccaggio, di operare all'interno dei fabbricati, in sicurezza e tranquillità con i mezzi agricoli moderni, sia per le attività agricole da svolgersi al coperto che per la manutenzione degli stessi mezzi. Dal punto di vista paesaggistico, si considera che la maggior altezza proposta risulta comunque compatibile e del tutto analoga a quella degli edifici già esistenti nello stesso ambito territoriale. f) SI ACCOGLIE A tal proposito si considera che Il limite di 4.000 mq previsti per edifici aziendali agricoli oltre il quale serve la programmazione nel POC, che comprende anche l'esistente, non deriva da una norma sovraordinata né da precise valutazioni di sostenibilità. Essa costituisce un limite più restrittivo della disposizione contenuta all'art. A-19 della LR 20/2000 per gli Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, che si limita a prevedere il PRA, mentre per l'art. A-17 per le Aree di valore naturale e ambientale è direttamente ammessa la nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela.
E9.74	Art. 4.2.3 co 2 NTA RUE Altri simili <i>Art. 4.1.3 co 1 NTA RUE</i> <i>Art. 4.1.3 Lettera A della tabella</i> <i>Art. 4.1.6 co 2 NTA RUE</i> <i>Art. 4.2.4 co 4 e 5 NTA RUE</i>	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Ampliamento “Una tantum” edifici funzionali alla attività agricola uso d4. 4. Parametri edilizi NC come ampliamento una tantum pari al 20% della Sc esistente fino a raggiungere ad un massimo di 1.000 mq di Sc totale per ogni centro aziendale Correggere la sintassi per chiarire che il limite massimo di mq 1.000 di Sc totale non si riferisce alla superficie del solo ampliamento, ma alla superficie dell'intera unità edilizia oggetto d'intervento, nella situazione di Progetto, quindi comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l' ampliamento. In pratica se il limite indicato è di 1000 mc di Sc, sfrutto il 20% fino ad una Sc esistente di 833.33 mq poi l'ampliamento è percentualmente ridotto fino ad azzerarsi per edific che abbiamo già una Sc maggiore o uguale a 1000 mq, per le quali l'una tantum non è applicabile.		SI VEDA L'OSSERVAZIONE E9.54	
E9.75	Art. 4.2.3 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 NC di edifici funzionali alla attività agricola in caso di precedente riconversione ad a1. Prevedere che tale possibilità sia ammessa previo approvazione del PRA e non a seguito di una generica verifica dell'ufficio tecnico.	4. In caso di recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla trascrizione. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute	4. In caso di recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla trascrizione. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute	

				esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.	esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. approvazione di un PRA.	
E9.76	Art. 4.2.4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Correggere il titolo, in quanto l'articolo parla solo di allevamenti, mentre gli usi d4.3 sono trattati all'art. 4.2.3. ART. 4.2.4 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4.3 - ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, DI TIPO AZIENDALE d4.2 – ALLEVAMENTI AZIENDALI E L'USO d5 – ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE INDUSTRIALI	ART. 4.2.4 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4.3 - ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, DI TIPO AZIENDALE E L'USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE INDUSTRIALI	ART. 4.2.4 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d4.3 - ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI, DI TIPO AZIENDALE E L'USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE INDUSTRIALI d4.2 – ALLEVAMENTI AZIENDALI E L'USO d5 – ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE INDUSTRIALI	
E10.7	NTA del RUE Titolo 4.2, art. 4.2.4	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 7 – Titolo 4.2, art. 4.2.4, interventi relativi l'uso d4-3, attività di prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di tipo aziendale e l'uso d5 – Attività zootecniche industriali (allevamenti bovini, equini, ovini, avicoli, etc., compresi quelli biologici), punto 7, tenuto conto che la prescrizione di cui all'art. 216 del TU.LL.SS per tali insediamenti – isolati nella campagna e tenuti lontani dalle abitazioni – si intende rispettata quando la loro distanza dalle abitazioni è tale da non fare risentire su di esse i suoi effetti molesti (maleodoranti), si propone di modificare le distanze con le seguenti: - distanza minima dai confini di proprietà – 20 metri; - distanza minima da edifici abitativi esterni (case sparse) all'unità agricola – 500 metri; - distanza minima dai nuclei residenziali rurali – 1000 metri; - distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzata ovvero da porzioni già attuate dell'ambito urbano di espansione – 2500 metri; - distanza minima da altri allevamenti – 2000 metri; - distanza minima da edifici abitativi interni all'unità agricola – 30 metri.			NON SI ACCOGLIE In quanto tali distanze precluderebbero la possibilità di localizzare allevamenti aziendali e attività zootecniche industriali
E9.77	Art. 4.2.4 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Correggere il rimando che va riferito all'uso d4.2 e non al d4.3.	1. Per gli usi d4.3 e d5 sono ammessi in via ordinaria esclusivamente interventi riguardanti allevamenti preesistenti; gli interventi ammessi sono quelli di tipo conservativo sugli immobili esistenti (MO, MS, RRC, RE) e quelli, anche di ampliamento degli edifici o di realizzazione di nuovi manufatti non configurati come edifici, necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell'attività.	1. Per gli usi d4.3 d4.2 e d5 sono ammessi in via ordinaria esclusivamente interventi riguardanti allevamenti preesistenti; gli interventi ammessi sono quelli di tipo conservativo sugli immobili esistenti (MO, MS, RRC, RE) e quelli, anche di ampliamento degli edifici o di realizzazione di nuovi manufatti non configurati come edifici, necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell'attività.	

E9.78	Art. 4.2.4 co 4 e 5 NTA RUE Altri simili Art. 4.1.3 co 1 NTA RUE Art. 4.1.3 Lettera A della tabella Art. 4.1.6 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Ampliamento “Una tantum” allevamenti. 4. Parametri edilizi per allevamenti bovini – NC come ampliamento una tantum pari al 20% della Sc esistente fino a raggiungere ad un massimo di 2.000 mq di Sc totale per ogni centro aziendale. 5. Parametri edilizi per altri allevamenti (equini, ovini, etc.) – NC come ampliamento una tantum pari al 20% della Sc esistente fino a raggiungere ad un massimo di 1.000 mq di Sc totale per ogni centro aziendale Correggere la sintassi per chiarire che il limite massimo di mq 2.000 (co 4) o 1.000 (co 5) di Sc totale non si riferisce alla superficie del solo ampliamento, ma alla superficie dell’intera unità edilizia oggetto d’intervento, nella situazione di Progetto, quindi comprensiva della Sc esistente e della Sc aggiunta con l’ ampliamento. In pratica se ad esempio il limite indicato è di 2000 mc di Sc, sfrutto il 20% fino ad una Sc esistente di 1666.66 mq poi l’ampliamento è percentualmente ridotto fino ad azzerarsi per edific che abbiamo già una Sc maggiore o uguale a 1000 mq, per le quali l’una tantum non è applicabile.		SI VEDA L’OSSERVAZIONE E9.54 Sulla base delle indicazioni dell’osservazione è stato modificato il testo dell’articolo	
E9.79	Art. 4.2.4 co 8 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Allevamento aziendale distanze Eliminare il comma che introduce una deroga alle distanze minime visto che quelle ordinarie sono già contenute. Quindi diventa superflua la definizione di allevamento aziendale	8. Sono ammesse, fatto salvo il rispetto dell’art. 216 del T.U.LL.SS, distanze ridotte nel caso di allevamenti aziendali aventi le caratteristiche proprie degli allevamenti biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e s.m.i. e nel caso di allevamenti a ciclo chiuso, ossia quelli di aziende che spandono il letame (non liquame) sul proprio terreno e ricavano dal proprio terreno gli alimenti per gli animali stessi. 9. Il presente articolo non riguarda gli allevamenti superiori ai 10 capi suini equivalenti, che sono considerati nel successivo articolo 4.2.5.	8. Sono ammesse, fatto salvo il rispetto dell’art. 216 del T.U.LL.SS, distanze ridotte nel caso di allevamenti aziendali aventi le caratteristiche proprie degli allevamenti biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e s.m.i. e nel caso di allevamenti a ciclo chiuso, ossia quelli di aziende che spandono il letame (non liquame) sul proprio terreno e ricavano dal proprio terreno gli alimenti per gli animali stessi. 9-8 Il presente articolo non riguarda gli allevamenti superiori ai 10 capi suini equivalenti, che sono considerati nel successivo articolo 4.2.5.	Vedi anche osservazione E7 punto 1 AUSL servizio veterinario
E10.8	NTA del RUE Titolo 4.2, art. 4.2.5	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 8 – Titolo 4.2, art. 4.2.5. Interventi relativi l’uso d5 – Attività zootecniche industriali limitatamente agli allevamenti suini, compresi quelli biologici, punto 4, si propone di raddoppiare le distanze di cui al punto 7.			NON SI ACCOGLIE In quanto tali distanze precluderebbero la possibilità di localizzare attività zootecniche industriali limitatamente agli allevamenti suini
E7.3	NTA del RUE Art. 4.2.5 co.2 e co.5	USL/Veterinario	3) togliere il riferimento presente nell’art. 4.2.5 co. 5 alla DGR 1998/641, ormai ampiamente superata, dal momento che tutti i suini devono essere stabulati rispettando la densità prevista dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 122/2011). È invece sicuramente positiva la possibilità di ampliare gli edifici adibiti a ricovero dei suini fino al 15% (vedi art. 4.2.4 co. 5) senza aumentarne il numero massimo, al fine di concedere loro un	ART. 4.2.5 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE INDUSTRIALI LIMITATAMENTE AGLI ALLEVAMENTI SUINI 1. La realizzazione di nuovi allevamenti può essere prevista esclusivamente in sede di POC. L'ampliamento di quelli preesistenti è ammesso nei limiti di cui ai successivi commi 4 e 5. 5. Tramite PSA è possibile superare la Sc	ART. 4.2.5 - INTERVENTI RELATIVI L’USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE INDUSTRIALI LIMITATAMENTE AGLI ALLEVAMENTI SUINI 1. La realizzazione di nuovi allevamenti può essere prevista esclusivamente in sede di POC. L'ampliamento di quelli preesistenti è ammesso nei limiti di cui ai successivi commi 4 e 5 e nel rispetto del D. Lgs n. 122/2011. 5. Tramite PSA è possibile superare la Sc	SI ACCOGLIE e si corregge l’articolo come indicato

			maggiore spazio disponibile.	massima qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente espressa in capi suini equivalenti (peso vivo convenzionale = 80 kg per capo suino), e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera G.R. Emilia-Romagna n.1998/641. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo da parte del proprietario o suo avente causa di demolire le strutture destinate all'allevamento qualora sia cessata l'attività di allevamento da oltre due anni, fornendo adeguata garanzia fideiussoria all'Amministrazione Comunale che potrà subentrare in tale intervento di demolizione qualora esso non sia avvenuto, trascorsi tre anni dall'avvenuta cessazione dell'attività.	massima qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente espressa in capi suini equivalenti (peso vivo convenzionale = 80 kg per capo suino), e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera G.R. Emilia-Romagna n.1998/641. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo da parte del proprietario o suo avente causa di demolire le strutture destinate all'allevamento qualora sia cessata l'attività di allevamento da oltre due anni, fornendo adeguata garanzia fideiussoria all'Amministrazione Comunale che potrà subentrare in tale intervento di demolizione qualora esso non sia avvenuto, trascorsi tre anni dall'avvenuta cessazione dell'attività.	
E9.80	Art. 4.2.5 co 4 e 5 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Allevamento suini 4 Nelle zone agricole diverse da quelle ricadenti nei casi di cui al comma 3, sugli allevamenti industriali in essere di suini, fermo restando il numero di capi autorizzato, sono ammissibili i seguenti interventi: ...omissis... Ampliamento nel rispetto dei seguenti limiti: Sc max = Sc legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme +15%...omissis... 5. Tramite PSA è possibile superare la Sc massima qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente espressa in capi suini equivalenti (peso vivo convenzionale = 80 kg per capo suino), e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera G.R. Emilia-Romagna n.1998/641. servizio veterinario	ART. 4.2.5 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE INDUSTRIALI LIMITATAMENTE AGLI ALLEVAMENTI SUINI 4. Nelle zone agricole diverse da quelle ricadenti nei casi di cui al comma 3, sugli allevamenti industriali in essere di suini, sono ammissibili i seguenti interventi: 5. Tramite PSA è possibile superare la Sc massima qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente espressa in capi suini equivalenti (peso vivo convenzionale = 80 kg per capo suino), e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera G.R. Emilia-Romagna n.1998/641.	ART. 4.2.5 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d5 - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE INDUSTRIALI LIMITATAMENTE AGLI ALLEVAMENTI SUINI 4. Nelle zone agricole diverse da quelle ricadenti nei casi di cui al comma 3, sugli allevamenti industriali in essere di suini, fermo restando il numero di capi autorizzato, sono ammissibili i seguenti interventi: 5. Tramite PSA è possibile superare la Sc massima qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente espressa in capi suini equivalenti (peso vivo convenzionale = 80 kg per capo suino), e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera G.R. Emilia-Romagna n.1998/641.	
E9.81	Art. 4.2.6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Migliorare la sintassi	ART. 4.2.6 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d6 - ATTIVITÀ DI TIPO INDUSTRIALE DI CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI Per gli interventi relativi l'uso d6 che fanno riferimento ad attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli nel settore alimentare è previsto il completamento degli insediamenti esistenti, e di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi. L'attuazione del PSC avviene secondo logiche di programmazione volte a consolidare e sviluppare la presenza di	ART. 4.2.6 - INTERVENTI RELATIVI L'USO d6 - ATTIVITÀ DI TIPO INDUSTRIALE DI CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI Per gli interventi relativi l'uso d6 che fanno riferimento ad attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli nel settore alimentare è ammesso il consolidamento previsto il completamento degli insediamenti esistenti, e di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi. L'attuazione del PSC avviene secondo logiche di programmazione volte a consolidare e	

				aziende della filiera agroalimentare. In questa zona gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione e sostituzione edilizia sono finalizzati al miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali . I parametri per gli interventi edilizi di ampliamento e di nuova edificazione sono i seguenti: - UF max = 0,50 mq./mq.	sviluppare la presenza di aziende della filiera agroalimentare. In questa zona gli interventi di anche mediante manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione e sostituzione edilizia sono finalizzati al miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali . I parametri per gli interventi edilizi di ampliamento e di nuova edificazione sono i seguenti: - UF max = 0,50 mq./mq. :	
E9.82	Art. 4.2.7 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Allevamenti Ittici Ammettere la RE	ART. 4.2.7 – ALLEVAMENTI ITTICI 4. Sono ammessi i seguenti interventi di: MO; MS; RS; RRC; NC; impianti tecnologici e relativi servizi finalizzati all'attività itticolturale, anche previa demolizione di edifici esistenti privi di qualsiasi valore tipologico e/o documentario.	ART. 4.2.7 – ALLEVAMENTI ITTICI 4. Sono ammessi i seguenti interventi di: MO; MS; RS; RRC; RE ; NC; impianti tecnologici e relativi servizi finalizzati all'attività itticolturale, anche previa demolizione di edifici esistenti privi di qualsiasi valore tipologico e/o documentario.	
E9.83	Art. 4.2.9 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Ambulatori e Cliniche Veterinarie Definire meglio cosa s'intende per ambulatorio e clinica veterinaria e le possibilità insediative si propone la riscrittura dell'articolo	ART. 4.2.9 –AMBULATORI VETERINARI (d8a) E CLINICHE VETERINARIE (d8b) 1. Si intende per ambulatorio veterinario una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. 2. Si intende per clinica veterinaria una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico. 3. La realizzazione di nuove cliniche veterinarie è ammessa all'interno del Territorio Rurale alle seguenti condizioni. Le nuove Cliniche Veterinarie da realizzarsi all'interno di edifici esistenti nel territorio rurale (così come previsto dall'Art. 4.1.3) possono essere attuate tramite intervento diretto. In caso le attrezzature per il ricovero degli animali superi i 200 mq di Sq è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime. • Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 100 m • Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da porzioni già attuate dell'Ambito urbano di espansione: 500 m Le nuove cliniche veterinarie da realizzarsi con	ART. 4.2.9 –AMBULATORI VETERINARI (d8a) E CLINICHE VETERINARIE (d8b) 1. Si intende per ambulatorio veterinario una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. 2. Si intende per clinica veterinaria una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico. 3. La realizzazione di nuove cliniche veterinarie è ammessa all'interno del Territorio Rurale alle seguenti condizioni. Le nuove Cliniche Veterinarie da realizzarsi all'interno di edifici esistenti nel territorio rurale (così come previsto dall'Art. 4.1.3) possono essere attuate tramite intervento diretto. In caso le attrezzature per il ricovero degli animali superi i 200 mq di Sq è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime. • Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 100 m • Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da porzioni già attuate dell'Ambito urbano di espansione: 500 m Le nuove cliniche veterinarie da realizzarsi con	Vedi anche osservazione E7 punto 4 AUSL servizio veterinario e P 22 –Dr. Caldarelli

				interventi di Nuova Costruzione possono essere previste esclusivamente in sede di POC. 4. L'apertura di nuovi ambulatori veterinari è sempre ammessa sia in Territorio Rurale che in Territorio Urbanizzato.	interventi di Nuova Costruzione possono essere previste esclusivamente in sede di POC. 4. L'apertura di nuovi ambulatori veterinari è sempre ammessa sia in Territorio Rurale che in Territorio Urbanizzato. 1. Si intende per <u>ambulatorio veterinario</u> (d8a) una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, e senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. 2. Si intende per <u>clinica veterinaria</u> (d8b) una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; 3. L'insediamento di nuovi ambulatori o cliniche veterinarie <u>per animali di piccola taglia</u> (cani, gatti, volatili, ecc.) è sempre ammessa sia in Territorio Rurale che in Territorio Urbanizzato, nel rispetto delle capacità edificatorie proprie dell'ambito, a condizione che esse risultino ubicate in unità immobiliari dotate di ingresso indipendente. 4. L'insediamento di nuovi ambulatori o cliniche veterinarie <u>per animali di grossa taglia</u> (Bovini, equini, ecc.) è ammessa esclusivamente all'interno del Territorio Rurale nel rispetto delle capacità edificatorie e delle destinazioni ammissibili in via generale dalla disciplina dell'ambito. In caso le attrezzature per il ricovero degli animali superiori a 200 mq di Sq è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime. - 100 m da edifici abitativi esterni all'unità agricola; - 500 m dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da porzioni già attuate dell'Ambito urbano di espansione.	
P22	ART. 4.2.9 e ART. 3.3.2 RUE	Caldarelli Dr. Andrea	Prot. 10627 Data 10/06/2013 Rileva che nella normativa non sono disciplinate le 2 diverse categorie di cliniche veterinarie. Propone dunque una modifica alle norme consentendo l'insediamento di cliniche veterinarie per animali da compagnia anche all'interno dell'ambito urbano consolidato.			SI ACCOGLIE Correggendo l'articolo 4.2.9 del RUE secondo le indicazioni fornite in sede di osservazione da parte dell'AUSL. Inoltre si inserisce l'uso d8b cliniche veterinarie tra gli usi consentiti all'interno degli ambiti urbani consolidati di cui all'art. 3.3.2 del RUE. Modifica elaborato Testo RUE - ART. 3.3.2 RUE
E7.4	NTA del RUE Art. 4.2.9	USL/Veterinario	4) per quanto riguarda ambulatori e cliniche veterinarie (art. 4.2.9), si ritiene che la distinzione più opportuna sia tra strutture che ospitano grandi animali (bovini, equini) e quelle che ospitano piccoli animali. Mentre le prime devono necessariamente essere ubicate in territorio rurale, per le seconde si ritiene possano essere ubicate anche in altri territori. Si suggerisce pertanto di rivalutare l'obbligo per le cliniche di essere ubicate solo in territorio rurale ed estenderne l'ubicazione anche ad altri territori. Si	ART. 4.2.9 –AMBULATORI VETERINARI (d8a) E CLINICHE VETERINARIE (d8b) 1. Si intende per ambulatorio veterinario una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia	ART. 4.2.9 –AMBULATORI VETERINARI (d8a) E CLINICHE VETERINARIE (d8b) 1. Si intende per ambulatorio veterinario una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia	SI ACCOGLIE Correggendo l'articolo 4.2.9 delle NTA del RUE secondo le indicazioni

			suggerisce infine di limitare l'ubicazione sia delle cliniche che degli ambulatori veterinari solo al piano terra degli edifici, prescrivendo inoltre che siano muniti di ingresso indipendente.	medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. 2. Si intende per clinica veterinaria una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico. 3. La realizzazione di nuove cliniche veterinarie è ammessa all'interno del Territorio Rurale alle seguenti condizioni. Le nuove Cliniche Veterinarie da realizzarsi all'interno di edifici esistenti nel territorio rurale (così come previsto dall'Art. 4.1.3) possono essere attuate tramite intervento diretto. In caso le attrezzature per il ricovero degli animali superiori a 200 mq di Sq è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime. • Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 100 m • Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da porzioni già attuate dell'Ambito urbano di espansione: 500 m Le nuove cliniche veterinarie da realizzarsi con interventi di Nuova Costruzione possono essere previste esclusivamente in sede di POC. 4. L'apertura di nuovi ambulatori veterinari è sempre ammessa sia in Territorio Rurale che in Territorio Urbanizzato.	medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. 2. Si intende per clinica veterinaria una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico. 3. La realizzazione di nuove cliniche veterinarie è ammessa all'interno del Territorio Rurale alle seguenti condizioni. Le nuove Cliniche Veterinarie da realizzarsi all'interno di edifici esistenti nel territorio rurale (così come previsto dall'Art. 4.1.3) possono essere attuate tramite intervento diretto. In caso le attrezzature per il ricovero degli animali superiori a 200 mq di Sq è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime. • Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 100 m • Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da porzioni già attuate dell'Ambito urbano di espansione: 500 m Le nuove cliniche veterinarie da realizzarsi con interventi di Nuova Costruzione possono essere previste esclusivamente in sede di POC. 4. L'apertura di nuovi ambulatori veterinari è sempre ammessa sia in Territorio Rurale che in Territorio Urbanizzato. 1. Si intende per <u>ambulatorio veterinario</u> una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, , senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. 2. Si intende per <u>clinica veterinaria</u> una struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; 3. L'insediamento di nuovi ambulatori o cliniche veterinarie <u>per animali di piccola taglia</u> (cani, gatti , volatili, ecc.) è sempre ammessa sia in Territorio Rurale che in Territorio Urbanizzato, nel rispetto delle capacità edificatorie proprie dell'ambito, a condizione che esse risultino ubicate in unità immobiliari dotate di ingresso indipendente . 4. L'insediamento di nuovi ambulatori o cliniche veterinarie <u>per animali di grossa taglia</u> (Bovini, equini, ecc.) è ammessa esclusivamente all'interno del Territorio Rurale nel rispetto delle capacità edificatorie e delle destinazioni ammissibili in via generale dalla disciplina	
--	--	--	---	--	---	--

					dell'ambito. In caso le attrezzature per il ricovero degli animali superi i 200 mq di Sq è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime. - 100 m da edifici abitativi esterni all'unità agricola: - 500 m dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da porzioni già attuate dell'Ambito urbano di espansione.	
E9.84	Art. 4.2.10 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Contoterzisti Eliminare il requisito soggettivo, che potrebbe non essere in capo al richiedente	ART. 4.2.10 - ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MACCHINE AGRICOLE 1. Sono ammessi in via ordinaria nel RUE esclusivamente interventi di tipo conservativo sugli immobili esistenti e interventi di Cambio d'uso di immobili esistenti. Interventi di Nuova Costruzione possono solo essere programmati nel POC. 2. I soggetti richiedenti devono comunque essere iscritti alla CCIAA nell'apposita categoria di attività o, se coltivatori diretti esercenti anche il contoterzismo, all'UMA (Utenti Motori Agricoli).	ART. 4.2.10 - ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MACCHINE AGRICOLE 1. Sono ammessi in via ordinaria nel RUE esclusivamente interventi di tipo conservativo sugli immobili esistenti e interventi di Cambio d'uso di immobili esistenti. Interventi di Nuova Costruzione possono solo essere programmati nel POC. 2. I soggetti richiedenti devono comunque essere iscritti alla CCIAA nell'apposita categoria di attività o, se coltivatori diretti esercenti anche il contoterzismo, all'UMA (Utenti Motori Agricoli).	
E9.85	Art. 4.2.11 co 4 NTA RUE	Art. 7 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Dormitori per lavoratori stagionali Correggere il riferimento all'art. 6 del DPR con il rimando all'art. 7 della LR 15/2013	ART. 4.2.11 - DORMITORI TEMPORANEI PER LAVORATORI ASSUNTI PER LAVORI STAGIONALI DI CARATTERE PERIODICO 4. L'installazione delle strutture temporanee è soggetta alla disciplina delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. Tali strutture devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, ai sensi del DPR 380/2001, art. 6 comma 2 punto b.	ART. 4.2.11 - DORMITORI TEMPORANEI PER LAVORATORI ASSUNTI PER LAVORI STAGIONALI DI CARATTERE PERIODICO 4. L'installazione delle strutture temporanee è soggetta alla disciplina delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. Tali strutture devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, ai sensi del DPR 380/2001, art. 6 comma 2 punto b. sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture (in accordo con quanto previsto all'art. 7 della L.R. 15/2013)	
E9.86	Art. 4.2.12 co 2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Elaborati per parere CQAP Rimandare all'elenco elaborati definito ai sensi dell'art. 1.4.5, da richiamare al comma 2	ART. 4.2.12 - IMPATTO PAESAGGISTICO DEI NUOVI EDIFICI IN TERRITORIO RURALE 1. Per l'Ambito agricolo di rilievo paesaggistico e per l'Ambito agricolo di valore naturale e ambientale, per tutti gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici aventi un volume superiore a 1.000 mc la domanda di titolo abilitativo deve essere accompagnata da uno studio dell'inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento dalle strade e dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo. Tali interventi sono inoltre soggetti al parere della CQAP. 2. Tale documentazione aggiuntiva dovrà essere costituita da una relazione illustrativa dello stato di fatto e dello stato di progetto contenente simulazioni visive dell'inserimento dell'oggetto nel paesaggio e rappresentazione	ART. 4.2.12 - IMPATTO PAESAGGISTICO DEI NUOVI EDIFICI IN TERRITORIO RURALE 1. Per l'Ambito agricolo di rilievo paesaggistico e per l'Ambito agricolo di valore naturale e ambientale, per tutti gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici aventi un volume superiore a 1.000 mc la domanda di titolo abilitativo deve essere accompagnata da uno studio dell'inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento dalle strade e dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo. Tali interventi sono inoltre soggetti al parere della CQAP. 2. Tale documentazione aggiuntiva dovrà essere costituita da una relazione illustrativa dello stato di fatto e dello stato di progetto contenente simulazioni visive dell'inserimento dell'oggetto nel paesaggio e rappresentazione	

				dei materiali utilizzati per la costruzione.	dei materiali utilizzati per la costruzione. dai seguenti elaborati in coerenza con l'art. 1.4.5: – documentazione fotografica dello stato di fatto esteso al contesto; – rilievo quotato dello stato di fatto esteso al contesto; – Rappresentazione del progetto contestualizzato con eventuale viste 3D, recanti materiali e finiture e rappresentazione dei dettagli architettonici; – Relazione descrittiva del contesto, dell'edificio oggetto d'intervento degli interventi proposti; – Planimetria di localizzazione dell'intervento estratta dal PSC.	
E10.9	NTA del RUE Titolo 4.2, art. 4.2.13	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 9 – Titolo 4.2, art. 4.2.13 spandimenti di fanghi, di liquami e di fertilizzanti, punto 1, tenuto conto delle segnalazioni che pervengono alla scrivente Unità Operativa di molestie da parte dei cittadini e da quanto effettivamente obbiettivato nel corso degli interventi effettuati (mancato rispetto delle modalità di buone pratiche agricole, quali la maturazione del prodotto, la mancata contestualità dello spandimento – interrimento, etc.), si propone di modificare le distanze con le seguenti: - metri 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale; - metri 300 dai nuclei residenziali rurali; - metri 100 da abitazioni sparse; - metri 20 dai confini di proprietà; - metri 200 dai corsi d'acqua ad uso irriguo.			NON SI ACCOGLIE L'incremento delle distanze proposte, che non trova riscontro nelle norme di settore risulta troppo penalizzante per il corretto sfruttamento dei fondi agricoli considerando che tutto il territorio comunale ricade in area dichiarata sensibile ai nitrati con conseguente dimezzamento della capacità ricettiva dei terreni relativamente ai fertilizzanti, agli ammendanti ecc.
E10.10	NTA del RUE Titolo 4.2, art. 4.2.14	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 10 - Titolo 4.2, art. 4.2.14 Stoccaggi provvisori di fanghi, liquami, fertilizzanti, punto 1, fatto salvo quanto già espresso al punto 8 circa le segnalazioni e fatte salve le cautele di cui all'art. 216 del TU.LL.SS., si propone di modificare le distanze con le seguenti: - metri 2500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale; - metri 1000 dai nuclei residenziali rurali; - metri 500 da abitazioni sparse; - metri 2000 da altri allevamenti; - metri 20 dai confini di proprietà.			NON SI ACCOGLIE L'incremento delle distanze proposte, che non trova riscontro nelle norme di settore risulta troppo penalizzante per il corretto sfruttamento dei fondi agricoli considerando che tutto il territorio comunale ricade in area dichiarata sensibile ai nitrati con conseguente dimezzamento della capacità ricettiva dei terreni relativamente ai fertilizzanti, agli ammendanti ecc.
	Art. 4.2.14 co 3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Stoccaggi in fascia A PAI Integrare il divieto anche per i fanghi	ART. 4.2.14 - STOCCAGGI PROVVISORI DI FANGHI, LIQUAMI, FERTILIZZANTI 1. Lo stoccaggio all'aperto su terreno agricolo di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso fatte salve le cautele di cui all'art. 216 del TULLSS e le disposizioni del Reg. Reg. n. 1 del 28.10.2011, per una quantità massima di 800 mc e nel rispetto delle seguenti distanze minime:	ART. 4.2.14 - STOCCAGGI PROVVISORI DI FANGHI, LIQUAMI, FERTILIZZANTI 1. Lo stoccaggio all'aperto su terreno agricolo di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso fatte salve le cautele di cui all'art. 216 del TULLSS e le disposizioni del Reg. Reg. n. 1 del 28.10.2011, per una quantità massima di 800 mc e nel rispetto delle seguenti distanze minime:	

				• m. 1.000 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti specializzati per le attività produttive di consolidamento); • m. 50 da abitazioni sparse; • m. 2.000 da altri allevamenti; • m. 20 dai confini di proprietà. 2. Sono preferibili stoccaggi in ambienti chiusi dotati di sistemi meccanici di abbattimento degli odori. 3. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio di letami e liquami.	• m. 1.000 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti specializzati per le attività produttive di consolidamento); • m. 50 da abitazioni sparse; • m. 2.000 da altri allevamenti; • m. 20 dai confini di proprietà. 2. Sono preferibili stoccaggi in ambienti chiusi dotati di sistemi meccanici di abbattimento degli odori. 3. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio di letami, fanghi e liquami.	
E9.88	Art. 5.1.1 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 12 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modulistica Inserire una clausola di cedevolezza in previsione dell'atto di indirizzo	1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente RUE è obbligatorio l'uso della modulistica tipo disponibile sul portale informativo comunale.	1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente RUE è obbligatorio l'uso della modulistica tipo disponibile sul portale informativo comunale ovvero introdotta con atto di indirizzo regionale ai sensi dell'art. 12 della LR 15/2013	
E9.89	Art. 5.2.1 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 10 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Procedure speciali, (OOPP) Rivedere recepimento della LR 15/2013 Art. 10	ART. 5.2.1 - OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO 1. Non sono soggette al titolo edilizio del Permesso di costruire, della SCIA le opere pubbliche realizzate da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da enti istituzionalmente competenti. 2. Parimenti non sono soggette a titolo le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale e le opere e i programmi di intervento da realizzarsi a seguito della conclusione di accordi di programma (D.Lgs. 267/2000 e L.R. 20/2000). 3. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui ai commi precedenti sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, a cura del relativo responsabile di procedimento. 4. Le Aziende private, erogatrici dei Servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognature, fibre ottiche, ecc.) devono altresì richiedere preventivo Nulla Osta all'ufficio comunale preposto per l'utilizzo del sottosuolo pubblico, il quale rilascerà anche le relative prescrizioni relative al ripristino, e trasmettere al Comune, dopo l'esecuzione dei lavori, le planimetrie quotate con l'effettiva ubicazione delle reti. 5. Sono soggette a Permesso di costruire le dotazioni territoriali realizzate dai privati, nonché tutte le relative varianti, secondo le procedure di cui agli articoli successivi.	ART. 5.2.1 - OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO 1. Non sono soggette al titolo edilizio del Permesso di costruire, della SCIA le opere pubbliche realizzate da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da enti istituzionalmente competenti. 2. Parimenti non sono soggette a titolo le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale e le opere e i programmi di intervento da realizzarsi a seguito della conclusione di accordi di programma (D.Lgs. 267/2000 e L.R. 20/2000). 3. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui ai commi precedenti sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, a cura del relativo responsabile di procedimento. 4. Le Aziende private, erogatrici dei Servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognature, fibre ottiche, ecc.) devono altresì richiedere preventivo Nulla Osta all'ufficio comunale preposto per l'utilizzo del sottosuolo pubblico, il quale rilascerà anche le relative prescrizioni relative al ripristino, e trasmettere al Comune, dopo l'esecuzione dei lavori, le planimetrie quotate con l'effettiva ubicazione delle reti. 5. Sono soggette a Permesso di costruire le dotazioni territoriali realizzate dai privati, nonché tutte le relative varianti, secondo le procedure di cui agli articoli successivi.	

					1. Non sono soggette ai titoli abilitativi edilizi le opere elencate all'art. 10 della LR 15/2013 (1). 2. Ad esclusione dei progetti comunali, i rimanenti dovranno comunque essere presentati al comune che provvederà a rilasciare un nulla-osta o parere di competenza all'esecuzione dei lavori. 3. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti e asseverati secondo quanto previsto dalla presente normativa per il rilascio del permesso di costruire o per la SCIA, e secondo quanto previsto dalla specifica legislazione vigente per le opere pubbliche cui trattasi, ed in particolare il D. LGS 163/2001 e s.m.i. 4. Il responsabile unico (RUP) effettua l'istruttoria tecnica atta a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, salvi i casi di variante per la localizzazione delle opere pubbliche, di cui alla L.R. 19/2002. Deve essere altresì acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio se richiesto dalla normativa vigente. NOTE 1 <i>Art. 10</i> <i>Procedure abilitative speciali</i> 1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9: a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, a condizione che l'amministrazione comunale accerti che sussistono tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto; b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; c) le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.	
E9.90	Art. 5.2.2. NTA del RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Semplificare l'iter di approvazione dei PUA e	ART. 5.2.2 - REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI	ART. 5.2.2 - REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI	

			aggiungere il comma 6 in recepimento del titolo III della LR 20/2000 e s.m.i.	1. In sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, i soggetti proponenti devono allegare il progetto preliminare di tutte le dotazioni territoriali necessarie per la sua attuazione. Detto progetto preliminare viene istruito unitamente al PUA e approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dall'approvazione del medesimo. 2. Nel rispetto dei tempi previsti nella convenzione di attuazione del PUA, i soggetti attuatori presentano, di norma in unica istanza, il progetto definitivo ed esecutivo delle dotazioni territoriali in esso previste, corredato da computo metrico estimativo analitico. Il progetto dovrà comprendere le opere necessarie per l'allacciamento dei singoli lotti ed edifici alle reti infrastrutturali. In relazione alla complessità delle opere da realizzare, la convenzione di attuazione del PUA può prevedere presentazione e approvazione separata per i progetti definitivo ed esecutivo. Il progetto esecutivo sarà oggetto di permesso di costruire secondo le procedure di cui al successivo art. 5.4.5. 3. Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell'ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all'intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura. 4. Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di esecuzione delle opere. Il Consiglio comunale approva lo schema tipo del suddetto accordo. 5. Ad esclusione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da realizzarsi nell'ambito dei PUA, ovvero degli interventi in diretta attuazione del presente RUE o del POC, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, nel caso in cui le dotazioni territoriali di cui ai commi precedenti vengano realizzate a scomputo del contributo di costruzione su aree pubbliche o destinate ad essere cedute al Comune, i relativi progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dovranno essere predisposti con le modalità ed i contenuti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	1. In sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, i soggetti proponenti devono allegare il progetto preliminare di tutte le dotazioni territoriali necessarie per la sua attuazione. Detto progetto preliminare viene istruito unitamente al PUA e approvato in linea tecnica dal dirigente responsabile del procedimento entro 15 giorni dall'approvazione del medesimo. Prima dell'adozione o in caso di piano di iniziativa privata prima della pubblicazione. Il PUA viene approvato con la procedura prevista dall'art. 35 della LR 20/2000 e s.m.i. , e la sua efficacia resta subordinata alla stipula della convenzione che disciplina i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi ivi previsti. 2. Nel rispetto dei tempi previsti nella convenzione di attuazione del PUA, i soggetti attuatori presentano, di norma in unica istanza, il progetto definitivo ed esecutivo delle dotazioni territoriali in esso previste, corredato da computo metrico estimativo analitico. Il progetto dovrà comprendere le opere necessarie per l'allacciamento dei singoli lotti ed edifici alle reti infrastrutturali. In relazione alla complessità delle opere da realizzare, la convenzione di attuazione del PUA può prevedere presentazione e approvazione separata per i progetti definitivo ed esecutivo. Il progetto esecutivo sarà oggetto di permesso di costruire secondo le procedure di cui al successivo art. 5.4.5. 3. Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell'ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all'intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura. 4. Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di esecuzione delle opere. Il Consiglio La Giunta comunale approva lo schema tipo del suddetto accordo. 5. Ad esclusione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da realizzarsi nell'ambito dei PUA, ovvero degli interventi in diretta attuazione del presente RUE o del POC, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, nel caso in cui le dotazioni territoriali di cui ai commi precedenti vengano realizzate a scomputo del	
--	--	--	--	---	--	--

					contributo di costruzione su aree pubbliche o destinate ad essere cedute al Comune, i relativi progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dovranno essere predisposti con le modalità ed i contenuti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 6. Sono fatte salve le procedure previste dal titolo III della LR 20/2000 e s.m.i. .	
E9.91	Art. 5.2.4. co.7 NTA del RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Chiarire che sono da prevedersi anche le garanzie per la realizzazione delle dotazioni territoriali oltre che per la loro corretta esecuzione già previste dal co 1.	ART. 5.2.4 - GARANZIA SULLE OPERE 7. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella convenzione di attuazione del PUA o nell'accordo di cui all'art. 5.2.2, il Comune avrà facoltà di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto esecutivo ed avrà il diritto di ottenere dal fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito, nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori.	ART. 5.2.4 - GARANZIA SULLE OPERE 7. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione eventualmente stabiliti nell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 , nella convenzione di attuazione del PUA o nell'accordo di cui all'art. 5.2.2, il Comune avrà facoltà di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto esecutivo ed avrà il diritto di ottenere dal fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito, nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori.	
E9.92	Art. 5.2.5 co.1 NTA del RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Prevedere omogeneità tra la valutazione del primo progetto delle dotazioni e successive varianti sostanziali.	ART. 5.2.5 - VARIANTI RELATIVE A DOTAZIONI TERRITORIALI 1. Ogni modifica alle dotazioni territoriali di cui al progetto approvato e al relativo titolo abilitativo dovrà essere preventivamente richiesta e approvata dal Comune, con le procedure opportune previste per varianti ai relativi titoli abilitativi.	ART. 5.2.5 - VARIANTI RELATIVE A DOTAZIONI TERRITORIALI 1. Ogni modifica delle caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione delle alle dotazioni territoriali di cui al progetto approvato e al relativo titolo abilitativo dovrà essere preventivamente richiesta e approvata dal Comune valutata dalla Giunta e successivamente legittimata , con le procedure opportune previste per varianti ai relativi titoli abilitativi.	
E9.93	TITOLO 5.3 NTA RUE Art. 5.3.1 NTA RUE Art. 5.3.2 NTA RUE Art. 5.3.3 NTA RUE Nota al titolo 5.3 NTA RUE	Servizio Urbanistica Artt. 7 e ss. LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Attività edilizia libera, CIL, CIL(A) Rivedere tutto il titolo in recepimento della LR 15/2013 Artt. 7 e ss. Considerando le seguenti corrispondenze Art. 5.3.1 NTA RUE = art. 7 co 1 LR 15/2013 Art. 5.3.2 NTA RUE= art. 7 co 2.3 LR 15/2013 Art. 5.3.3 NTA RUE= art. 7 co 4 LR 15/2013	TITOLO 5.3 – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ART. 5.3.1 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA, INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA) (1) 1. Sono attività che non richiedono titolo edilizio né comunicazione alcuna al SUE quelle contenute art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. ART. 5.3.2 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE (CIL) (2) 1. La realizzazione dei seguenti interventi od opere non richiede titolo edilizio, bensì una comunicazione di inizio lavori da parte dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e delle "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività di edilizia libera", protocollo 0196035 del 02/08/2010 della Regione Emilia Romagna. ART. 5.3.3 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA)	TITOLO 5.3 – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ART. 5.3.1 – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA, INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA) (1) 1. Sono attività che non richiedono titolo edilizio né comunicazione alcuna al SUE quelle contenute art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. ART. 5.3.2 – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE (CIL) (2) 1. La realizzazione dei seguenti interventi od opere non richiede titolo edilizio, bensì una comunicazione di inizio lavori da parte dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e delle "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività di edilizia libera", protocollo 0196035 del 02/08/2010 della Regione Emilia Romagna. ART. 5.3.3 – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA)	

				(3) 1. La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, come definita all'art. 1.2.3, ivi compresa l'apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne, non richiede titolo edilizio, bensì una comunicazione di inizio lavori da parte dell'avente titolo, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanisti così come previsto dall'art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e delle "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività di edilizia libera", protocollo 0196035 del 02/08/2010 della Regione Emilia Romagna. NOTE AL TITOLO 5.3 (1) ART. 5.3.1 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (2) ART. 5.3.2 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE (CIL) (3) ART. 5.3.3 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA)	(3) 1. La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, come definita all'art. 1.2.3, ivi compresa l'apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne, non richiede titolo edilizio, bensì una comunicazione di inizio lavori da parte dell'avente titolo, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanisti così come previsto dall'art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e delle "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività di edilizia libera", protocollo 0196035 del 02/08/2010 della Regione Emilia Romagna. ART. 5.3.1 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA, INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE (CILA) (1) 1. Le attività di edilizia libera e gli interventi soggetti a comunicazione e asseverazione sono definite dall'art. 7 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. 2. Sono da considerarsi attività attuabili liberamente, senza titolo abilitativo edilizio anche le attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, così come definite all'art. 1.2.2 delle presenti Norme. NOTE AL TITOLO 5.3 (1) ART. 5.3.1 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (2) ART. 5.3.2 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE (CIL) (3) ART. 5.3.3 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA MA SOGGETTA A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA) (1) ART. 5.3.1 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA, INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE E ASSEVERAZIONE (CILA) Art. 7, L.R. 15/2013 1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti
--	--	--	--	---	--

					urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765); c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologicocognitive; i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA; l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; m) i pannelli solari, fotovoltaici, a
--	--	--	--	--	--

					servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000; n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239); o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale. 2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico. 3. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera o) è comunicato alla struttura comunale competente in materia urbanistica, ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A-21, comma 3, lettera a), dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000. 4. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori: a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio; b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa; c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico. 5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione di inizio dei lavori riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre	
--	--	--	--	--	--	--

					anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali e da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all'alinea del comma 1, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere. Limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere b) e c), in luogo delle asseverazioni dei professionisti possono essere trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. 6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non sono richiesti la presentazione della scheda tecnica descrittiva e il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui agli articoli 23 e 24. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento, ivi compreso il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.	
--	--	--	--	--	---	--

E9.94	TITOLO 5.4 NTA RUE Art. 5.4.1 Art. 5.4.2 Art. 5.4.3 Art. 5.4.4 Art. 5.4.5 Art. 5.4.6 Art. 5.4.7 Art. 5.4.8 Note al titolo 5.4	Servizio Urbanistica Artt. 13,14,15, 16,17,18,19,20,21 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Titoli edilizi, SCIA, PC, VALUTAZIONE PREVENTIVA Rivedere in recepimento della LR 15/2013 Artt. 13,14,15, 16,17,18,19,20,21 e DL 69/2013 Artt. 30 co 1 lett f) L 241/1990 Art. 5.4.1 NTA RUE = art. 21 co 1 LR 15/2013 Art. 5.4.2 NTA RUE = art. 13 LR 15/2013 Art. 5.4.3 NTA RUE= art. 14.15.16 LR 15/2013 Art. 5.4.4 NTA RUE= art. 17 LR 15/2013 Art. 5.4.5 NTA RUE= art. 18 LR 15/2013 Art. 5.4.6 NTA RUE= art. 19 LR 15/2013 Art. 5.4.8 NTA RUE= art. 20 LR 15/2013	TITOLO 5.4 – TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE ART. 5.4.1 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DI AMMISSIBILITÀ EDILIZIO-URBANISTICA 1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne abbia titolo, può chiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia una valutazione sull’ammissibilità edilizio-urbanistica dell’intervento che intende eseguire. 2. La richiesta di valutazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria elencata nell’Allegato B della Delibera dell’Assemblea Legislativa 279, da presentarsi in due copie, tutta riconducibile al formato UNI A4. 3. La valutazione preventiva è rilasciata entro 45 giorni. Essa include il parere della CQAP, qualora dovuto. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata. 4. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta da una motivata richiesta di documenti necessari alla comprensione e valutazione dell’intervento. 5. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di costruire o del controllo delle dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni per il progetto elaborato in conformità a quanto ivi indicato. I contenuti della valutazione preventiva conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici o al Regolamento Urbanistico Edilizio. 6. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie stabilita con specifico provvedimento. ART. 5.4.2 - INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (1) 1. Sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. ART. 5.4.3 - SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (2) Le modalità e il procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e da quanto previsto nella Circolare Regionale del 2 agosto 2010 “INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALL’ART. 6 DEL DPR N. 380 DEL 2001 RELATIVO ALL’ ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA”. ART. 5.4.4 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE	TITOLO 5.4 – TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE ART. 5.4.1 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DI AMMISSIBILITÀ EDILIZIO-URBANISTICA 1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne abbia titolo, può chiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia una valutazione sull’ammissibilità edilizio-urbanistica dell’intervento che intende eseguire. 2. La richiesta di valutazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria elencata nell’Allegato B della Delibera dell’Assemblea Legislativa 279, da presentarsi in due copie, tutta riconducibile al formato UNI A4. 3. La valutazione preventiva è rilasciata entro 45 giorni. Essa include il parere della CQAP, qualora dovuto. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata. 4. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta da una motivata richiesta di documenti necessari alla comprensione e valutazione dell’intervento. 5. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di costruire o del controllo delle dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni per il progetto elaborato in conformità a quanto ivi indicato. I contenuti della valutazione preventiva conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici o al Regolamento Urbanistico Edilizio. 6. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie stabilita con specifico provvedimento. 1. La valutazione preventiva di ammissibilità edilizio – urbanistica è disciplinata dall’art. 21 co.1 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. ART. 5.4.2 - INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (1) 1. Sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. Gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono disciplinati all’art. 13 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. ART. 5.4.3 - SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (2) Le modalità e il procedimento di Segnalazione
-------	--	--	---	--	--

			(3) 1. In linea generale sono sottoposti a Permesso di costruire gli interventi di cui all'Art 12 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. ART. 5.4.5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (4) 1. Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è disciplinato dall'art. 13 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ART. 5.4.6 - CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (5) 1. Le disposizioni relative alle caratteristiche e all'efficacia del Permesso di Costruire sono contenute nel D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e nell'art. 14 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. ART. 5.4.8 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA (7) 1. Il Permesso di costruire in deroga è disciplinato dall'art. 15 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii.	Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e da quanto previsto nella Circolare Regionale del 2 agosto 2010 "INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALL'ART. 6 DEL DPR N. 380 DEL 2001 RELATIVO ALL' ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA". 1. Le modalità e il procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono disciplinati dagli artt. 14, 15 e 16 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. ART. 5.4.4 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE (3) 1. In linea generale sono sottoposti a Permesso di costruire gli interventi di cui all'Art 12 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. In linea generale sono sottoposti a Permesso di costruire gli interventi di cui all'Art 17 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. ART. 5.4.5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (4) 1. Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è disciplinato dall'art. 13 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 1. Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è disciplinato dall'art. 18 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ART. 5.4.6 - CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (5) 1. Le disposizioni relative alle caratteristiche e all'efficacia del Permesso di Costruire sono contenute nel D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e nell'art. 14 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. Le disposizioni relative alle caratteristiche e all'efficacia del Permesso di Costruire sono contenute nel D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e nell' art. 19 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ART. 5.4.8 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA (7) 1. Il Permesso di costruire in deroga è disciplinato dall'art. 15 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. Il Permesso di costruire in deroga è disciplinato dall' art. 20 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. E aggiornamento delle rispettive note	
--	--	--	--	---	--

E9.95	Art. 5.4.7 NTA RUE	Servizio Urbanistica Artt.,19, co 3 e 6 LR 15/2013 art. 21 –quinquies L 241/1990 Revoca art. 21 –septies L 241/1990 Nullo art. 21 –octies e nonies L 241/1990 Annullamento	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Efficacia del PC e della SCIA Dettagliare meglio i casi di Decadenza, Revoca, nullità e annullamento del PC Art. 5.4.7 NTA RUE = art. 19 co 3 e 6 LR 15/2013 Decadenza art. 21 –quinquies L 241/1990 Revoca art. 21 –septies L 241/1990 Nullo art. 21 –octies e nonies L 241/1990 Annullamento	ART. 5.4.7 - DECADENZA E ANNULLAMENTO (7) 1. Il Permesso decade ovvero viene annullato sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 2. Il Permesso di Costruire decade inoltre nei seguenti casi: a. mancato ritiro entro il termine di un anno; b. mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini contenuti nell'atto; c. entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di validità del titolo.	ART. 5.4.7 - DECADENZA E ANNULLAMENTO (7) 1. Il Permesso decade ovvero viene annullato sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 2. Il Permesso di Costruire decade inoltre nei seguenti casi: d. mancato ritiro entro il termine di un anno; e. mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini contenuti nell'atto; f. entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di validità del titolo. 1. Il Permesso di costruire: - decade nei casi previsti dall'art. 19 co. 3 e 6 della L.R. 15/2013; - viene revocato nei casi previsti dall'art. 21 – quinquies della L.241/1990; - è considerato nullo nei casi previsti dall'art. 21 – septies della L.241/1990; - viene annullato nei casi previsti dall'art. 21 – octies e nonies della L.241/1990 e aggiornamento della nota corrispondente	
E9.96	Art. 5.4.11 NTA RUE Art. 5.4.12 NTA RUE	Servizio Urbanistica LR 15/2013 Art. 22 e LR 23/2004 Art. 14 bis.	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Varianti, Rivedere in recepimento della LR 15/2013 Artt. 22 e LR 23/2004 art. 14 bis. Art. 5.4.11 NTA RUE = art. 22 LR 15/2013 Art. 5.4.12 NTA RUE = art. 14 bis LR 23/2004	ART. 5.4.11 - VARIAZIONI MINORI IN CORSO D'OPERA (11) 1. Si considerano Variazioni minori in corso d'opera quelle di cui all'art. 19 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 2. Le varianti minori non devono essere in contrasto con il parere della CQAP. ART. 5.4.12 - VARIAZIONI ESSENZIALI (12) 1. Si considerano Variazione Essenziali quelle di cui all'art. 23 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii.	ART. 5.4.11 - VARIAZIONI MINORI IN CORSO D'OPERA (11) 1. Si considerano Variazioni minori in corso d'opera quelle di cui all'art. 19 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 2. Le varianti minori non devono essere in contrasto con il parere della CQAP. 1. Si considerano Variazioni minori in corso d'opera quelle di cui all'art. 22 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. ART. 5.4.12 - VARIAZIONI ESSENZIALI (12) 1. Si considerano Variazione Essenziali quelle di cui all'art. 23 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. Si considerano Variazione Essenziali quelle di cui all'art. 14 bis della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. 23/2004 e s.m.i. E aggiornamento delle rispettive note	
E9.97	Art. 5.4.14 NTA RUE	Servizio Urbanistica LR 15/2013 Art. 27	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 RIESAME dei titoli abilitativi rivedere in recepimento della LR 15/2013 Art. 27, che prevede che : 3. Il procedimento di riesame è disciplinato dal	ART. 5.4.14 - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME (13) 1. La pubblicità dei titoli abilitativi e la richiesta di riesame sono disciplinate dall'art. 24 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e	ART. 5.4.14 - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME (13) 1. La pubblicità dei titoli abilitativi e la richiesta di riesame sono disciplinate dall'art. 24 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e	

			RUE ed è concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine di 60 giorni.	ss.mm.ii.	ss.mm.ii. 1. La pubblicità dei titoli abilitativi e la richiesta di riesame sono disciplinate previsti dall'art. 27 e dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i. 2. La visione dei fascicoli relativi ai procedimenti è disciplinata dalle specifiche norme sull'accesso. 3. Nei casi previsti dalle norme di cui al comma 1 è possibile attivare la richiesta al Sindaco per il riesame dei pareri o provvedimenti espressi dai competenti organi dell'amministrazione comunale. A pena di inammissibilità le richieste devono essere adeguatamente motivate e circostanziate sia sotto il profilo normativo che in relazione alla qualificazione dell'interesse del richiedente. Non saranno prese in considerazione richieste generiche o anonime. 4. A seguito della richiesta di riesame il Sindaco, sentiti gli organi che hanno espresso i pareri o provvedimenti controversi, con proprio atto dispone l'adozione dei provvedimenti conseguenti. L'atto conclusivo recante le motivazioni della decisione Sindacale è adottato nel termine indicato al co 3 dell'art. 27 della LR 15/2013 e s.m.i. ed è comunicato all'interessato a cura del SUE. e aggiornamento della nota corrispondente	
RA 2	NTA del RUE Art. 5.4.16	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Interventi in territorio rurale. Oltre a quanto riportato al precedente punto per la disciplina degli ambiti rurali (vedi rif. in disciplina sito UNESCO/Unità di Paesaggio), - dato atto che la L.R.20/2000 ammette gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione solo in ragione di specifici piani di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA); - tenuto conto anche delle politiche territoriali per lo sviluppo rurale e del "Sistema delle aree agricole" definite dal PTCP (art. 11 delle norme) e dal PSC, <u>si ritiene utile e opportuno che il Comune tenga conto delle seguenti considerazioni nell'adeguamento del RUE da approvare.</u> Il Comune di Codigoro nel suo documento, prevede giustamente, per le realizzazioni in ambito agricolo, nel territorio rurale, la redazione di un progetto di ammodernamento che definisce PIA- Piano di Investimenti in Azienda Agricola- Si ritiene che il PIA sia l'equivalente del Programma di riconversione e ammodernamento dell'azienda agricola, cui la Legge Regionale n. 20/2000 attribuisce un ruolo centrale per la	ART. 5.4.16 - PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PRA) 1. I Piani di Sviluppo Aziendale devono essere corredati, oltre che dalla dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire, dai seguenti elementi: a. elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali; b. planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con indicazione del relativo riparto colturale e delle infrastrutture di servizio; c. fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso; d. relazione sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), con descrizione dettagliata della situazione aziendale e con la descrizione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede il permesso di costruire, orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli, tempi previsti; e. programma di investimenti e eventuali previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici;	ART. 5.4.16 - PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PRA) 1. I Piani di Sviluppo Aziendale devono essere corredati, oltre che dalla dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire, dai seguenti elementi: h. elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali; i. planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con indicazione del relativo riparto colturale e delle infrastrutture di servizio; j. fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso; k. relazione sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), con descrizione dettagliata della situazione aziendale e con la descrizione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede il permesso di costruire, orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli, tempi previsti; l. programma di investimenti e eventuali previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici;	SI ACCOGLIE modificando l'art. 5.4.16 in coerenza con quanto contenuto dalla Riserva formulata dal Settore Pianificazione Territoriale P.O. Si sottolinea che la versione aggiornata delle Norme del RUE prevede che il PRA debba accompagnare tutti i progetti delle aziende agricole, ma che la sua approvazione sia di competenza della Giunta nel caso in cui non vengano superati gli indici edilizi e di competenza del Consiglio in caso di superamento degli indici stessi.Urbanistica.

		valutazione dei progetti che prevedono la trasformazione del territorio rurale in Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola. Pertanto, si ritiene che il PRA o PIA, il termine non è questione di rilevanza assoluta, debba accompagnare tutti i progetti delle aziende agricole, non essere funzionale al solo superamento di indici di costruzioni o soglie, fissati. Di seguito si accennano alcuni elementi che si ritiene utile evidenziare anche nei RUE. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola (PRA) e la relazione ad esso allegata, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Programmazione Regionale sullo Sviluppo Rurale, in tema di Ammodernamento delle Aziende agricole. Anche se il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) non prevede interventi sulle abitazioni, la L.R. 20 all'art. A-19 individua il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola (PRA), come strumento per la valutazione ed autorizzazione la realizzazione in considerazione delle esigenze in particolare per la funzionalità dell'azienda agricola. I principali requisiti vengono oggi fissati dal Programma Operativo della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" (Del. G.R. 662 del 16/05/2011) ed eventualmente nel caso di un giovane agricoltore al primo insediamento in agricoltura dal Programma Operativo della Misura 112 (Del. G.R. 992 del 12 luglio 2010). Requisiti che si possono così riassumere: - Ditta individuale con attività agricola primaria; - oppure, Società con attività agricola esclusiva; - Az. iscritta alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura), nella sezione speciale per le imprese agricole; - Az. iscritta in Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione validata; - volume lavoro minimo ULU (Unità Lavorativa Umana) commisurata al numero dei soci; - livello minimo di redditività economica dell'Azienda; - piano investimenti coerente con il PSR ed i suoi strumenti attuativi, in relazione ai vari comparti produttivi ; - rispetto dei requisiti riferiti alla condizionalità (norme di natura ambientale) cui sono subordinati gli aiuti comunitari). Si propongono le seguenti soluzioni per semplificare il procedimento a carico dell'azienda e dell'Amministrazione comunale, fatto salvo il supporto che potrà essere fornito eventualmente dalla Provincia :	f. schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, oppure atto unilaterale d'obbligo, contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del PSA, che dovrà essere fissato in non meno di cinque anni; l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nella medesima convenzione ai medesimi patti e condizioni; le destinazioni d'uso degli edifici da realizzare, e l'impegno a non modificare le destinazioni d'uso per dieci anni; le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate; g. attestazione della veridicità degli elementi forniti. 2. I contenuti di cui al comma precedente sono da integrare con i seguenti contenuti tipici del progetto architettonico: - Planimetria aziendale, con indicazione delle diverse colture; - Planimetria di dettaglio della corte; - Rilievo fotografico, compresa aerofotogrammetria satellitare e riprese prospettiche dal suolo, con individuazione degli aspetti peculiari del paesaggio e dei manufatti presenti; - Rilievo e progetto architettonico degli edifici; - Lay out aziendale di fatto e di progetto; - ecc. 3. Gli elementi di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dovranno essere esposti sulla base del modulo di domanda di Adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna". 4. A seguito della presentazione della domanda, lo Sportello Unico per l'Edilizia comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. 5. Il responsabile del procedimento verifica: a. che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari; b. che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato; c. che il programma di investimento e le previsioni di sviluppo siano coerenti con lo stato di fatto dell'azienda e le risorse messe in campo per il loro perseguimento.	m. schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, oppure atto unilaterale d'obbligo, contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del PSA, che dovrà essere fissato in non meno di cinque anni; l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nella medesima convenzione ai medesimi patti e condizioni; le destinazioni d'uso degli edifici da realizzare, e l'impegno a non modificare le destinazioni d'uso per dieci anni; le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate; n. attestazione della veridicità degli elementi forniti. 2. I contenuti di cui al comma precedente sono da integrare con i seguenti contenuti tipici del progetto architettonico: — Planimetria aziendale, con indicazione delle diverse colture; — Planimetria di dettaglio della corte; — Rilievo fotografico, compresa aerofotogrammetria satellitare e riprese prospettiche dal suolo, con individuazione degli aspetti peculiari del paesaggio e dei manufatti presenti; — Rilievo e progetto architettonico degli edifici; — Lay out aziendale di fatto e di progetto; — ecc. 3. Gli elementi di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dovranno essere esposti sulla base del modulo di domanda di Adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna". 4. A seguito della presentazione della domanda, lo Sportello Unico per l'Edilizia comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. 5. Il responsabile del procedimento verifica: d. che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari; e. che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato; f. che il programma di investimento e le previsioni di sviluppo siano coerenti con lo stato di fatto dell'azienda e le risorse messe in campo per il loro perseguimento.	
--	--	--	--	---	--

			I. se l’Azienda ha presentato, negli ultimi 3 anni, una domanda per la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” o sulla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, risultata ammissibile, i requisiti verranno considerati posseduti; II. adottare uno schema semplificato di PRA e relazione allegata (siamo disponibili a formulare una proposta e discuterla con il Comune). Tale documento sfrutterà, semplicemente allegandoli, dati già predisposti per altre domande alla PA, come ad esempio: l’Anagrafe delle Aziende Agricole, il Riparto colturale Unico, gli elementi della domanda per il riconoscimento della condizione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ecc...; III. in casi più complessi, di seguito accennati, occorrerà l’elaborazione di un PRA più analitico che comprenda un Piano di Sviluppo Aziendale. - Qualora il conduttore dell’Azienda agricola non abbia la condizione/requisito reddito agricolo > 50% di quello complessivo e tempo lavoro agricolo > 50% (tali percentuali sono ridotte al 25% nelle zone svantaggiate), lo stesso potrà presentare appunto un Piano Sviluppo Aziendale completo; - Oppure, il giovane al primo insediamento, che non può vantare dati di almeno un esercizio completo; - Oppure, in casi dove lo sviluppo delle attività produttive agricole prevedano fabbricati o miglioramenti fondiari di dimensioni eccedenti il limite previsto nel RUE. In queste fattispecie le imprese agricole dovranno presentare un PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) analitico ovvero un Business Plan che illustri: • il Bilancio economico in situazione di partenza (normalmente il resoconto dell’esercizio -annata agraria - appena conclusa). L’esercizio può essere modificato (scegliendo una degli ultimi 3) in casi di eventi climatici avversi che hanno colpito l’azienda. Il bilancio deve essere redatto a partire dai dati reali della contabilità, unica eccezione , come sopraddeito, sarà costituita dai giovani imprenditori al primo insediamento in agricoltura che non abbiano un annata di conduzione completa ; • un quadro degli investimenti previsti ed un loro cronoprogramma; • una situazione finale costituita da un	6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione il responsabile del procedimento provvede: • a richiedere il parere tecnico al competente servizio provinciale; • a formulare il parere positivo, eventualmente accompagnato da prescrizioni e integrazioni, e ove necessario a inoltrare gli atti al Consiglio Comunale per l’approvazione; • oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri Enti competenti e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune rielaborazioni. 7. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 3 a 5 viene reiterata sulla base della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati. 8. Nella delibera di approvazione del PSA e della proposta di convenzione da parte del Consiglio Comunale è indicato il termine per l’attuazione. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula della convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, tra il Comune ed il soggetto attuatore. Qualora l’intervento sia effettuato su immobili in comproprietà, la convenzione o atto unilaterale d’obbligo deve recare la sottoscrizione, per presa d’atto, da parte di tutti i proprietari. 9. Per tutta la durata di validità del piano, lo stesso risulta vincolante per l’azienda e questa non potrà richiedere permessi di costruire e presentare denunce di inizio attività se non in conformità a quanto previsto nel piano approvato; entro tale termine dovranno essere realizzati tutti gli interventi edilizi previsti dal PSA. Decorso il termine di validità del piano, questo perde ogni efficacia per le parti non realizzate e qualunque richiesta di permesso di costruire prevista, è subordinata all’approvazione di un nuovo piano di sviluppo aziendale. Eventuale variante al piano può essere approvata, entro il termine di validità del piano stesso, solo in base ad un’adeguata documentazione sui validi motivi per i quali la variante è richiesta; in tal caso la variante è approvata con la stessa procedura richiesta per l’approvazione originaria.	6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione il responsabile del procedimento provvede: • a richiedere il parere tecnico al competente servizio provinciale; • a formulare il parere positivo, eventualmente accompagnato da prescrizioni e integrazioni, e ove necessario a inoltrare gli atti al Consiglio Comunale per l’approvazione; • oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri Enti competenti e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune rielaborazioni. 7. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 3 a 5 viene reiterata sulla base della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati. 8. Nella delibera di approvazione del PSA e della proposta di convenzione da parte del Consiglio Comunale è indicato il termine per l’attuazione. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula della convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, tra il Comune ed il soggetto attuatore. Qualora l’intervento sia effettuato su immobili in comproprietà, la convenzione o atto unilaterale d’obbligo deve recare la sottoscrizione, per presa d’atto, da parte di tutti i proprietari. 9. Per tutta la durata di validità del piano, lo stesso risulta vincolante per l’azienda e questa non potrà richiedere permessi di costruire e presentare denunce di inizio attività se non in conformità a quanto previsto nel piano approvato; entro tale termine dovranno essere realizzati tutti gli interventi edilizi previsti dal PSA. Decorso il termine di validità del piano, questo perde ogni efficacia per le parti non realizzate e qualunque richiesta di permesso di costruire prevista, è subordinata all’approvazione di un nuovo piano di sviluppo aziendale. Eventuale variante al piano può essere approvata, entro il termine di validità del piano stesso, solo in base ad un’adeguata documentazione sui validi motivi per i quali la variante è richiesta; in tal caso la variante è approvata con la stessa procedura richiesta per l’approvazione originaria. 1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola (PRA) è propedeutico a tutti gli interventi per la realizzazione di nuovi centri aziendali in unità agricole che ne siano sprovviste e per il potenziamento di centri aziendali esistenti nei casi in cui si intendano superare i parametri	
--	--	--	--	---	---	--

			bilancio di previsione, ad investimenti realizzati, basata per quanto possibile, sugli stessi parametri della situazione ex ante (costi unitari, prezzi/qlc, rese/ha.) e, per le nuove produzioni o i miglioramenti ad esse collegati. Sarà necessario adottare dati medi reperibili in bibliografia ed utilizzare criteri prudenziali di stima. Il PSA deve evidenziare un incremento della redditività aziendale (R/ULU), o almeno una stabilità di reddito in casi di: • aumento delle giornate lavoro (ULU) • miglioramento condizioni di sicurezza e di lavoro; • miglioramento dell'ambiente, compreso il risparmio idrico ed energetico; • miglioramento condizione di igiene e benessere degli animali; • miglioramento certificazione della qualità delle produzioni agricole; • miglioramento della qualità e sicurezza degli alimenti. Preso atto del parziale adeguamento alle sopra-riportate considerazioni proposto dal Comune nella nota integrativa PG n. 63834/'13, che si condivide, si precisa tuttavia che il Programma di Riconversione e Ammodernamento è previsto, in ambito rurale dalla LR 20/2000, per tutte le nuove costruzioni (escluse ristrutturazioni senza aumento cubatura) anche per il semplice potenziamento di un centro aziendale esistente. Quindi il presupposto va esteso in sede di adeguamento e approvazione del RUE da parte del Consiglio comunale. Ciò vale anche per le abitazioni: il Settore preposto di questa Provincia si rende disponibile ad esprimersi anche su tale fattispecie		edilizi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.2.3. L'approvazione del PRA è di competenza della Giunta Comunale. 2. PROCEDIMENTO E ALLEGATI L'avente titolo dovrà presentare una proposta di Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola (PRA), costituita dai seguenti documenti ed elaborati : a. Dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire e dei requisiti aziendali, previsti dalle norme vigenti; b. elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali; c. documentazione fotografica dello stato di fatto; d. planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con indicazione del relativo riparto colturale e delle infrastrutture di servizio; e. Planimetria di dettaglio della corte aziendale ed elaborati relativi ai fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensioni e destinazione d'uso. Elaborati comparativi delle nuove costruzioni e demolizioni che evidenzino gli interventi edilizi; f. programma di investimenti e eventuali previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici; g. schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, oppure atto unilaterale d'obbligo, contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del PIA, che dovrà essere fissato in non meno di cinque anni; l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nella medesima convenzione ai medesimi patti e condizioni; le destinazioni d'uso degli edifici da realizzare, e l'impegno a non modificare le destinazioni d'uso per dieci anni; le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate; h. elaborati grafici del progetto; i. attestazione della veridicità degli elementi forniti. 3. Il responsabile del procedimento verifica che il programma di investimento e le previsioni di sviluppo siano coerenti con lo stato di fatto dell'azienda e le risorse messe in campo per il loro perseguimento, sulla base dei requisiti
--	--	--	---	--	---

					previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna vigente al momento della presentazione del PRA, acquisendo, a tal fine, qualora necessario, il parere tecnico del Settore Agricoltura e Sviluppo Economico della Provincia. 4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula, da parte di tutti i proprietari ed aventi titolo, di atto unilaterale d’obbligo e alla sua trascrizione. Qualora l’intervento sia effettuato su immobili in comproprietà, la convenzione o atto unilaterale d’obbligo deve recare la sottoscrizione, per presa d’atto, da parte di tutti i proprietari. Tale atto d’obbligo dovrà contenere l’impegno da parte del richiedente a mantenere l’attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del PRA, l’impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nell’atto unilaterale d’obbligo ai medesimi patti e condizioni, le destinazioni d’uso degli edifici da realizzare, l’impegno a non modificare le destinazioni d’uso per dieci anni, le sanzioni convenzionali a carico del soggetto attuatore per l’inosservanza degli obblighi stabiliti, nonché per inosservanza delle destinazioni d’uso fissate; deve altresì contenere il vincolo di asservimento di fondi o porzioni di fondo, in ragione delle potenzialità edificatorie utilizzate, di durata decennale. Tale vincolo di asservimento potrà essere revocato dal Comune in caso di modifica della destinazione d’uso dei suoli a seguito di varianti urbanistiche. 5. Per tutta la durata di validità del PRA, lo stesso risulta vincolante per l’azienda e questa non potrà richiedere permessi di costruire o presentare SCIA, se non in conformità a quanto previsto nel programma approvato; entro tale termine dovranno essere realizzati tutti gli interventi edilizi previsti dal PRA. Decorso il termine di validità del programma, questo perde ogni efficacia per le parti non realizzate e qualunque richiesta di permesso di costruire è subordinata all’approvazione di un nuovo PRA. Eventuale variante al PRA può essere approvata, entro il termine di validità del programma stesso, solo in base ad un’adeguata documentazione sui validi motivi per i quali la variante è richiesta; in tal caso la variante è approvata con la stessa procedura richiesta per l’approvazione originaria. 6. Gli elementi di cui alle lettere e) e f) del comma 2, dovranno essere esposti sulla base del modulo di domanda di Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna”. 7. A seguito della presentazione della domanda, lo Sportello Unico per l’Edilizia comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4	
--	--	--	--	--	---	--

					e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. 8. Il responsabile del procedimento verifica: g. che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari; h. che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato. 9. Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione il responsabile del procedimento provvede: • a richiedere il parere tecnico al competente servizio provinciale, ad eccezione che per gli interventi che prevedono l’edificazione di soli edifici ad uso abitativo a1; • a formulare il parere positivo, eventualmente accompagnato da prescrizioni e integrazioni, e ove necessario a inoltrare gli atti e le convenzioni al competente organo comunale per l’approvazione; • oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri Enti competenti e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune rielaborazioni. 10. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura viene reiterata sulla base della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati. 11. Al fine di una semplificazione del procedimento a carico dell’azienda e dell’Amministrazione comunale: - in generale sarà possibile presentare uno schema semplificato di PRA e relazione allegata indicando dati già predisposti per altre domande alla PA, come ad esempio: l’Anagrafe delle Aziende Agricole, il Riparto colturale Unico, gli elementi della domanda per il riconoscimento della condizione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ecc. - saranno considerati posseduti i requisiti necessari se l’Azienda ha presentato, negli ultimi 3 anni, una domanda per la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” (Del. G.R. 662 del 16/05/2011) o sulla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” (Del. G.R. 992 del 12 luglio 2010). 12. Nei casi più complessi: - qualora il conduttore dell’Azienda agricola non possa dimostrare di possedere un reddito agricolo > 50%	
--	--	--	--	--	--	--

					di quello complessivo e di impiegare nell'attività agricola un tempo > 50% rispetto a quello impiegato nelle attività complessive dell'azienda stessa (tali percentuali sono ridotte al 25% nelle zone svantaggiate), - qualora il giovane al primo insediamento non possa vantare dati di almeno un esercizio completo; - in casi dove lo sviluppo delle attività produttive agricole prevedano fabbricati o miglioramenti fondiari di dimensioni eccedenti il limite previsto nel RUE; occorrerà l'elaborazione di un PRA completo che comprenda un Piano di Sviluppo Aziendale. In queste fattispecie le imprese agricole dovranno presentare un PRA analitico ovvero un Business Plan che illustri: • il Bilancio economico in situazione di partenza (normalmente il resoconto dell'esercizio -annata agraria - appena conclusa). L'esercizio può essere modificato (scegliendo una degli ultimi 3) in casi di eventi climatici avversi che hanno colpito l'azienda. Il bilancio deve essere redatto a partire dai dati reali della contabilità, unica eccezione , come sopraddeito, sarà costituita dai giovani imprenditori al primo insediamento in agricoltura che non abbiano un annata di conduzione completa ; • un quadro degli investimenti previsti ed un loro cronoprogramma; • una situazione finale costituita da un bilancio di previsione, ad investimenti realizzati, basata per quanto possibile, sugli stessi parametri della situazione ex ante (costi unitari, prezzi/ql, rese/ha.) e, per le nuove produzioni o i miglioramenti ad esse collegati. Sarà necessario adottare dati medi reperibili in bibliografia ed utilizzare criteri prudenziali di stima. 13. Il PSA deve evidenziare un incremento della redditività aziendale (R/ULU), o almeno una stabilità di reddito in casi di: • aumento delle giornate lavoro (ULU) • miglioramento condizioni di sicurezza e di lavoro; • miglioramento dell'ambiente, compreso il risparmio idrico ed energetico; • miglioramento condizione di igiene e benessere degli animali;
--	--	--	--	--	--

					• miglioramento certificazione della qualità delle produzioni agricole; • miglioramento della qualità e sicurezza degli alimenti.	
E9.98	Art. 5.5.1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Comunicazioni impresa esecutrice esplicitare l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 90 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. che la LR 11/2010 art. 12 richiamato dall'art. 18 co 12 della LR 15/2013, indica come presupposto dell'efficacia del titolo abilitativi	ART. 5.5.1 - COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 1. Il titolare del Permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia, prima dell'inizio dei lavori, la relativa data utilizzando apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice. Il Direttore dei Lavori dovrà possedere un'idonea qualifica rispetto ai lavori da dirigere, nell'ambito delle competenze professionali di ciascun Ordine/Collegio.	ART. 5.5.1 - COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 1. Il titolare del Permesso di costruire titolo abilitativo deve comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia, prima dell'inizio dei lavori, la relativa data utilizzando apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice. Il Direttore dei Lavori dovrà possedere un'idonea qualifica rispetto ai lavori da dirigere, nell'ambito delle competenze professionali di ciascun Ordine/Collegio. Il committente o il responsabile dei lavori devono attestare la verifica della documentazione relativa alla idoneità dell'impresa esecutrice, alla regolarità contributiva e alla denuncia di eventuali lavoratori subordinati. La sussistenza di detta dichiarazione è condizione di efficacia del titolo abilitativi, anche nei casi di realizzazione in proprio dei lavori.	
E9.99	Art. 5.5.3 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Tutela dei Reperti archeologici Richiamare al co 1 i casi previsti dall'art. 2.13 e 2.14 delle NTA del PSC in cui occorre attivare la comunicazione preventiva alla soprintendenza.	ART. 5.5.3 - CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI O DI VALORE STORICO-ARTISTICO 1. Per tutti gli interventi edilizi, il titolare, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne gli Enti preposti alla tutela dei beni di cui sopra ed il Comune.	ART. 5.5.3 - CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI O DI VALORE STORICO-ARTISTICO 1. Fatte salve le disposizioni di tutela previste dagli artt. 2.13 e 2.14 delle NTA del PSC, da attivarsi prime dell'inizio dei lavori, per tutti gli interventi edilizi, il titolare, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne gli Enti preposti alla tutela dei beni di cui sopra ed il Comune.	
E9.100	Art. 5.6.1 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 16, 19, 55 e LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Proroga dei titoli abilitativi Inserire nel testo un accenno alla possibilità di proroga previste dagli artt. 16, 19, 55 e LR 15/2013	ART. 5.6.1 - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 1. I lavori debbono essere ultimati entro i termini di validità del titolo edilizio (Permesso o SCIA).	ART. 5.6.1 - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 1. Fatte salve la possibilità di proroga previsti dalla normativa vigente (L.R. 15/2013, artt. 16, 19, 55 e s.m.i), i lavori debbono essere ultimati entro i termini di validità del titolo edilizio (Permesso o SCIA).	
E9.101	Art. 5.6.2 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 24 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Scheda tecnica Aggiornare il rimando all'art. 24 della LR 15/2013	ART. 5.6.2 - SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA E FASCICOLO DEL FABBRICATO (1) 1. I contenuti e le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato sono definiti all'art. 20 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii.	ART. 5.6.2 - SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA E FASCICOLO DEL FABBRICATO (1) 1. I contenuti e le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato sono definiti all'art. 20 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. I contenuti e le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato sono definiti all'art. 24 della Legge Regionale 15/2013 e ss.mm.ii.	

E9.102	Art. 5.6.3 e 5.6.4 NTA RUE	Servizio Urbanistica Artt. 23, 25 e 26 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Agibilità Aggiornare il rimando all'art. 23 , 25 e 26 della LR 15/2013 Art. 5.6.3 NTA RUE = art. 23 LR 15/2013 Art. 5.6.4 NTA RUE = artt. 25 e 26 LR 15/2013	ART. 5.6.3 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ (2) 1. Le caratteristiche e il procedimento per la domanda del Certificato di Conformità sono definite dall'art. 21 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. ART. 5.6.4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (3) 1. Il procedimento per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità è definito all'art. 22 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii.	E aggiornamento della nota corrispondente ART. 5.6.3 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ (2) 1. Le caratteristiche e il procedimento per la domanda del Certificato di Conformità sono definite dall'art. 21 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. Le caratteristiche e il procedimento per la domanda del Certificato di Conformità sono definite dall'art. 23 della Legge Regionale 15/2013 e ss.mm.ii. ART. 5.6.4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (3) 1. Il procedimento per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità è definito all'art. 22 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. 1. Il procedimento per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità è definito dagli artt. 25 e 26 della Legge Regionale 15/2013 e s.m.i.	
E9.103	Art. 5.6.5 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 23, 25,26 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Certificazione energetica Eliminare la retroattività e correggere il rimando errato	ART. 5.6.5 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA 1. Gli interventi di Nuova costruzione (inclusi gli ampliamenti maggiori del 20%), Ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, presentati/depositati dal 01/07/2008 devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica da prodursi alla fine dei lavori in allegato alla domanda del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità. 2. La procedura di certificazione energetica dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna il 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i. 3. I livelli di prestazione energetica certificati dovranno essere riportati nel Certificato di Conformità edilizia di cui al precedente art. 5.35.	ART. 5.6.5 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA 1. Gli interventi di Nuova costruzione (inclusi gli ampliamenti maggiori del 20%), Ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, presentati/depositati dal 01/07/2008 devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica da prodursi alla fine dei lavori in allegato alla domanda del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità. 2. La procedura di certificazione energetica dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna il 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i. 3. I livelli di prestazione energetica certificati dovranno essere riportati nel Certificato di Conformità edilizia. di cui al precedente art. 5.35.	
E9.104	Art. 5.7.4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Ordinanze Eliminare il parere CQAP.	ART. 5.7.4 - ORDINANZE 1. Il mancato rispetto degli obblighi o disposizioni contenuti nelle presenti norme comporta l'emanazione, ove occorra, sentita eventualmente la CQAP, di un'ordinanza per l'eliminazione del motivo che ha dato luogo all'infrazione, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria.	ART. 5.7.4 - ORDINANZE 1. Il mancato rispetto degli obblighi o disposizioni contenuti nelle presenti norme comporta l'emanazione, ove occorra, sentita eventualmente la CQAP , di un'ordinanza per l'eliminazione del motivo che ha dato luogo all'infrazione, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria.	

E9.105	Art. 6.2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Contributo di costruzione Correggere la sintassi del co 1 Eliminare il co 2 che duplica analoga disposizione dell'art. 6.9 e 6.12 Eliminare il co 3 che risulta in contrasto col co 1; Eliminare il co 5 Adeguare il co 6 al disposto dell'art. 32 co lett g) della LR 15/2013. Migliorare la sintassi del co 7 e 8. Adeguare il co 10 al disposto dell'art. 22 della LR 15/2013 Adeguare la numerazione dei commi alle modifiche introdotte.	ART. 6.2 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione è corrisposto per le sole parti di intervento. Per gli interventi edilizi su edifici esistenti con qualsiasi destinazione che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria e la realizzazione di soppalchi, l'onerosità si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero applicando la tabella relativa al recupero edilizio con aumento di carico urbanistico. 2. Gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo sono gratuiti quando riguardano opere di recupero dello stato legittimato, assoggettati a tale categoria di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumento di Carico urbanistico (CU), ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 31/2002 3. Per gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo di tipo oneroso e di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU, la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento. 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono onerosi fatto salvo quanto previsto agli artt. 6.9 e 6.12. 5. Non sono tuttavia soggetti al pagamento degli oneri di U1 e U2 gli interventi sulla parte preesistente quando i lavori siano limitati alle sole aperture, chiusure o traslazioni di porte, con esclusione quindi di lavori interni e realizzazione di nuovi vani o per operazioni che non comportino aumento di Carico urbanistico (CU), ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 31/2002. 6. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile cui applicare l'onere è quella relativa all'UI minore o minori, valutata sulla situazione di partenza. 7. Non è consentita la suddivisione dell'intervento edilizio in più titoli abilitativi successivi ai soli fini di eludere il contributo di concessione. 8. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è da considerarsi come ristrutturazione edilizia ovvero restauro e risanamento conservativo, a seconda del tipo di intervento attuato. Pertanto, se vengono richiesti (oppure se vengono presentati titoli abilitativi), in momenti diversi, interventi di mutamento d'uso e opere interne, sullo stesso immobile/unità immobiliare, entro 3 anni dal rilascio del primo titolo abilitativo o dalla data di comunicazione di inizio	ART. 6.2 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione è corrisposto per le sole parti oggetto di intervento. Per gli interventi edilizi su edifici esistenti con qualsiasi destinazione che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria e la realizzazione di soppalchi, l'onerosità si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero applicando la tabella relativa al recupero edilizio con aumento di carico urbanistico. 2. Gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo sono gratuiti quando riguardano opere di recupero dello stato legittimato, assoggettati a tale categoria di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumento di Carico urbanistico (CU), ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 31/2002 3. Per gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo di tipo oneroso e di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU, la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento. 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono onerosi fatto salvo quanto previsto agli artt. 6.9 e 6.12. 5. Non sono tuttavia soggetti al pagamento degli oneri di U1 e U2 gli interventi sulla parte preesistente quando i lavori siano limitati alle sole aperture, chiusure o traslazioni di porte, con esclusione quindi di lavori interni e realizzazione di nuovi vani o per operazioni che non comportino aumento di Carico urbanistico (CU), ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 31/2002. 6.2 Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, mediante un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, la superficie utile cui applicare l'onere è quella relativa all'UI minore o minori, valutata sulla situazione di partenza. E' gratuito il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali. 7.3 Non è consentita la suddivisione dell'intervento edilizio in più titoli abilitativi successivi ai soli fini di eludere il contributo di concessione-costruzione. Ai fini della presente
--------	------------------	----------------------	--	---	---

				dei lavori, i due interventi vengono ricondotti, al momento della seconda richiesta, al tipo di intervento oneroso corrispondente. 9. Relativamente a interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti, l'onere è applicato alla sola parte in aumento. 10. Per gli interventi di variazione essenziale, come definiti dall'art. 23 della L.R. 31/2002, il contributo di costruzione viene interamente ricalcolato sulla base delle tabelle parametriche di incidenza, in vigore alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero alla data di presentazione della SCIA, e si procederà al relativo conguaglio. 11. Nell'onere complessivo $U = U1 + U2$ non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. 12. È demandata alla Giunta Comunale la regolamentazione delle modalità di pagamento delle somme costituenti il contributo di costruzione e della loro eventuale rateizzazione.	disposizione si considera che in caso di sovrapposizione anche parziale dei periodi di efficacia di più titoli abilitativi, il contributo di costruzione dovuto vada calcolato in relazione alla categoria d'intervento che ricomprende tutte le opere previste dai diversi titoli abilitativi . 8. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è da considerarsi come ristrutturazione edilizia ovvero restauro e risanamento conservativo, a seconda del tipo di intervento attuato. Pertanto, se vengono richiesti (oppure se vengono presentati titoli abilitativi), in momenti diversi, interventi di mutamento d'uso e opere interne, sullo stesso immobile/unità immobiliare, entro 3 anni dal rilascio del primo titolo abilitativo o dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, i due interventi vengono ricondotti, al momento della seconda richiesta, al tipo di intervento oneroso corrispondente. 9.4 Relativamente a interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti, l'onere è applicato in riferimento alla NC alla sola parte in aumento. 10.5 Per gli interventi di variazione essenziale, come definiti dall'art. 23 della L.R. 31/2002, il contributo di costruzione viene interamente ricalcolato sulla base delle tabelle parametriche di incidenza, in vigore alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero alla data di presentazione della SCIA, e si procederà al relativo conguaglio. 11.6 Nell'onere complessivo $U = U1 + U2$ non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. 12.7 È demandata alla Giunta Comunale la regolamentazione delle modalità di pagamento delle somme costituenti il contributo di costruzione e della loro eventuale rateizzazione.	
E9.106	Art. 6.3 co 1 e 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Oneri di Urbanizzazione validità del titolo Eliminare il co 1 di dubbia legittimità. Oneri di Urbanizzazione conguaglio Inserire in un aggiunto co 4 una soglia minima per il conguaglio, in attuazione al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa	ART. 6.3 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI. 1. I titoli abilitativi alle trasformazioni edilizie sono validi solo se è stato pagato il relativo contributo di costruzione, se dovuto. 2. Qualora il titolare del titolo abilitativo edilizio non realizzi l'intervento, lasci decadere o rinunci alla effettuazione delle opere legittimate, lo Sportello Unico per l'Edilizia, a seguito di formale richiesta dell'interessato e previa verifica dell'effettiva mancata esecuzione dell'intervento, provvederà alla restituzione del contributo di costruzione versato senza gli interessi legali. Il rimborso sarà disposto mediante determinazione del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia. 3. Entro il termine fissato per il ritiro del permesso di costruire ovvero entro i termini fissati per l'eventuale conguaglio del contributo corrisposto a seguito della presentazione della	ART. 6.3 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI. 1. I titoli abilitativi alle trasformazioni edilizie sono validi solo se è stato pagato il relativo contributo di costruzione, se dovuto. 2.1 Qualora il titolare del titolo abilitativo edilizio non realizzi l'intervento, lasci decadere o rinunci alla effettuazione delle opere legittimate, lo Sportello Unico per l'Edilizia, a seguito di formale richiesta dell'interessato e previa verifica dell'effettiva mancata esecuzione dell'intervento, provvederà alla restituzione del contributo di costruzione versato senza gli interessi legali. Il rimborso sarà disposto mediante determinazione del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia. 3.2 Entro il termine fissato per il ritiro del permesso di costruire ovvero entro i termini fissati per l'eventuale conguaglio del contributo corrisposto a seguito della presentazione della	

				SCIA, qualora si accertino errori materiali nel computo delle superfici o nell'applicazione delle tabelle, si procederà a congruare, in segno positivo o negativo, gli importi determinati anche qualora già versati.	SCIA, qualora si accertino errori materiali nel computo delle superfici o nell'applicazione delle tabelle, si procederà a congruare, in segno positivo o negativo, gli importi determinati anche qualora già versati. 3. Non si procederà al congruare di somme inferiori a 50 euro.	
E9.107	Art. 6.4 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Oneri di Urbanizzazione parametrizzazione Aggiornare i riferimenti.	ART. 6.4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. PARAMETRIZZAZIONE 1. Per le opere di urbanizzazione primaria afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere: - è dovuto per le opere non realizzate dal soggetto attuatore, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio, ad eccezione delle nuove costruzioni in aree o comparti attuati mediante piani di lottizzazione o piani particolareggiati approvati dopo il 28.1.1977, nei quali le opere di urbanizzazione primaria siano state realizzate ed i relativi costi siano stati sostenuti direttamente da privati cittadini, Imprese o Cooperative; - è dovuto, nella misura stabilita nelle tabelle parametriche, per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77, come sostituito dall'art. 17 DPR 380/2001 dalla L.R. 31/2002 e successive modificazioni e integrazioni; - è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica.	ART. 6.4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. PARAMETRIZZAZIONE 1. Per le opere di urbanizzazione primaria afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere: - è dovuto per le opere non realizzate dal soggetto attuatore, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio, ad eccezione delle nuove costruzioni in aree o comparti attuati mediante piani di lottizzazione o piani particolareggiati approvati dopo il 28.1.1977, nei quali le opere di urbanizzazione primaria siano state realizzate ed i relativi costi siano stati sostenuti direttamente da privati cittadini, Imprese o Cooperative; - è dovuto, nella misura stabilita nelle tabelle parametriche, per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77, come sostituito dall'art. 17 DPR 380/2001 dalla L.R. 31/2002 e dalla L.R. 15/2003 e successive modificazioni e integrazioni; - è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica.	
E9.108	Art. 6.5 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Opere di Urbanizzazione cessione Migliorare la sintassi ed eliminare l'ultimo periodo di dubbia legittimità.	ART. 6.5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. INCIDENZA 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) è così stabilita, suddivisa secondo l'incidenza delle varie opere: ... Gli insediamenti, da realizzarsi su aree da sottoporre ad intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata, implicano di norma la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie, e la loro cessione gratuita delle aree al Comune. Ove l'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare risulti inferiore alla somma risultante dalle relative tabelle, dovranno essere corrisposti i relativi importi a congruare. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria l'interessato è tenuto a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie.	ART. 6.5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. INCIDENZA 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) è così stabilita, suddivisa secondo l'incidenza delle varie opere: ... Gli insediamenti, da realizzarsi su aree da sottoporre ad intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata, implicano di norma la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie, e la loro cessione gratuita delle aree di sedime al Comune. Ove l'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare risulti inferiore alla somma risultante dalle relative tabelle, dovranno essere corrisposti i relativi importi a congruare. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria l'interessato è tenuto a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie.	
E9.109	Art. 6.8 co 4 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013	ART. 6.8 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	ART. 6.8 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	

			Opere di Urbanizzazione cessione eliminare il co 4 di dubbia legittimità.	4. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria il titolare del titolo abilitativo è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.	4. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria il titolare del titolo abilitativo è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.	
E9.110	Art. 6.9 co 1	Servizio Urbanistica Art. 32 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Oneri di Urbanizzazione esonero Adegua la lettera c co 1al disposto dell'art. 32 co 1 della LR 15/2013	ART. 6.9 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. ESONERO 1. Non sono soggetti al contributo afferente gli oneri di urbanizzazione gli interventi riportati nell'elenco che segue: a. gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorché in quiescenza. In caso di mutamento della destinazione d'uso nei dieci (10) anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione; b. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; c. gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31/2002, che corrispondono a: - interventi di "manutenzione straordinaria"; - interventi di "restauro scientifico" e di "restauro e risanamento conservativo", qualora riguardino fabbricati assoggettati a tali categorie di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumenti del carico urbanistico; - le recinzioni, i muri di cinta e cancellate; - le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuova volumetria; - realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. 122/89; - installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;	ART. 6.9 - ONERI DI URBANIZZAZIONE. ESONERO 1. Non sono soggetti al contributo afferente gli oneri di urbanizzazione gli interventi riportati nell'elenco che segue: d. gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorché in quiescenza. In caso di mutamento della destinazione d'uso nei dieci (10) anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione; e. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; f. gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31/2002 , all'art. 7 della L.R. 15/2013 che corrispondono a: - interventi di "manutenzione straordinaria"; - interventi di "restauro scientifico" e di "restauro e risanamento conservativo", qualora riguardino fabbricati assoggettati a tali categorie di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumenti del carico urbanistico; - le recinzioni, i muri di cinta e cancellate; - le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuova volumetria; - realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. 122/89; - installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; - a) gli interventi di manutenzione ordinaria; - b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli	

					edifici, ivi compreso l’inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l’autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo A-9, comma 1, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765); - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l’edificazione nel territorio urbanizzato; - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; - e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; - f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; - g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree	
--	--	--	--	--	--	--

					di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; - h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive; - i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA; - l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; - m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000; - n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi,; - o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale. - p) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio; - q) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa; - r) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.	
--	--	--	--	--	--	--

E9.111	Art. 6.10 co 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Costo di costruzione Correggere la sintassi	ART. 6.10 - COSTO DI COSTRUZIONE 4. <i>INTERVENTI RELATIVI A NUOVI EDIFICI NON RESIDENZIALI</i> Il costo di costruzione (CC) relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali, artigianali di servizio assimilabili alla Tabella B degli oneri di urbanizzazione, è determinato in base alla Tabella "Determinazione delle quote del costo di costruzione" nella quale per tutte le destinazioni il costo è fissato nel 10% del costo base ed è poi determinato dai coefficienti diversificati a seconda delle destinazioni. L'unità di misura è il mq di Superficie complessiva (Sc).	ART. 6.10 - COSTO DI COSTRUZIONE 4. <i>INTERVENTI RELATIVI A NUOVI EDIFICI NON RESIDENZIALI</i> Il costo di costruzione (CC) relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali, artigianali di servizio assimilabili alla Tabella B degli oneri di urbanizzazione, è determinato in base alla Tabella "Determinazione delle quote del costo di costruzione" nella quale per tutte le destinazioni il costo contributo sul costo di costruzione è fissato nel 10% del costo base ed è poi determinato dai coefficienti diversificati a seconda delle destinazioni. L'unità di misura è il mq di Superficie complessiva (Sc).	
E9.112	Art. 6.12 co 1 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 32 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Costo di costruzione esonero Adeguare la lettera c co 1al disposto dell'art. 32 co 1lett g) , e la lettera o all'art. 33 della LR 15/2013.	ART. 6.12 - COSTO DI COSTRUZIONE. ESONERO 1. Non sono soggetti al contributo afferente il costo di costruzione i seguenti interventi: a. gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorché in quiescenza. In caso di mutamento della destinazione d'uso nei dieci (10) anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione; b. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; c. gli interventi di nuova costruzione per edilizia destinata ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, ad esclusione delle attività artigianali incluse nel raggruppamento delle funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili di cui alla Parte II "Definizioni" del RUE; g. gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31/2002, che corrispondono a: - interventi di "manutenzione straordinaria"; - interventi di "restauro scientifico" e di "restauro e risanamento conservativo", qualora riguardino fabbricati assoggettati a tali categorie di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumenti del carico urbanistico;	ART. 6.12 - COSTO DI COSTRUZIONE. ESONERO 1. Non sono soggetti al contributo afferente il costo di costruzione i seguenti interventi: o. gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorché in quiescenza. In caso di mutamento della destinazione d'uso nei dieci (10) anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione; p. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; q. gli interventi di nuova costruzione per edilizia destinata ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, ad esclusione delle attività artigianali incluse nel raggruppamento delle funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili di cui alla Parte II "Definizioni" del RUE; h. gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31/2002, all'art. 7 della L.R. 15/2013 che corrispondono a: - interventi di "manutenzione straordinaria"; - interventi di "restauro scientifico" e di "restauro e risanamento conservativo", qualora riguardino fabbricati assoggettati a tali categorie di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumenti del carico urbanistico;	

				- le recinzioni, i muri di cinta e cancellate; - le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuova volumetria; - realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. 122/89; d. gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari; e. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; f. per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; g. per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali; h. per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; i. demolizione senza ricostruzione; j. "recupero e risanamento delle aree libere"; k. significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti; l. opere interne alle unità immobiliari o alle costruzioni, non qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia; m. edifici ricostruiti ai sensi dell'art. 1 della L.R. 01.12.1998, n. 38 a parità di superficie e di volume; n. interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali qualora il titolare si convenzioni ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2002 e dell'art. 7.7	- le recinzioni, i muri di cinta e cancellate; - le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuova volumetria; - realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della L. 122/89; - a) gli interventi di manutenzione ordinaria; - b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765); - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e	
--	--	--	--	---	---	--

					geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato; - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; - e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; - f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; - g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; - h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive; - i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA; - l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; - m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000; - n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi,; - o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.	
--	--	--	--	--	---	--

					- p) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio; - q) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa; - r) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico. r. gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari; s. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; t. per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; u. per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali; v. per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; w. demolizione senza ricostruzione; x. "recupero e risanamento delle aree libere"; y. significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti; z. opere interne alle unità immobiliari o alle costruzioni, non qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia; aa. edifici ricostruiti ai sensi dell'art. 1 della L.R. 01.12.1998, n. 38 a parità di superficie e di volume; bb. interventi di ristrutturazione o nuova	
--	--	--	--	--	---	--

					costruzione di edifici residenziali qualora il titolare si convenzioni ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2002 e dell'art. 7.7; dell'art. 33 della L.R. 15/2013 e dell'art. 7.7; cc. gli interventi di NC all'interno dei nuclei residenziali in territorio rurale effettuati da imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP).	
E9.113	Art. 7.1 co 4 NTA RUE Vedi anche Art. 3.1.4 co 2 .per le distanze.	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 ELEMENTI PREMIANTI Integrare il comma 4 recependo l'art. 11 della LR 15/2013 e correggere la numerazione del comma: da 4 a 3 4. Gli elementi premianti sono previsti esclusivamente per gli interventi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 e sono comunque soggetti a parere preventivo dell'Ufficio Tecnico. Gli interventi b, d, f, di cui al comma 1 sono inoltre soggetti a valutazione da parte della CQAP. La definizione dei parametri tecnici rispetto ai quali individuare eventuali riduzioni od esenzioni di cui al comma precedente rimane a carico dell'Ufficio Tecnico che si basa su apposita delibera di indirizzo dell'amministrazione. Sono recepiti direttamente nel presente RUE e trovano quindi diretta applicazione gli elementi premianti introdotti dall'art. 11 della LR 15/2013 e s.m.i. (nota). (nota) LR 15/2013 Art. 11, comma 2 <i>... a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, <u>non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:</u></i> <i>1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;</i> <i>2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;</i> <i>b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle <u>distanze</u> minime tra</i>	ART. 7.1 – PRESTAZIONI DELLE OPERE EDILIZIE ED ELEMENTI PREMIANTI PER GLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 4. Gli elementi premianti sono previsti esclusivamente per gli interventi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 e sono comunque soggetti a parere preventivo dell'Ufficio Tecnico. Gli interventi b, d, f, di cui al comma 1 sono inoltre soggetti a valutazione da parte della CQAP. La definizione dei parametri tecnici rispetto ai quali individuare eventuali riduzioni od esenzioni di cui al comma precedente rimane a carico dell'Ufficio Tecnico che si basa su apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale Consiglio Comunale.	ART. 7.1 – PRESTAZIONI DELLE OPERE EDILIZIE ED ELEMENTI PREMIANTI PER GLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 4.3 Gli elementi premianti sono previsti esclusivamente per gli interventi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 e sono comunque soggetti a parere preventivo dell'Ufficio Tecnico. Gli interventi b, d, f, di cui al comma 1 sono inoltre soggetti a valutazione da parte della CQAP. La definizione dei parametri tecnici rispetto ai quali individuare eventuali riduzioni od esenzioni di cui al comma precedente rimane a carico dell'Ufficio Tecnico che si basa su apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale Consiglio Comunale dell'amministrazione. Sono recepiti direttamente nel presente RUE e trovano quindi diretta applicazione gli elementi premianti introdotti dall'art. 11 della LR 15/2013 e s.m.i.¹².	

¹² LR 15/2013 Art. 11, comma 2

...

a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:

- per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;
- per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;

b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da **entrambi gli edifici confinanti**.

			<i>edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.</i>			
E9.114	Art. 7.1 co 1 NTA RUE .	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il punto c del comma 1	ART. 7.1 – PRESTAZIONI DELLE OPERE EDILIZIE ED ELEMENTI PREMIANTI PER GLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 1. Il presente articolo intende dettare indirizzi per definire gli elementi premianti volti al perseguimento della qualità delle opere edilizie in relazione a: - interventi volti a perseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici fino al raggiungimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 192/2005, D. Lgs. 311/2006, Delibera Regionale 156/2008, DM 26/06/2009); - interventi volti a migliorare l'inserimento morfologico dei fabbricati esistenti consideranti "incongrui" per dimensione e/o tipologia edilizia; - interventi coerenti con quanto previsto dai requisiti volontari (di cui all'Allegato A2 del presente RUE) e/o dagli indirizzi di sostenibilità ambientale (di cui all'Allegato A3 del presente RUE) - interventi volti alla deimpermeabilizzazione dei terreni costituenti i dossi; - interventi volti all'adeguamento sismico dei fabbricati esistenti; - interventi volti al miglioramento della qualità formale dei fabbricati.	ART. 7.1 – PRESTAZIONI DELLE OPERE EDILIZIE ED ELEMENTI PREMIANTI PER GLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI 1. Il presente articolo intende dettare indirizzi per definire gli elementi premianti volti al perseguimento della qualità delle opere edilizie in relazione a: - interventi volti a perseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici fino al raggiungimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 192/2005, D. Lgs. 311/2006, Delibera Regionale 156/2008, DM 26/06/2009); - interventi volti a migliorare l'inserimento morfologico dei fabbricati esistenti consideranti "incongrui" per dimensione e/o tipologia edilizia; - interventi coerenti con quanto previsto dai requisiti volontari (di cui all'Allegato A2 del presente RUE) e/o dagli indirizzi di sostenibilità ambientale (di cui all'Allegato A3 del presente RUE) di cui all'allegato A - interventi volti alla deimpermeabilizzazione dei terreni costituenti i dossi; - interventi volti all'adeguamento sismico dei fabbricati esistenti; - interventi volti al miglioramento della qualità formale dei fabbricati.	
R A1.1.1.b	NTA del RUE Art. 7.2 Tavola dei Vincoli	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 <u>Si invita a porre particolare attenzione ai seguenti zone/sistemi ed elementi di tutela individuati dal PTCP e recepiti nel PSC poiché, dal confronto effettuato nell'ambito delle valutazioni di competenza provinciale, è emersa la necessità di integrare e approfondire i contenuti del RUE:</u> dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica e di rilevanza esclusivamente geognostica Si precisa infine che: per la disciplina riferita ai dossi, specie in presenza di dossi visibili sul microrilievo (individuati come tali dal PTCP e dal PSC che lo recepisce), è opportuno monitorare l'effettivo	ART. 7.2 – DOSSI DI RILEVANZA STORICO-DOCUMENTALE E PAESISTICA O DI RILEVANZA IDROGEOLOGICA – VALORIZZAZIONE 1. Il RUE in conformità al PSC recepisce le aree caratterizzate dalla presenza dei dossi storici della pianura orientale, già individuati e normati dal PTCP vigente per la Provincia di Ferrara. Tali elementi geomorfologici costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio di Codigoro e ne testimoniano le tappe della costruzione ad opera dei fiumi e della successiva trasformazione ad opera dell'uomo. 2. I dossi di tale sistema costituiscono area prioritaria per gli interventi di mitigazione ambientale, per gli interventi di riassetto dell'economia agricola, nonché per gli interventi	ART. 7.2 – DOSSI DI RILEVANZA STORICO-DOCUMENTALE E PAESISTICA O DI RILEVANZA IDROGEOLOGICA – VALORIZZAZIONE 1. Il RUE in conformità al PSC recepisce le aree caratterizzate dalla presenza dei dossi storici della pianura orientale, già individuati e normati dal PTCP vigente per la Provincia di Ferrara. Tali elementi geomorfologici costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio di Codigoro e ne testimoniano le tappe della costruzione ad opera dei fiumi e della successiva trasformazione ad opera dell'uomo. 2. I dossi di tale sistema costituiscono area prioritaria per gli interventi di mitigazione ambientale, per gli interventi di riassetto dell'economia agricola, nonché per gli interventi	SI ACCOGLIE integrando l'art. 7.2 come segue: - integrando il vecchio co 3 con prescrizioni circa il microrilievo. - aggiungendo un comma che diventa il nuovo comma 9 con prescrizioni circa le modalità di intervento negli ambiti specializzati per attività produttive. E' inoltre utile riorganizzare le informazioni, accorpando gli indirizzi del vecchio comma 7 a quelli del vecchio comma 2 e accorpando i divieti del vecchio comma 4 con quelli del vecchio comma 6, eliminando le ripetizioni ed incongruenze. La numerazione dei commi va aggiornata di conseguenza

			stato di fatto anche attraverso una specifica regolamentazione delle modalità di presentazione dei progetti di trasformazione (es documentazione comprendente un puntuale rilievo dello stato di fatto dei dintorni).	di compensazione ambientale conseguenti a procedure di valutazione di impatto o ad azioni di perequazione, indirizzati alla ricostruzione del sistema dunoso e a quella della complessità del paesaggio agrario. 3. I dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica si caratterizzano per la loro visibilità, integrale o parziale, sul microrilievo. Ogni intervento da realizzarsi in queste aree va valutato con l'obiettivo di salvaguardare l'integrità delle parti di dosso ancora visibili e con l'obiettivo di favorirne la ricostruzione delle parti demolite in conseguenza della passata attività dell'uomo, a tal fine sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna. 4. Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, che sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce e concorrono quindi al contrasto della risalita del cuneo salino, fornendo uno dei principali elementi di sostenibilità della attività agricola e di sviluppo del sistema insediativi locale va favorita la de-impermeabilizzazione del suolo, in queste aree non possono essere realizzati: a) nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti; quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica; b) nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; c) impianti di smaltimento e recupero o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente RUE. 5. Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica la realizzazione degli interventi edilizi è vincolata all'invarianza idrogeologica delle superfici interessate dalla trasformazione tramite adeguati sistemi di recupero delle acque piovane che favoriscano l'infiltrazione nel suolo; le soluzioni adottate vanno documentate alla presentazione della richiesta del titolo edilizio. 6. Le aree di cui al presente articolo, non possono in nessun caso essere interessate dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione dei percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti. Le prescrizioni di cui al presente comma non si applicano agli	di compensazione ambientale conseguenti a procedure di valutazione di impatto o ad azioni di perequazione, indirizzati alla ricostruzione del sistema dunoso e a quella della complessità del paesaggio agrario. 3. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere attivati progetti di valorizzazione territoriale per la fruizione turistico-ricreativa eco-compatibile del territorio: - realizzare percorsi interaziendali a carattere agroambientale; - ristrutturare edifici rurali con finalità turistica; - realizzare aree sosta/agricampeggio; mettere a dimora filari alberati. 4. I dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica si caratterizzano per la loro visibilità, integrale o parziale, sul microrilievo. Ogni intervento da realizzarsi in queste aree va valutato con l'obiettivo di salvaguardare l'integrità delle parti di dosso ancora visibili e con l'obiettivo di favorirne la ricostruzione delle parti demolite in conseguenza della passata attività dell'uomo, a tal fine sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna. A tal fine nella presentazione dei progetti di trasformazione dovrà essere prodotta idonea documentazione comprendente un puntuale rilievo dello stato di fatto dei dintorni 5. Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, che sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce e concorrono quindi al contrasto della risalita del cuneo salino, fornendo uno dei principali elementi di sostenibilità della attività agricola e di sviluppo del sistema insediativi locale va favorita la de-impermeabilizzazione del suolo. 6. Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica la realizzazione degli interventi edilizi è vincolata all'invarianza idrogeologica delle superfici interessate dalla trasformazione tramite adeguati sistemi di recupero delle acque piovane che favoriscano l'infiltrazione nel suolo; le soluzioni adottate vanno documentate alla presentazione della richiesta del titolo edilizio. 7. Le aree di cui al presente articolo, non possono in nessun caso essere interessate dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, speciali solidi ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione dei percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti. Nei dossi di rilevanza esclusivamente geognostiac inoltre non possono essere realizzati:	Nell' Allegato cartografico Valsat - tavola dei vincoli" sono evidenziate le due diverse tipologie di dossi.
--	--	--	--	--	--	---

				impianti che ricadano in aree produttive individuate dalla pianificazione generale comunale in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del PTPR, purché confermate dal presente Piano e dichiarate idonee dalle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per il loro esercizio. 7. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere attivati progetti di valorizzazione territoriale per la fruizione turistico-ricreativa eco-compatibile del territorio: • realizzare percorsi interaziendali a carattere agroambientale; • ristrutturare edifici rurali con finalità turistica; • realizzare aree sosta/agricampeggio; • mettere a dimora filari alberati.	d) nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti; quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica; e) nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; f) impianti di smaltimento e recupero o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente RUE. 8. Le prescrizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti che ricadano in aree produttive idoneamente attrezzate, individuate dalla pianificazione generale comunale in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del PTPR, purché confermate dal presente Piano o dichiarate idonee dalle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per il loro esercizio. 9. Per gli interventi ricadenti all'interno di nuovi ambiti specializzati per le attività produttive, da attuarsi previo POC, e localizzati su aree con presenza di dossi di rilevanza storico testimoniale paesaggistica, ancora orograficamente rilevabili, è necessario attenersi a specifiche prescrizioni: - è vietato alterare in modo significativo il dosso di rilevanza storico testimoniale paesaggistica e al contempo è necessario, in sede di progettazione, garantire la tutela della qualità delle acque sotterranee attraverso presidi che impediscano l'inquinamento delle stesse; laddove non sussista pericolo di inquinamento delle acque sarà necessario adottare opportune soluzioni progettuali finalizzate a limitare la riduzione della permeabilità del dosso nel rispetto degli indici di permeabilità riportati all'art. 7.7. co 6 e fatte salve le prescrizioni tendenti al mantenimento della permeabilità esistente richiamante all'art.3.7.1 co 4.	
R A1.1.1.c	NTA del RUE Art. 7.3 co 3 e 4	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 <u>Si invita a porre particolare attenzione ai seguenti zone/sistemi ed elementi di tutela individuati dal PTCP e recepiti nel PSC poiché, dal confronto effettuato nell'ambito delle valutazioni di competenza provinciale, è emersa la necessità di integrare e approfondire i contenuti del RUE:</u> - viabilità storica e panoramica Si precisa infine che: - per la disciplina riferita alle strade panoramiche, è opportuno monitorare l'effettivo stato di fatto anche attraverso una specifica regolamentazione delle modalità di presentazione dei progetti di	ART. 7.3 – STRADE STORICHE E PANORAMICHE 1. I progetti attuabili tramite intervento diretto che dovessero incidere rispetto ai limiti dimensionali e le fasce di rispetto fissati dal PSC sono oggetto di valutazione preventiva da parte dell'Ufficio Tecnico e della CQAP. 2. Per quanto riguarda gli interventi previsti nel POC possono derogare ai limiti dimensionali e alle fasce di rispetto previste da PSC sulla base di specifiche valutazioni relativamente alle condizioni di sostenibilità degli interventi correlate alle ragioni di tutela.	ART. 7.3 – STRADE STORICHE E PANORAMICHE 1. I progetti attuabili tramite intervento diretto che dovessero incidere rispetto ai limiti dimensionali e le fasce di rispetto fissati dal PSC sono oggetto di valutazione preventiva da parte dell'Ufficio Tecnico e della CQAP. 2. Per quanto riguarda gli interventi previsti nel POC possono derogare ai limiti dimensionali e alle fasce di rispetto previste da PSC sulla base di specifiche valutazioni relativamente alle condizioni di sostenibilità degli interventi correlate alle ragioni di tutela. 3. L' Allegato cartografico Valsat - Tavola dei vincoli" prodotta a corredo del QC del RUE riporta graficamente le fasce di rispetto delle	SI ACCOGLIE In merito alla mancanza di precisi approfondimenti, così come indicato nel documento di Intesa per l'approvazione del PSC del Comune di Codigoro, in relazione ai diversi elementi di seguito evidenziati si propone di integrare l'art. 7.3 col co. 3 e col co. 4

			trasformazione (es documentazione comprendente con visivi, ecc.);		strade panoramiche indicate dal PSC, entro la quale va valutato l'impatto paesaggistico da parte della CQAP. 4. Gli interventi ricadenti all'interno delle fasce di rispetto delle strade panoramiche devono essere corredate da apposita documentazione (ad esempio: foto inserimento) per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2.9 del PSC e per definire nel dettaglio le altezze massime a cui i nuovi interventi devono attenersi al fine di non ostacolare i con visivi percepibili dalla strada panoramica.	
E9.115	Art. 7.4 co 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Recinzioni Ricondursi l'intero articolo al rispetto del codice della strada, chiarendo il campo di applicazione. Eliminare di conseguenza il vincolo di distacco di 1,5 m. dal vecchio co 2, non prescritto, eliminare il primo periodo del co 6 in contrasto col codice civile.	ART. 7.4 – NUOVE RECINZIONI E MURI DI CINTA 1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e le distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n°285 e s. m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n°495 e s.m.i.), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. 2. Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate ad una distanza superiore a ml 1,50 dal ciglio strada. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare realizzazioni a distanza minore in situazioni di allineamento prevalente. 3. Le nuove recinzioni poste su fronte strada, dovranno avere un'altezza non superiore a: • m 1,00 nel caso di recinzioni in muratura piena; • m 1.50 nel caso di recinzioni realizzate parte con muretto pieno di base, avente altezza non superiore a m 1,00, e sovrastante parte leggera in rete o inferriata metallica o altro simile. 4. Gli eventuali pilastri potranno sporgere oltre la sommità della recinzione per una altezza adeguata tale da armonizzarsi con il resto della struttura. 5. I tratti di recinzione a distanza inferiore a m 8,00 dagli incroci, o comunque nei tratti in curva avente raggio inferiore a m 5.00, devono essere realizzati, per la parte eccedente l'altezza di m 0,75, con materiali e soluzioni tecnologiche tali da consentire la visibilità. 6. Le recinzioni interne di nuova costruzione non devono superare complessivamente tra parte opaca e parte leggera i 2,00 m con un massimo di m 1,00 per la parte opaca. Nel caso di recinzioni opache poste a meno di m 3,00 da finestre prospicienti, dovrà essere rispettata l'altezza massima pari al bancale delle finestre stesse. Per motivi di sicurezza o di estetica connessi a particolari destinazioni del lotto, quali detenzione di valori o sostanze pericolose, rottamazione, depositi di	ART. 7.4 – NUOVE RECINZIONI E MURI DI CINTA 1. Le recinzioni esterne al territorio urbanizzato devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e le distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n°285 e s. m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n°495 e s.m.i.), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. 2. Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate ad una distanza superiore a ml 1,50 dal ciglio strada. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare realizzazioni a distanza minore in situazioni di allineamento prevalente. 3.2 Le nuove recinzioni interne al territorio urbanizzato poste su fronte strada, dovranno avere un'altezza non superiore a: • m 1,00 nel caso di recinzioni in muratura piena; • m 1.50 nel caso di recinzioni realizzate parte con muretto pieno di base, avente altezza non superiore a m 1,00, e sovrastante parte leggera in rete o inferriata metallica o altro simile. 4.3 Gli eventuali pilastri potranno sporgere oltre la sommità della recinzione per una altezza adeguata tale da armonizzarsi con il resto della struttura. 5.4 I tratti di recinzione a distanza inferiore a m 8,00 dagli incroci, o comunque nei tratti in curva avente raggio inferiore a m 5.00, devono essere realizzati, per la parte eccedente l'altezza di m 0,75, con materiali e soluzioni tecnologiche tali da consentire la visibilità. 6.5 Le recinzioni interne di nuova costruzione non devono superare complessivamente tra parte opaca e parte leggera i 2,00 m con un massimo di m 1,00 per la parte opaca. Nel caso di recinzioni opache poste a meno di m 3,00 da finestre prospicienti, dovrà essere rispettata l'altezza massima pari al bancale delle finestre stesse. Per motivi di sicurezza o di estetica connessi a particolari destinazioni del lotto, quali detenzione di valori o	

				materiali da costruzione, attività sportive, aree militari, ecc., potranno essere consentite altezze maggiori o caratteristiche differenti.	sostanze pericolose, rottamazione, depositi di materiali da costruzione, attività sportive, aree militari, ecc., potranno essere consentite altezze maggiori o caratteristiche differenti.	
E9.116	Art. 7.7.6 co. 6 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Meglio collocare la prescrizione relativa alla quota minima di Sp negli articoli dedicati rispettivamente: 10% di SP per nuovi insediamenti produttivi nell'articolo 3.7.1 dedicato, e 40% di SP per nuovi costruzioni in ambiti Urbani Consolidati nell'articolo 3.3.3 dedicato	ART. 7.7- VERDE PUBBLICO E PRIVATO 6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di PSC o di POC) la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento per gli Ambiti Urbani Consolidati a destinazione prevalentemente residenziale deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (S.P.) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici. Negli Ambiti per Nuovi Insediamenti Produttivi deve essere mantenuta una percentuale di Superficie Permeabile pari al 10% della Superficie Scoperta, fatte salve particolari esigenze di tutela del suolo e del sottosuolo in relazione al pericolo di sversamenti.	ART. 7.7- VERDE PUBBLICO E PRIVATO 6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di PSC o di POC) la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento per gli Ambiti Urbani Consolidati a destinazione prevalentemente residenziale deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (S.P.) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici. Negli Ambiti per Nuovi Insediamenti Produttivi deve essere mantenuta una percentuale di Superficie Permeabile pari al 10% della Superficie Scoperta, fatte salve particolari esigenze di tutela del suolo e del sottosuolo in relazione al pericolo di sversamenti.	
E9.117	Art. 7.7 co. 14 e 15 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare ed integrare l'articolo recependo l'art. 51 della L.R. 15/2013 e facendo riferimento agli elementi di cui agli articoli 10 del PTCP e 2.7 del PSC		ART. 7.7- VERDE PUBBLICO E PRIVATO 14. Gli elementi di cui all'art. 10 del PTCP ricadenti nel territorio comunale e cartografati nell' Allegato cartografico Valsat - Tavola dei Vincoli, sono soggetti alle disposizioni dello stesso art. 10 del PTCP. 15. Per quanto attiene le alberature di pregio il RUE recepisce quanto previsto all'art. 2.7 del PSC.	
R B1.a	NTA del RUE Art. 7.9	PROVINCIA DI FERRARA Settore Tecnico PO Difesa del suolo e Protezione Civile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Proposta di integrazione all'art. 7.9 - pto 1 aggiungere nella normativa di riferimento le "Indicazioni e criteri per la micro - pto 2 delle NTA, specificare che per gli interventi programmati dal POC, che possono avere attuazione diretta, è necessario provvedere ad un terzo livello di approfondimento all'interno del POC medesimo (secondo quanto previsto dall' Atto d'Indirizzo approvato con DAL n.112/07); - pto 3 specificare che nel POC sarà fondamentale procedere ad un'adeguata caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni presenti nell'area di studio, che dovrà essere ulteriormente approfondita per gli interventi assoggettati a PUA, ove occorre provvedere ad un terzo livello di approfondimento; - pto 3 concludere l'ultima frase che risulta incompleta;	ART 7.9– MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 1. negli ambiti consolidati, e nel territorio rurale, per la definizione delle azioni sismiche per le verifiche strutturali e per lo studio degli effetti di sito, si farà riferimento a quanto previsto dal DM 14/01/2008 e dalla Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617. 2. Per gli interventi programmati dal POC , che possono avere attuazione diretta, devono essere svolti gli idonei studi e ricerche per la mitigazione del rischio sismico, finalizzati alla determinazione delle azioni sismiche, ed alla stima degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie, cedimenti postsismici in terreni granulari e coesivi soffici) e per la progettazione delle resistenze richieste dall'opera, come previsto dall'atto di indirizzo 112/07, paragrafo 4.2. 3. Per gli interventi assoggettati a PUA occorre in ogni caso provvedere ad un Terzo livello di approfondimento – analisi approfondita; devono essere svolti gli idonei studi o ricerche per la determinazione delle azioni sismiche, per la stima degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie in	ART 7.9– MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 1. Per tutti gli interventi nel CS, negli ambiti consolidati, e nel territorio rurale, laddove previsto, per la definizione delle azioni sismiche per le verifiche strutturali e per lo studio degli effetti di sito, si farà riferimento a quanto previsto dal DM 14/01/2008 e dalla Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617. 2. Per gli interventi programmati dal POC , che possono avere attuazione diretta, devono essere svolti gli idonei studi e ricerche per la mitigazione del rischio sismico, provvedendo ad un Terzo livello di approfondimento, finalizzati alla determinazione delle azioni sismiche, ed alla stima degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie, cedimenti postsismici in terreni granulari e coesivi soffici) e per la progettazione delle resistenze richieste dall'opera, come previsto dall'atto di indirizzo 112/07, paragrafo 4.2. 3. Per gli interventi assoggettati a PUA occorre in ogni caso provvedere ad un Terzo livello di approfondimento – analisi approfondita; devono essere svolti gli idonei studi o ricerche per la determinazione delle azioni sismiche, per	SI ACCOGLIE Correggendo come indicato l'articolo. Inoltre si sottolinea che, in riferimento al PUC (PROGETTO UNITARIO COORDINATO) previsto All'art. 7.9 comma 5, si precisa che esso non costituisce un refuso, e non va confuso col PUA disciplinato dalla LR 20/2000. Il PUC è stato proposto volontariamente nel RUE e si definisce (art. 3.2.7 del RUE) come un disegno di inquadramento dell'intervento propedeutico alla progettazione delle opere ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo. Definisce la morfo-tipologia degli edifici nonché i modi del loro utilizzo e della sistemazione delle aree interne al perimetro interessato. Il PUC garantisce, in casi complessi di Nuova Costruzione (difficoltà di accessibilità, grandi dimensioni dei lotti coinvolti, coinvolgimenti di più proprietari negli interventi di NC) un progetto generale dell'area interessata in grado valutare ed evitare eventuali criticità che potrebbero emergere attraverso attuazioni successive del comparto tramite intervento diretto. Al contempo evita di assoggettare l'area stessa a POC (rendendo possibile procedure più snelle e veloci). Il PUC

				falda, cedimenti postsismici in terreni granulari saturi ed insaturi ed in terreni coesivi soffici, calcolati secondo i metodi della Geotecnica Sismica, indicati nell'Atto di Indirizzo 112/2007. A tal fine è necessario eseguire un corretto numero di verticali indagate, in modo da consentire 4. In coerenza con l'Atto di indirizzo 112/2007 si prescrive un approfondimento di terzo livello, da attuarsi in fase di redazione del progetto preliminare, per le aree in cui sono previste, mediante interventi diretti, costruzioni di rilevante interesse pubblico. 5. Per le aree soggette a PUC, in caso di presentazione del progetto unitario, per i casi di cui agli artt. 3.2.6 e 4.1.4, e secondo le modalità previste dall'art. 3.2.7, e per gli interventi di nuova costruzione che possono avere attuazione diretta all'interno dei nuclei residenziali in territorio rurale, sarà necessario svolgere gli idonei studi e ricerche per la determinazione delle azioni sismiche, per la stima degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie, cedimenti postsismici in terreni granulari e coesivi soffici) e per la progettazione delle resistenze richieste dall'opera, come previsto dal DM 14/01/2008 e dalla Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617.	la stima degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie in falda, cedimenti postsismici in terreni granulari saturi ed insaturi ed in terreni coesivi soffici, calcolati secondo i metodi della Geotecnica Sismica, indicati nell'Atto di Indirizzo 112/2007 ed in coerenza con gli "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica della Commissione Protezione Civile, Sottocommissione 8). A tal fine è necessario eseguire un corretto numero di verticali indagate, in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni presenti nell'area di studio. 4. In coerenza con l'Atto di indirizzo 112/2007 si prescrive un approfondimento di terzo livello, da attuarsi in fase di redazione del progetto preliminare, per le aree in cui sono previste, mediante interventi diretti, costruzioni di rilevante interesse pubblico. 5. Per le aree soggette a PUC, in caso di presentazione del progetto unitario, per i casi di cui agli artt. 3.2.6 -MODALITÀ DI ATTUAZIONE NEL CENTRO STORICO e 4.1.4-INTERVENTI DI RECUPERO E DI CAMBIO D'USO DI EDIFICI TUTELATI in territorio rurale, e secondo le modalità previste dall'art. 3.2.7, e per gli interventi di nuova costruzione che possono avere attuazione diretta all'interno dei nuclei residenziali in territorio rurale, sarà necessario svolgere gli idonei studi e ricerche per la determinazione delle azioni sismiche, per la stima degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie, cedimenti postsismici in terreni granulari e coesivi soffici) e per la progettazione delle resistenze richieste dall'opera, come previsto dal DM 14/01/2008 e dalla Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617.	infatti si approva con le modalità del permesso di costruire, è presentato da tutti i proprietari interessati e deve essere assistito da atto d'obbligo. Tale strumento può interessare lotti anche non contigui e l'attuazione dei singoli interventi edilizi può avvenire per stralci. Il PUC è stato introdotto per gli interventi nel CS (relativamente al recupero di volumetrie in caso di demolizione degli edifici classificati incongrui classificati CS5 artt. 3.2.6) e per gli allevamenti ittici (art. 4.2.7).
R B2	NTA del RUE Art. 7.9	PROVINCIA DI FERRARA Settore Tecnico PO Difesa del suolo e Protezione Civile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 In riferimento alla procedura in oggetto, visto il nostro precedente parere di cui al prot.n.57737/13 e vista la documentazione pervenuta agli uffici di questa Provincia con Prot. 63834/2013 del 30/08/13, si ritiene che le integrazioni ed i chiarimenti apportati allo strumento urbanistico di cui in oggetto siano esaustive.			SI PRENDE ATTO I documenti sono stati integrati in coerenza con la documentazione trasmessa agli Uffici Provinciali con Protocollo 63834/2013 del 30/08/2013. Tali integrazioni hanno riguardato la documentazione di Piano e sono stati effettuati come descritto nella tabella relativa all'Allegato B1 alla Del. G.P. N. 228/2013 seduta del 24/09/2013
R A1.1.1.e	NTA del RUE Art. 7.10	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 <u>Si invita a porre particolare attenzione ai seguenti zone/sistemi ed elementi di tutela individuati dal PTCP e recepiti nel PSC poiché, dal confronto effettuato nell'ambito delle valutazioni di competenza provinciale, è emersa la necessità di integrare e approfondire i contenuti del RUE:</u> - disposizioni per la qualità dell'aria		ART. 7.10 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 1. Il presente RUE recepisce l'indirizzo espresso dall'art. 25 delle NTA del PTRQA, che introduce il principio di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse	SI ACCOGLIE PARZIALMENTE Le NTA sono state integrate aggiungendo l'art. 7.10. Inoltre si evidenzia che in fase di approvazione del PTRQA tale punto da cogente ha assunto il valor di indirizzo. Si può affermare pertanto che in fase di POC, all'interno dei comparti soggetti a Programmazione operativa, nel territorio urbanizzabile e nella previsione di interventi per edifici, sanitari o scolastici, saranno individuate le fasce di rispetto di

					regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento. A tal fine nelle fasi di verifica/valutazione delle singole trasformazioni, si dovrà verificare il recepimento di questo indirizzo nella soluzione progettuale proposta, richiedendo laddove necessario la produzione di soluzioni alternative.	indirizzo, entro le quali non devono essere realizzati edifici, salvo verifica di sostenibilità, effettuata secondo le indicazioni contenute nella “scheda progetto”.
R A1.1.2	NTA del RUE Art. 7.10	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Coerenza con i piani sovracomunali: preso atto dei contenuti delle integrazioni e chiarimenti fornite dal Comune (PG65261/'13), si ritiene di condividere le linee proposte per l'adeguamento del RUE che comunque dovranno essere adeguatamente sviluppate e fatte proprie dall'organo competente in sede di approvazione. Ai fini dell'adeguamento del RUE, oltre a rimandare alle condizioni e ai contenuti del parere degli Enti competenti in materia ambientale nonché alla valutazione ambientale e inerente il rischio sismico, si precisa quanto segue. - Con riferimento al PTRQA, ed in coerenza con l'art. 25 comma 3 delle relative norme (inerente le fasce di rispetto stradali), <u>si ritiene necessario prevedere nella regolamentazione del RUE esplicito rimando a tale disposizione con particolare riferimento all'impossibilità di approvare nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:</u> • m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento; • m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale - Al riguardo si prende atto dell'adeguamento proposto nella più volte citata nota integrativa PG n. 63834/'13; se ne condividono i contenuti ribadendo tuttavia che va inserito il limite di 150 mt (valido anche per le strade “progettate” della “grande rete” come la E 55).		ART. 7.10 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 1. Il presente RUE recepisce l'indirizzo espresso dall'art. 25 delle NTA del PTRQA, che introduce il principio di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento. A tal fine nelle fasi di verifica/valutazione delle singole trasformazioni, si dovrà verificare il recepimento di questo indirizzo nella soluzione progettuale proposta, richiedendo laddove necessario la produzione di soluzioni alternative.	SI ACCOGLIE PARZIALMENTE Le NTA sono state integrate aggiungendo l'art. 7.10. Inoltre si evidenzia che in fase di approvazione del PTRQA tale punto da cogente ha assunto il valor di indirizzo. Si può affermare pertanto che in fase di POC, all'interno dei comparti soggetti a Programmazione operativa, nel territorio urbanizzabile e nella previsione di interventi per edifici, sanitari o scolastici, saranno individuate le fasce di rispetto di indirizzo, entro le quali non devono essere realizzati edifici, salvo verifica di sostenibilità, effettuata secondo le indicazioni contenute nella “scheda progetto”.
RC2	NTA del RUE Art. 7.10	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e	Prot. 18674 Data 16/10/2013	2 COERENZA CON PTRQA (Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria)	ART. 7.10 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA	SI ACCOGLIE PARZIALMENTE Le NTA sono state integrate aggiungendo l'art. 7.10.

		Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile		Con riferimento agli elaborati del RUE in oggetto, in particolare alle Norme, <u>si richiede che</u>, in coerenza con l’art. 25 comma 3 della Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (PTRQA), venga prescritto nell’ambito delle fasce di rispetto stradali di non approvare nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti: -m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento; -m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale. Si chiede inoltre di formulare un esplicito riferimento ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTRQA: art. 23 comma 3 e comma 4, art. 26 comma 1 e art. 31 comma 2.	1. Il presente RUE recepisce l’indirizzo espresso dall’art. 25 delle NTA del PTRQA, che introduce il principio di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento. A tal fine nelle fasi di verifica/valutazione delle singole trasformazioni, si dovrà verificare il recepimento di questo indirizzo nella soluzione progettuale proposta, richiedendo laddove necessario la produzione di soluzioni alternative.	Inoltre si evidenzia che in fase di approvazione del PTRQA tale punto da cogente ha assunto il valor di indirizzo. Si può affermare pertanto che in fase di POC, all’interno dei comparti soggetti a Programmazione operativa, nel territorio urbanizzabile e nella previsione di interventi per edifici, sanitari o scolastici, saranno individuate le fasce di rispetto di indirizzo, entro le quali non devono essere realizzati edifici, salvo verifica di sostenibilità, effettuata secondo le indicazioni contenute nella “scheda progetto”.
E4.6	Valsat RUE NTA del RUE Art. 3.2.2, Titolo 3.5, Art. 7.10 Allegato A – Requisiti prestazionali degli edifici	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione dei singoli ambiti, e per i nuovi interventi edilizi nel territorio rurale, si ritiene necessario considerare la coerenza con il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (P.T.R.Q.A.) della Provincia di Ferrara con particolare riferimento agli artt. 25 e 26 delle N.T.A.		ART. 7.10 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 1. Il presente RUE recepisce l’indirizzo espresso dall’art. 25 delle NTA del PTRQA, che introduce il principio di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento. A tal fine nelle fasi di verifica/valutazione delle singole trasformazioni, si dovrà verificare il recepimento di questo indirizzo nella soluzione progettuale proposta, richiedendo laddove necessario la produzione di soluzioni alternative.	SI ACCOGLIE e si specifica che, 1) in relazione all’art. 25 delle NTA del PTRQA “Il PSC, il POC, i PUA, il RUE e loro varianti, sulla base dei rispettivi contenuti definiti dalla LR 20/00, attuano le disposizioni di cui al comma 1 attraverso”: a) una localizzazione di nuovi insediamenti tale da contenere la domanda di mobilità e incentivare l’utilizzo di una mobilità alternativa al mezzo privato (trasporto pubblico su gomma, forme aggregate di trasporto anche commerciale, trasporto su rotaia); Nei NRTR gli interventi di NC previsti (modesti sia in termini numerici che di nuova superficie edificabile) non influiscono sulla domanda totale; b) strategie di pianificazione, nella localizzazione delle aree, idonee a contenere la dispersione degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali; La NC è prevista esclusivamente all’interno di lotti liberi inseriti in ambiti già residenziali esistenti; c) la progressiva eliminazione della dispersione insediativa degli impianti produttivi, anche con linee di incentivazione al trasferimento di attività e/o di volumi edilizi incongrui con gli ambiti di insediamento; A tal proposito il RUE affronta tali contenuti nelle sezioni dedicate:

					- alla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico, in particolare alla disciplina relativa agli edifici classificati come CS4 e CS5; - individuazione APEA. d) la definizione di distanze minime degli insediamenti dalle fonti emissive di notevole entità, comprese le infrastrutture di trasporto, idonee alla riduzione della popolazione esposta, attenendosi in linea di massima al principio di non approvare nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti: • m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento; • m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale; Le NTA sono state integrate aggiungendo l’art. 7.10. Inoltre si evidenzia che in fase di approvazione del PTRQA tale punto da cogente ha assunto il valor di indirizzo. Si può affermare pertanto che in fase di POC, all’interno dei comparti soggetti a Programmazione operativa, nel territorio urbanizzabile e nella previsione di interventi per edifici, sanitari o scolastici, saranno individuate le fasce di rispetto di indirizzo, entro le quali non devono essere realizzati edifici, salvo verifica di sostenibilità, effettuata secondo le indicazioni contenute nella “scheda progetto”. e) la connessione degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, con la rete ciclabile e ciclo/pedonale; In relazione ai modesti interventi previsti nei NRTR non si è ritenuto necessario formulare previsioni di incremento della rete ciclopedonale, demandando tali previsioni a strategie e scelte inerenti l’intero territorio comunale. f) la previsione di dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali finalizzate a realizzare gli standard di qualità urbana (art. A-6 L.R. n. 20/2000) con particolare riferimento alla qualità dell’aria. Vale analogo ragionamento espresso per il punto e) 2) in relazione all’art. 26 delle NTA del PTRQA “Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria” si rimanda all’allegato A – Requisiti
--	--	--	--	--	---

						prestazionali degli edifici, in particolare alla parte Terza – Requisiti Volontari, che recepiscono: - la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 21 del 16 gennaio 2001 e ss.mm.ii. - la Delibera di G.P. n. 83/22934 del 24.3.2009 allegato A coordinato con la Delibera di G.P. n. 145/33310 del 28.4.2009 allegato A)
E9.118	Art. 7.11 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare l'apparato normativo recependo l'art. 51 della L.R. 15/2013 e facendo riferimento agli elementi di cui agli articoli 21 del PTCP		ART. 7.11 – ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO - ARCHEOLOGICO 1. Gli elementi di cui all'art. 21 del PTCP ricadenti nel territorio comunale, identificati sulla base dell'art. 2.13 del PSC e cartografati nell'Allegato cartografico Valsat Tavola dei Vincoli, denominati Zone ed Elementi di interesse storico-archeologico, sono soggetti alle disposizioni dello stesso art. 21 del PTCP nonché alla disciplina dell'art. 2.14 del PSC.	
E9.119	Art. 8.2.2 NTA RUE	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il comma 2 sostituendo alla sigla RUE la sigla PRG	ART. 8.2 - SALVAGUARDIA PER LE DISPOSIZIONI PIANIFICATORIE 2. I Piani Urbanistici-Attuativi, i permessi di costruire e le SCIA/DIA presentati prima dell'adozione del RUE, purché le istanze siano complete e prive di carenze progettuali, grafiche e documentali e fatta salva, per gli elaborati grafici e la documentazione allegata, la possibilità di apportare modeste e non sostanziali integrazioni e specificazioni in fase istruttoria, fino alla definitiva entrata in vigore del RUE sono considerati non in contrasto col medesimo e possono pertanto essere approvati, rilasciati e perfezionati in conformità al RUE e al PSC vigenti.	ART. 8.2 - SALVAGUARDIA PER LE DISPOSIZIONI PIANIFICATORIE 2. I Piani Urbanistici-Attuativi, i permessi di costruire e le SCIA/DIA presentati prima dell'adozione del RUE, purché le istanze siano complete e prive di carenze progettuali, grafiche e documentali e fatta salva, per gli elaborati grafici e la documentazione allegata, la possibilità di apportare modeste e non sostanziali integrazioni e specificazioni in fase istruttoria, fino alla definitiva entrata in vigore del RUE sono considerati non in contrasto col medesimo e possono pertanto essere approvati, rilasciati e perfezionati in conformità al RUE PRG e al PSC vigenti.	
E9.120	Art. 8.5 NTA RUE	Servizio Urbanistica Art. 26 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Sanzione per mancata domanda agibilità Aggiornare l'articolo recependo l'art. 26 della L.R. 15/2013	ART. 8.5 - SANZIONI 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni in caso di accertamento di opere effettuate in difformità dagli strumenti urbanistici comunali, dal presente regolamento o in assenza o difformità dai titoli abilitativi rilasciati, e costituenti "abuso edilizio", si applica la disciplina prevista dal Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dalla L.R. 21 ottobre 2004 n. 23. 2. L'inosservanza al presente RUE, qualora non costituisca illecito penale né sia perseguibile ai sensi delle leggi in materia urbanistica e edilizia, è comunque da ritenersi assoggettabile alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81, le quali saranno irrogate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norme.	ART. 8.5 - SANZIONI 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si recepisce l'art. 26 della L.R. 15/2013¹³. in caso di accertamento di opere effettuate in difformità dagli strumenti urbanistici comunali, dal presente regolamento o in assenza o difformità dai titoli abilitativi rilasciati, e costituenti "abuso edilizio", si applica la disciplina prevista dal Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dalla L.R. 21 ottobre 2004 n. 23. 2. L'inosservanza al presente RUE, qualora non costituisca illecito penale né sia perseguibile ai sensi delle leggi in materia urbanistica e edilizia, è comunque da ritenersi assoggettabile alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81, le quali saranno irrogate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con riferimento ai diversi tipi di violazione delle	

¹³ L.R. 15/20013, Art. 26

Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità

1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità.

				3. Competente ad irrogare alla sanzione è il dirigente responsabile del SUE.	norme. 3. Competente ad irrogare alla sanzione è il dirigente responsabile del SUE.	
E9.122	recepimento dell'art. 51 della L.R. 15/2013 art. 1.6.7 art. 1.6.8 art. 1.6.9 art. 1.6.10 art. 4.1.13 (integrazione) art. 7.7 (integrazione) art. 7.11	Servizio Urbanistica Art. 51 L.R. 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Il recepimento dell'art. 51 della L.R. 15/2013 ha portato a puntuali modifiche del testo: correzioni o inserimento di nuovi articoli			
E9.123	modifica dell'art. 5.4.16 (PRA) Art. 1.1.8 Art. 4.2.2 Art. 4.2.3 Art. 4.2.4 Art. 4.2.5 Art. 4.2.6 Art. 4.2.16	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 La modifica dell'art. 5.4.16 (PRA) implica la sostituzione della sigla PSA con la sigla PRA in tutto il testo			
CARTOGRAFIA						
E9.124	TAV T1 Codigoro	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Corte Cà Bugar Area classificata come AUC nel PSC ERRONEAMENTE riclassificata come strada nel RUE		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si modifica la cartografia
P1	T.1 RUE Catastale T.21 PRG	Pasini Ettore	Prot. 8526 Data 06/05/2013 Propone che l'immobile (Fog. 82 Mapp. 566 Sub. 18/19 - 803) ad uso falegnameria industriale, ricadente all'interno di un <i>ambito da riqualificare</i> disciplinato dal TITOLO 3.4 del R.U.E adottato , venga classificato coma <i>ambito specializzato per attività produttive</i> disciplinato dal TITOLO 3.6 del R.U.E adottato.	"		NON SI ACCOGLIE la classificazione deriva dal PSC (T.21 PSC) e appare coerente con gli obiettivi di piano. Si da atto tuttavia, che con osservazione d'ufficio E.9.---, si è ridisciplinato il cambio d'uso negli ambiti di riqualificazione, aumentando le possibilità d'intervento anche in assenza di PUA. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
E9.125	TAV T1 Codigoro	Settore Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Riclassificare aree private fg 84 mapp 197 e 2039 sull'incrocio tra via ____ e via____ fg 84 mapp 3436 prospiciente via Curiel n. 7; fg 84 mapp 2052 prospiciente via Gramsci n. 2a ; fg 84 mapp 722 prospiciente via G.Rossai n. 1a ; fg 84 mapp 377 e 2184 presso riviera Cavallotti n. 173, 177 ; fg 84 mapp 3047 presso riviera Cavallotti n 225 ; fg 84 mapp 2945 presso riviera Cavallotti n 221; fg 84 mapp 2944 presso riviera Cavallotti n. 203; fg 84 mapp 466,2286,3071,556 prospiciente via		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Vedi anche osservazioni P7_Spada e P21_Barillani

			Emilia n. 33; fg 84 mapp 154,155,961 sull'incrocio tra via Puccini e via XX Settembre; erroneamente classificate come strade			
P7	T.1 RUE	Spada M. Grazia	Prot. 9238 Data 17/05/2013 Propone di rettificare la Tav. T.1-Codigoro eliminando la rappresentazione grafica della strada che dividerebbe in due la proprietà.		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore carto-grafico. Modifica elaborato T.1 RUE
P10	T.1 del RUE Catastale	Farinella Maria Teresa	Prot. 10059 Data 31/05/2013 Propone di eliminare la classificazione "strada" – individuata nella Tavola T1 del RUE - della porzione insistente su parte del Mapp. 3047 (FG. 84, MAPP. 3047) di sua proprietà.		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore carto-grafico. Modifica elaborato T.1 del RUE
P12	T.1 del RUE Catastale	Minguzzi Mauro	Prot. 10069 Data 31/05/2013 Propone che l'area (FG. 84, MAPP. 649, 622, 2037) ove insiste il fabbricato sede dell'ex ristorante in via Pambianco sia destinabile ad attività di assistenza anziani.		ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D'USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d'uso: <i>c8. Attività sanitarie ed assistenziali (in presenza delle dotazioni minime necessarie)</i>	SI ACCOGLIE Aggiungendo l'uso C8 all'art. 3.6 comma 1 (in presenza delle dotazioni minime necessarie – intervento diretto) o comma 3 (in assenza delle dotazioni minime necessarie - POC). Modifica elaborato Testo RUE - ART. 3.6.2 RUE
P16	T.1 del RUE Catastale T.21 PSC	Minguzzi Mauro	Prot. 10337 Data 04/06/2013 Propone il ripristino degli indici di fabbricazione (derivanti dal PRG) nell'ambito di proprietà (FG. 85, MAPP. 863) per realizzare un'abitazione annessa al capannone artigianale.		ART. 3.6.2 - DESTINAZIONI D'USO NEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5. È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 20 40 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq. L'uso a1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L'utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi di frazionamento, compravendita e locazione. La relativa superficie fondiaria ed edificata non potrà più, a prescindere da successivi passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo delle possibilità di intervento per nuove quote di residenza.	SI ACCOGLIE Con osservazione di ufficio viene modificato l'art. 3.6.2 comma 5 del RUE di cui si riporta uno stralcio della versione aggiornata ...[... È inoltre ammesso l'uso a1 (residenza) limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o proprietario dell'immobile e/o titolare dell'attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero Unità edilizia): Sc non superiore al 40 % della Sc edificata e comunque non superiore a 150 mq....] . Modifica elaborato Testo RUE - ART. 3.6.2 comma 5 RUE
P17	T.1 del RUE Tav. 21p. PRG T. 21 PSC Catastale	Barbè Giovanni	Prot. 10537 Data 07/06/2013 Propone che l'area di proprietà (FG. 84, MAPP. 2039) sia inserita nel Sub ambito Auc 1 del RUE modificando la classificazione a strada pubblica individuata nella tavola T1 del RUE.		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore cartografico. L'area in oggetto viene classificata come Auc 1. Modifica elaborato T.1 del RUE

P21	T.1 RUE	Barillani Silvio	Prot. 10602 Data 08/06/2013 Propone di modificare la classificazione di alcune aree private che lo strumento urbanistico individua a destinazione “strada pubblica”.		Vedi elaborato “Tabella modifiche Cartografiche”	SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore cartografico Modifica elaborato T.1 RUE
P25	T.1 RUE	Mantovani Pietro	Prot. 10684 Data 10/06/2013 Propone la possibilità di prevedere interventi di ampliamento, di chiusura delle aree coperte da portici e delle verande ed in generale di disciplinare tutta l’area cd. “lottizzazione Paradiso” come ambito Auc1.			NON SI ACCOGLIE Le richieste non sono accoglibili in quanto in contrasto con il Piano Attuativo che ha disciplinato l’intervento di lottizzazione, rischiando di pregiudicare il modello urbanistico di riferimento per i proprietari insediati. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P19	T.1 RUE T.2 RUE T.3 RUE T.4 RUE	Barillani Silvio	Prot. 10579 Data 08/06/2013 Riscontra errore nella cartografia per gli ambiti specializzati di attività produttive. Nella rappresentazione grafica non corrisponde la campitura in tavola con la campitura indicata nella legenda. Propone di verificare la corrispondenza fra cartografia e legenda.		Vedi elaborato “Tabella modifiche Cartografiche”	SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore cartografico. Modifica elaborato T.1, T.2, T.3, T.4 RUE
E9.126	TAV T2 Mezzogoro	Servizio urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Manca la pista ciclabile		Vedi elaborato “Tabella modifiche Cartografiche”	Si aggiorna la cartografia
P2	T.3 RUE Catastale	Minguzzi Mauro	Prot. 8609 Data 07/05/2013 Si propone di non assoggettare la possibilità di intervento a PUA e dunque consentire l’intervento diretto per le aree censite al Fg.56 mappali 596-598-588-587-635 appartenenti a tre diverse proprietà.			NON SI ACCOGLIE la classificazione deriva dal PSC (T.16 PSC) e, al netto della casa abusiva, l’utilizzo sostenibile dell’insieme delle aree inedificate va coordinato con PUA. Si evidenzia tuttavia la ridefinizione del perimetro di PUA –predisposta in fase di osservazione di ufficio – che unifica il perimetro dell’area da assoggettare a PUA e contestualmente rettifica il perimetro di territorio urbanizzato eliminando la porzione residuale di aree ricadenti nel sub ambito AC1 del RUE. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P4	T.3 RUE	Finessi Olivo	Prot. 9113 Data 15/05/2013 I cittadini di Via Basse dal civ. n. 30 al 61 a causa degli impatti generati dagli insediamenti industriali “Conserve Italia” e “Falco” propongono di modificare la localizzazione degli ampliamenti produttivi previsti dal RUE. Inoltre richiedono la predisposizione di opportune opere di mitigazione a carico delle ditte insediate “Conserve Italia” e “Falco”.			NON SI ACCOGLIE Gli ambiti di ampliamento produttivo in località Caprile sono stati individuati in sede di PSC (T.17 PSC). L’individuazione dell’APEA, inoltre, è strategica a livello sovracomunale, tanto da essere recepita dal PTCP. In relazione agli impatti attesi si dà atto che i successivi interventi di trasformazione saranno adeguatamente valutati in sede di VIA o AIA Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P6	T.3 RUE Catastale Art. 3.7.1 RUE T.10 e T.16 PRG	Beccari Vittorio per COOP. MAISCOLTORI	Prot. 9210 Data 16/05/2013 Propone di inserire l’area frontistante al lotto su cui sorge il complesso agro-industriale MAISCOLTORI in “AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI” modificando			NON SI ACCOGLIE la classificazione deriva dal PSC (T.16 e T.10 PSC) e appare coerente con gli obiettivi di piano. Si specifica che gli interventi di trasformazione del territorio (relativi all’oggetto dell’osservazione)

			l'attuale classificazione "NUOVI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE" disciplinata dell'art. 3.7.1.			sono comunque attuabili nel rispetto della disciplina dell'art. 3.7.1 RUE. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
P8	T.3RUE Catastale T.16 PSC	Fogli Valeriano	Prot. 10057 Data 31/05/2013 La proprietà dopo aver presentato osservazioni al PRG nel 1999 e al PSC nel 2008 (quest'ultima accolta) chiede che l'area oggetto della presente osservazione (FG.56, MAPP. 584) sia esclusa dalla perimetrazione di PUA e che dunque l'area ricada nel sub ambito AC1.		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore carto-grafico. Modifica elaborato T.3RUE
E11.1	Tavola T4	Ente Gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po	Prot. 0015940 Data 04/09/2013 Si rileva che i perimetri della zona urbanizzata di Volano riportati nella tavola T4 Pomposa Pontemaodino Volano del RUE, non risultano essere conformi ai contenuti del Piano Territoriale della Stazione Volano Mesola Goro del Parco, approvato con Delibera DGR 1626 del 31/07/2001 e Variante Autotutela Prov. Fe n. 70/27684 del 13/06/07		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE si provvederà a rivedere il perimetro del Parco del Delta del PO riportato nella tavola T.4 , dal quale risulta esclusa l'area a nord dell'abitato di Volano, recependo il perimetro del Piano di stazione vigente.
P3	T.6 RUE Catastale T. QC2 RUE	Avanzi Alessandra	Prot. 9047 Data 14/05/2013 Si propone che il fabb. Mapp. 702 classificato nel RUE "CS5" ed il fabb. Mapp. 704 non classificato vengano classificati come "CS4".		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE In quanto trattasi di refuso. Modifica elaborato T.6RUE T.QC2 RUE
P5	T.6RUE Catastale T. QC2 RUE	Minguzzi Mauro	Prot. 9115 Data 15/05/2013 Propone di modificare la categoria di intervento per i beni censiti al catasto urbano al foglio 84, mappali 367, 368, 369 dall'attuale "CI5" alla "CI4".		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	SI ACCOGLIE Si sottolinea, inoltre, che tramite osservazione di ufficio è stato ammesso l'intervento di MS anche per tutti gli edifici con categoria d'intervento CI5. Modifica elaborato T.6 RUE T. QC2 RUE
E9.127	TAV Carta dei Vincoli Valsat : «schede dei vincoli» capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni"	Art. 51 co 2 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Carta dei Vincoli e schede Integrare gli elaborati in recepimento della LR 15/2013 Art. 51 co 2, come segue : – Integrare la Valsat con le <i>schede dei vincoli</i> – Allegare alla Valsat la Tavola dei Vincoli			
P11	T.QC1 RUE	Ferretti Francesca	Prot. 10060 Data 31/05/2013 1 - Propone di riclassificare i fabbricati di proprietà (FG. 83 MAPP. 388) da CS5 a CS4 al fine di eseguire un intervento di MS e ristrutturazione. 2 - Inoltre rileva un'inesattezza cartografica relativa al fabbricato principale originario con conseguente proposta di aggiornamento della classificazione e della relativa categoria d'intervento da CS4 a CS3.		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	1 - NON SI ACCOGLIE Si prevede, tuttavia, l'intervento di MS anche per tutti gli edifici con categoria d'intervento CI5. Tale possibilità deriva da una modifica relativa a tutti gli edifici con categoria d'intervento CI5 introdotta tramite osservazione d'ufficio. 2 - SI ACCOGLIE Trattasi di mero errore carto-grafico, viene assegnata la CI3 in luogo della CI4 per il fabbricato principale oggetto dell'osservazione. Modifica elaborato T.5 RUE T.QC1 RUE

P14	T.QC1 RUE T.QC2 RUE T.QC3 RUE	Barillani Silvio	Prot. 10317 Data 04/06/2013 1 - Propone di aggiornare le cartografia sulla base delle mappe catastali avendo riscontrato incongruenze nelle Tavole T.QC1 e T.QC2 del centro storico. 2 - Propone inoltre di eliminare la classificazione CS5 e conseguentemente assegnare la classificazione CS4 a tutti i fabbricati classificati CS5 in sede di redazione del RUE. 3 - Propone infine di uniformare le classificazione per il medesimo fabbricato, attualmente sussistono fabbricati classificati in parte CS3 e in parte CS5.			1 – NON SI ACCOGLIE Le categorie d’intervento sono graficizzate su base catastale; l’eventuale aggiornamento cartografico è previsto in occasione della predisposizione del modello dati; 2 – NON SI ACCOGLIE La metodologia di classificazione degli edifici contempla l’individuazione dei fabbricati incongrui. Si prevede, tuttavia, l’intervento di MS anche per tutti gli edifici con categoria d’intervento CI5. Tale possibilità deriva da una modifica relativa a tutti gli edifici con categoria d’intervento CI5 introdotta tramite osservazione d’ufficio. 3 – NON SI ACCOGLIE Non è corretto uniformare la classificazione in funzione dell’appartenenza ad un medesimo edificio. Gli incongrui, in molti casi, si configurano come ampliamenti non coerenti dal punto di vista morfologico e della tipologia edilizia rispetto al fabbricato principale. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P18	Catastale T.QC1 RUE	Prearo Anna	Prot. 10577 Data 08/06/2013 1- Propone di riclassificare gli immobili di proprietà (FG. 83, MAPP. 819, 820, 80) ai fini di poter effettuare interventi di RE e/o demolizione e fedele ricostruzione. 2 - Propone di classificare il terreno di proprietà (FG. 83, MAPP. 80, 81, 82) come area edificabile anche mediante piano specifico da concertare con l’amministrazione con la finalità di realizzare tre alloggi.			1 – NON SI ACCOGLIE Si prevede, tuttavia, l’intervento di MS anche per tutti gli edifici con categoria d’intervento CI5. Tale possibilità deriva da una modifica relativa a tutti gli edifici con categoria d’intervento CI5 introdotta tramite osservazione d’ufficio. 2 – NON SI ACCOGLIE Si sottolinea tuttavia che la realizzazione dei tre alloggi richiesta è possibile nell’ambito della disciplina di cui al comma 4 dell’art. 3.2.1del RUE – disposizioni preliminari, e, di conseguenza, previo inserimento nel POC. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P20	Catastale T.QC1 RUE	Finessi Magda	Prot. 10580 Data 08/06/2013 Propone di riclassificare gli immobili di proprietà (FG. 83, MAPP. 477, 85) ai fini di poter effettuare interventi di RE e/o demolizione e fedele ricostruzione e di aggiornare la cartografia inserendo il proservizio mancante.			NON SI ACCOGLIE Si prevede, tuttavia, l’intervento di MS anche per tutti gli edifici con categoria d’intervento CI5. Tale possibilità deriva da una modifica relativa a tutti gli edifici con categoria d’intervento CI5 introdotta tramite osservazione d’ufficio. Per quanto riguarda l’aggiornamento cartografico e l’inserimento del proservizio sulle tavole del RUE si rimanda all’art. 3.2.3 del RUE, in quanto la base cartografica delle tavole del CS del RUE non è modificabile. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall’osservazione
P9	Catastale T. 15 PSC	Guidi Giuliano	Prot. 10058 Data 31/05/2013 Propone di eliminare la perimetrazione che determina il vincolo “edifici di interesse storico” intorno alla sua proprietà (FG. 54, MAPP. 61,16,			NON SI ACCOGLIE La perimetrazione deriva dal PSC (T.15 PSC) e non può essere eliminata. Si rileva tuttavia che, in sede di osservazione d’ufficio, sono stati ammessi gli interventi di NC

			62, 18, 19) per consentire la costruzione di nuovi edifici aziendali.			anche per gli immobili di cui all'art.3.2.4 del RUE nel rispetto delle norme d'ambito (territorio rurale) e tramite presentazione di PRA di cui all'art. 5.4.16 del RUE. Nessuna modifica agli elaborati è generata dall'osservazione
E9.128	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il font nella legenda e nel cartiglio delle Tavole per motivi di esportazione, da calibri ad arial		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la cartografia
E9.129	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il simbolo "parcheggi pubblici per motivi" di esportazione		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la cartografia
E9.130	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il testo in legenda: "percorsi ciclo pedonali esistenti" sono sostituiti da "piste ciclabili" per adeguamento ad articolo corrispondente (art. 7.5 RUE)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.131	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il retino dei Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 DLgs 42/2004) in coerenza con l'elaborato Ricognizione dei Vincoli del PSC		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la cartografia
E9.132	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare i riferimenti agli articoli mancanti nella versione adottata inserendo in tutte le voci la dicitura RUE		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.133	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Invasi e corsi d'acqua: inserire il riferimento all'art. 1.6.7		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.134	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Porzione dei centri storici di cui al comma 4 art. A7 L.R: 20/2000 aggiornare in "Ambiti in Deroga" (art. 3.2.1 co.4 RUE)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.135	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Vincoli monumentali da decreti e leggi specifiche: aggiungere il riferimento all'art. 3.2.4 RUE		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.136	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 "Pertinenze di edifici storico architettonico" aggiornare in "Pertinenze di edifici di interesse storico architettonico" art. 3.2.4 RUE		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.137	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Porzione degli ambiti consolidati per PUA aggiornare in Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica art 1.6.2 RUE		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.138	Tav. 1	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda

	Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4		Data 10/06/2013 Correggere l'articolo di riferimento per gli Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani da non destinare all'edificazione			
E9.139	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare i riferimenti per gli ambiti del Territorio Rurale: art. 4.1.1		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.140	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il riferimento degli ambiti specializzati per attività produttive PAE e PIAE (art 3.6.1)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.141	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il riferimento alle "dotazioni degli insediamenti" titolo 2.1 e articolo 7.7 del RUE		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.142	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il riferimento al PLERT artt. 2.3.4 e 2.3.5		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.143	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il riferimento alla viabilità storica artt. 3.2.9 e 7.3		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.144	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il testo per i Vincoli Paesaggistici in Norme sovraordinate di tutela dell'ambiente e dell'identità storico culturale del territorio (Titolo 1.6 RUE)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.145	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il riferimento per SIC e ZPS art 1.6.4		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.146	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Aggiornare il riferimento al Parco del Delta (artt. 1.6.2 e 1.6.4)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la legenda
E9.147	Tav. 1	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 T1 CODIGORO aggiornare perimetro dell' "ambito di centro storico" nella porzione occidentale in confine con la linea ferroviaria (errore cartografica della versione adottata, rimaneva un'area non campita)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiorna la Tavola T1
E9.148	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il retino dei Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 DLgs 42/2004) (art. 5.4.10 RUE)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiornano le Tavole
E9.149	Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4	Servizio Urbanistica	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Modificare il retino Piste ciclabili (art. 7.5 RUE)		Vedi elaborato "Tabella modifiche Cartografiche"	Si aggiornano le Tavole
VALSAT						
A1	Integrazione del documento di Val.S.A.T.	Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna	Prot. 10578 Data 06/06/2013			1- SI ACCOGLIE La frase viene corretta e completata come di seguito riportato: [...a tal fine è necessario eseguire

			Ordine dei geologi propone una serie di modifiche ed integrazioni al testo del RUE (NTA) e della VALSAT: 1 - Propone di integrare e correggere il disposto relativo alla mitigazione del rischio sismico art. 7.9 del RUE; 2- Chiede chiarimenti in merito agli approfondimenti di carattere geologico, idraulico e sismico contenuti nella VALSAT. In particolare si chiede se siano state effettuate ulteriori elaborazioni rispetto a quelle predisposte in sede di PSC; 3- Chiede chiarimenti sull’opportunità di valutare esclusivamente gli impatti generati dagli interventi disciplinati dal RUE, in sede di VALSAT del RUE, i sub ambiti AUC3; 4- propone di integrare e modificare diversi punti relativi alla parte di VALSAT inerente la valutazione del territorio rurale: a- integrazione delle schede mancanti per i nuclei residenziali in territorio rurale (5b – 6a - 6b); b-si rileva che le aree 2 e 3 presentano le medesime caratteristiche dell’area 5a e si chiede perché siano state escluse dalle aree interessate da criticità; c- esplicitare il tema relativo alla (eventuale) presenza delle Argille sensitive/sensibili (alle variazioni di umidità contenuta). Si osserva infatti che i terreni con argille sensitive sono considerati critici e quelli con sabbie in falda e potenzialmente liquefacibili no; 5- propone di integrare e modificare diversi punti dell’allegato 1 alla VALSAT – relazione geologico sismica: a- assenza di n. di pagina, scala grafica, legenda, ecc. b- Non si osserva corrispondenza tra le ubicazioni delle varie prove. Considerando ad esempio la zona di Volano, nella carta delle qualità geotecniche sono presenti 4 pallini di diverso colore (tre lilla ed uno nero), nella carta presente alla fine della relazione geologica" raccolta indagini geologiche di archivio" considerando la stessa zona innanzi tutto la scala è molto diversa e poi le indagini indicate sono solo nella zona urbana e sono 5. La stessa cosa può esser osservata se si considera la zona di Codigoro.			un corretto numero di verticali indagate, in modo da consentire un’adeguata caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni presenti nell’area di studio...]. La correzione è stata effettuata in sede di osservazione d’ufficio. 2- SI ACCOGLIE Le elaborazioni del RUE riguardano la disciplina particolareggiata degli ambiti consolidati del CS e dei nuclei residenziali in territorio rurale. Per i sub ambiti del consolidato e per i nuclei residenziali in territorio rurale si è ritenuto opportuno operare delle valutazioni in funzione delle sovrapposizioni di mappe tra la disciplina particolareggiata del RUE e lo studio geologico effettuato in sede di PSC cui sono stati aggiunti dati d’archivio aggiornati al 2012. 3- SI ACCOGLIE Per i sub ambiti AUC1 e AUC2 e AUC4 non è prevista valutazione in quanto non oggetto di disciplina particolareggiata. Tale disciplina, invece interessa il sub ambito AUC3 del consolidato. 4- SI ACCOGLIE a- La VALSAT è stata integrata con l’elaborazione delle schede di valutazione mancanti; b- L’area 2 è stata inserita tra le aree interessate da criticità, mentre l’area 3 non presenta congiuntamente i tre fattori di criticità citati nel paragrafo di introduzione metodologica relativo alla valutazione del territorio rurale. L’area 3 in oggetto, infatti, non presenta congiuntamente la combinazione delle tre caratteristiche (caratteristiche geotecniche dei terreni molto scarse - possibili moderati effetti di sito per ciò che concerne l'aspetto sismico - fragilità idraulica in quanto area depresse) in quanto non si tratta di area depressa. c- come esplicitato nella relazione geologica di accompagnamento al RUE: "La presenza di questo carattere predisponente all’effetto di sito della liquefazione delle sabbie non è di per se problematico in quanto le energie sismiche attese in questa area sono troppo basse per scatenare il fenomeno della liquefazione, come ampiamente documentato nelle altre relazioni redatte per il PSC." e ancora: "Non vi sono dunque caratteri escludenti l’edificabilità, tutti gli interventi sugli edifici esistenti o sulle nuove realizzazioni dovranno tener conto delle prescrizioni delle NTC2008, sia per le interazioni geotecniche con i terreni sia per le resistenze prestazionali alle energie sismiche massime qui attese." Quindi ogni approfondimento in merito ai temi
--	--	--	--	--	--	---

						citati avverrà in fase di progettazione esecutiva, in quanto si è appurato che non sono caratteri escludenti l'edificabilità (si ricorda che la PGA a Codigoro per suolo di categoria A, come da Atto di Indirizzo 112/2007, è di 0,079g). 5- SI ACCOGLIE a – si specifica che trattasi di stralci funzionali alla VALSAT derivanti da tavole (di PSC) con scala, legenda e tutte le informazioni necessarie. Alcune informazioni mancanti (nelle immagini, nelle numerazioni, ecc) derivano dalla necessità di sintetizzare i contenuti che comunque sono stati analizzati alla scala opportuna in sede di sovrapposizione delle mappe. b- Come visibile nella legenda della Tavola delle qualità geotecniche dei terreni, allegata al RUE, i pallini lilla indicano le indagini CPTU della regione, che non sono state elaborate analiticamente in quanto non disponibili ai tempi della redazione del documento (ripreso dal Quadro Conoscitivo del PSC), sono come file in pdf. Nella medesima legenda si trova specificato il significato di ogni colore, e nella relazione del Q.C. del PSC viene spiegata la metodologia usata per la classificazione delle prove CPT. Le tavole a cui fa riferimento la relazione sono in scala e nella relazione geologica sono riprodotti degli stralci, orientati sempre con il nord in alto, come si può facilmente desumere dall'orientamento delle scritte sulla CTR. La "raccolta delle indagini geologiche di archivio" è una raccolta aggiornata al 2012, quindi ben dopo le elaborazioni del quadro conoscitivo (2006-2007), per cui è molto più ricca di indagini, che rispetto agli anni passati, sono anche generalmente più profonde (arrivando spesso a 30m di profondità, cosa rarissima prima del 2010).
R B1.c	Valsat	PROVINCIA DI FERRARA Settore Tecnico PO Difesa del suolo e Protezione Civile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Proposta di integrazione alla VALSAT evidenziare le prove realizzate per gli approfondimenti fatti nel RUE, da quelle contenute nel PSC		Non si prevedono modifiche alla documentazione	NON SI ACCOGLIE Non si prevedono modifiche alla documentazione In merito alla rilevate incongruenze tra gli elementi conoscitivi prodotti in relazione al RUE rispetto le singole schede di Valsat, si considera che nella relazione geologica del RUE è riportata, per ogni centro abitato (consolidato) la carta delle qualità geotecniche sovrapposta ai perimetri delle aree disciplinate dal RUE stesso. In questo modo è possibile prevedere con buona (ma non assoluta) certezza il modello geologico atteso, classificato fin dagli elaborati del PSC come terreni con qualità geotecniche “molto scarse”, “scarse”, “medie”, “buone” e “molto buone”. La carta di sintesi delle “Qualità geotecniche dei terreni” è stata ottenuta attraverso le prove in sito effettuate per il PSC nei perimetri degli ambiti di nuova espansione residenziale e produttivi, nelle aree di riqualificazione e nelle fasce di territorio interessati da corridoi infrastrutturali.

					Le indagini geotecniche eseguite per il PSC, su incarico del Comune di Codigoro, sono state integrate con le numerose indagini della banca dati personale del Geologo Veronese, che le ha condivise e riportate nell’elaborato “Analisi dei centri urbani consolidati del comune di Codigoro (FE) – raccolta indagini geologiche di archivio”. La raccolta di tutte le indagini ha permesso di validare le previsioni derivanti dalla “carta delle qualità geotecniche”, che a sua volta è stata redatta sulla base di queste indagini, sulla base della “carta della litologia di superficie”, sulla base della “carta geomorfologica” e sulla base della “carta altimetrica”. Si richiama inoltre quanto precedentemente chiarito dal Comune al servizio geologico provinciale con la nota di seguito riportata, in estratto : <i>“Nel quadro conoscitivo del PSC, negli approfondimenti relativi al RUE (in fase di redazione) ed anche nel Piano di Protezione civile comunale, è stato evidenziato che sulla base delle conoscenze attuali del sottosuolo, il comune di Codigoro è esterno alle aree sismogenetiche dell’Emilia Romagna (zona Z912) per cui qui sono attese energie di scuotimento sismico di entità ridotta, e non sufficienti a creare effetti di sito escludenti l’edificabilità.</i> <i>Il comune di Codigoro possiede il PSC approvato nel 2011 in cui è stata effettuata una analisi di primo livello su tutto il territorio comunale ed una analisi di secondo livello sugli ambiti di riqualificazione urbana, sugli ambiti di nuova espansione residenziale e produttiva e sui corridoi infrastrutturali (si veda l’allegato 1.13 alla relazione generale del PSC).</i> <i>L’Atto di indizio 112/2007 prevede gli studi di mitigazione del rischio sismico per il terzo livello solo per gli ambiti di nuova espansione residenziale e produttiva, sugli ambiti di riqualificazione urbana e sui corridoi infrastrutturali, dunque nel RUE non sembrerebbe necessario un approfondimento ulteriore rispetto a quanto già fatto.</i> <i>Nonostante ciò, è stata cura dei nostri tecnici analizzare gli ambiti urbani consolidati del capoluogo e delle frazioni con una analisi di secondo livello, basata sulle numerose indagini geologiche messe a disposizione dal Geol. Veronese Thomas con la sua banca dati. ...omissis...”</i> In conclusione si ritiene che la banca dati delle indagini CPT eseguite nei vari paesi del comune di Codigoro, allegata al RUE, seppur non congruente offra a tutta la comunità la possibilità di avere informazioni immediate ed importanti sulle stratigrafie attese dei terreni, fatta salva la necessità di procedere con le indagini specifiche previste dalle NTC2008, per gli interventi diretti significativi quali nuove edificazioni, ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, ecc., in quanto gli
--	--	--	--	--	---

						imprevisti geologici e le variazioni sia laterali che verticali attesi sono sempre condizionanti. Si evidenzia inoltre che lo stesso RUE, laddove richiama i documenti a corredo delle domande/comunicazioni preordinate agli interventi di trasformazione territoriale con riferimento all’Allegato B della Delibera dell’Assemblea Legislativa 279/2010, prevede di fatto di corredare tutti gli interventi rilevanti soggetti a titolo abilitativo delle dovute indagini geologiche. (si veda nota 4 all’art. art. 5.4.5 punto 3 a pg 135 elle NTA del RUE adottato e i punti 1.21 e 2.18 dell’allegato B DAL 279/2010 rispettivamente per DIA/SCIA e Permesso di costruire).
E4.1	VALSAT	ARPA PROVINCIA	Prot. 9282 Data 17/05/2013 È necessario esplicitare la coerenza del RUE con i principi di sostenibilità e con la pianificazione sovraordinata;			SI ACCOGLIE Integrando il documento di VALSAT con il capitolo: “Rapporti di coerenza con i principi di sostenibilità e con la pianificazione sovraordinata”
E4.2	VALSAT	ARPA PROVINCIA	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Si ritiene opportuno considerare gli impatti derivanti dallo spandimento e stoccaggio dei liquami nel territorio rurale (art. 29 comma 2 lett. a della L.R. 20/00 s.m.i.), in linea con le normative vigenti, considerato che tali attività vengono citate nelle Norme di attuazione (Titolo 4.2)			SI ACCOGLIE Integrando il capitolo “Rapporti di coerenza con i principi di sostenibilità e con la pianificazione sovraordinata” del documento di VALSAT con specifiche considerazioni che sostengono l’adeguatezza degli art. 4.2.13 e 4.2.14 delle NTA del RUE, anche in coerenza con l’art. 5.10 co. 13 del PSC
E4.4	Valsat RUE	ARPA PROVINCIA	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistico-edilizie, devono essere considerati gli impatti relativi agli agenti fisici, con particolare riferimento ai campi elettromagnetici (es. elettrodotti, antenne radio-base) e rumore	PREMESSA A partire dalla stesura della VALSAT del PSC del Comune di Codigoro (approvato con delibera di CC N°49, in data 29/03/2011), il percorso valutativo prosegue con la stesura della VALSAT del RUE, alla luce dell’aggiornamento della normativa urbanistica emanato dalla Regione Emilia Romagna (LR n 6/2009 che modifica la LR 20/2000).	PREMESSA A partire dalla stesura della VALSAT del PSC del Comune di Codigoro (approvato con delibera di CC N°49, in data 29/03/2011), il percorso valutativo prosegue con la stesura della VALSAT del RUE, alla luce dell’aggiornamento della normativa urbanistica emanato dalla Regione Emilia Romagna (LR n 6/2009 che modifica la LR 20/2000). <i>Per quanto riguarda i campi elettromagnetici si fa riferimento alla 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e nello specifico alla procedura di valutazione previsionale del clima acustico. Si evidenzia inoltre che è attualmente in corso la revisione della ZAC con procedimento proprio.</i> <i>Nella ZAC si prevede in generale la stessa classificazione in classe III sia degli ambiti agricoli che dei NRTR.</i> <i>In merito all’impatto elettromagnetico si evidenzia che in cartografia sono riportati gli elettrodotti. Si rimanda a tal fine all’art. 2.3.1 del RUE che prevede la verifica degli impatti elettromagnetici per ogni intervento ricadente all’interno delle fasce di attenzione</i>	SI ACCOGLIE Integrazione del documento di VALSAT. Si sottolinea che nelle schede della VALSAT gli impatti e le mitigazioni sono stati valutati in relazione ai singoli interventi di NC previsti nei NRTR: IMPATTI E MITIGAZIONI - Interferenze sulla componente suolo e sottosuolo - Interferenze sulla componente acque - Interferenze sulla componente ecologiche e paesaggistica e di qualità urbana - Interferenze sulla componente atmosfera - Interferenze sulla componente acustica In riferimento ai campi elettromagnetici, è stata integrata la Premessa della Valsat inserendo specifico riferimento alla Legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e nello specifico alla procedura di valutazione previsionale del clima acustico. Si evidenzia inoltre che è attualmente in corso la revisione della ZAC con procedimento proprio. Nella ZAC si prevede in generale la stessa classificazione in classe III sia degli ambiti agricoli che dei NRTR. In merito all’impatto elettromagnetico si evidenzia che in cartografia sono riportati gli elettrodotti. Si fa riferimento a tal fine all’art. 2.3.1 del RUE che prevede la verifica degli impatti elettromagnetici per ogni intervento ricadente all’interno delle fasce

						di attenzione
E4.5	VALSAT NTA del RUE Art. 4.1.6	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Specificare, per gli ambiti/nuclei in territorio rurale che prevedono nuove capacità edificatorie, se le trasformazioni derivano da previsioni di PRG o sono da considerare come nuove proposte da PSC; va specificato inoltre se gli interventi di trasformazione previsti vengono sottoposti a pianificazione attuativa o vengono realizzati direttamente			SI ACCOGLIE Le trasformazioni derivano complessivamente dal PSC e sono quantificate puntualmente nel QC del RUE. Nella Valsat del RUE sono state predisposte schede specifiche di valutazione per ogni singolo nucleo. Gli interventi di trasformazioni sono attuati attraverso Intervento diretto così come specificato nel RUE, vedi art. 4.1.6 del RUE.
E4.8	Valsat NTA del Rue Art. 4.1.9	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Si ritiene utile effettuare una valutazione relativamente agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili , con particolare riferimento agli impianti di produzione a biomasse e biogas ammissibili sul territorio comunale, in coerenza con i Piani sovraordinati		RAPPORTI DI COERENZA DEL RUE CON I PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ E CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA Il Rue recepisce la pianificazione sovra ordinata e disciplina gli usi del territorio in accordo con i principi di sostenibilità e gli obiettivi di salvaguardia ambientale. Per esplicitare la coerenza del RUE col PSC , si propone di seguito una tabella in cui verrà evidenziata la coerenza dei due strumenti relativamente a tutti i tematismi per cui il PSC detta indirizzi o prescrizioni al RUE.	SI ACCOGLIE Integrando il capitolo “Rapporti di coerenza con i principi di sostenibilità e con la pianificazione sovraordinata” del documento di VALSAT con specifiche considerazioni relative al recepimento, all’art. 4.1.9 delle NTA del RUE, della normativa Regionale, per quanto riguarda il profilo urbanistico, e della normativa Nazionale, per quanto riguarda il profilo procedurale.
E4.9	Valsat	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Per quanto riguarda il monitoraggio dell’attuazione degli interventi, si prende atto degli indicatori prestazionali proposti rispetto agli obiettivi del RUE, così come indicato nella VAS-Valsat, ricordando di fare riferimento, per gli indicatori ambientali , alle reti di monitoraggio esistenti	PIANO DI MONITORAGGIO Il monitoraggio dell’attuazione degli interventi relativi alla disciplina particolareggiata sarà effettuato come illustrato nella seguente tabella.	PIANO DI MONITORAGGIO Il monitoraggio dell’attuazione degli interventi relativi alla disciplina particolareggiata sarà effettuato come illustrato nella seguente tabella. <i>Le pressioni sugli indicatori ambientali saranno rilevati da sistemi di monitoraggio esistenti gestiti dagli Enti competenti.</i>	Si ACCOGLIE Integrando il capitolo “Piano di Monitoraggio” del documento di Valsat nel
RC7	Valsat	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 7 MONITORAGGIO <u>Si ritiene</u> necessaria una revisione degli indicatori proposti per il monitoraggio del RUE, rapportando gli interventi per i quali viene presentata una istanza o vengono realizzati annualmente, alla totalità degli interventi attuabili sul territorio comunale; a tal fine si suggerisce di valutare se in vece del conteggio di tali iniziative possano essere considerate più significative altre grandezze rappresentative (ad es. m2 interventi realizzati/totale superficie assoggettabile a trasformazioni; ...).			NON SI ACCOGLIE Non si ritiene di accogliere tale osservazione in quanto è obbiettivo dell’Amministrazione Comunale la quantificazione delle specifiche iniziative monitorate al fine di comprendere se lo strumento elaborato sia rispondente effettivamente alle esigenze locali e contemporaneamente consenta di valutarne la sostenibilità.
E4.6	Valsat RUE NTA del RUE Art. 3.2.2, Titolo 3.5, Art. 7.10 Allegato A – Requisiti prestazionali degli edifici	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione dei singoli ambiti, e per i nuovi interventi edilizi nel territorio rurale, si ritiene necessario considerare la coerenza con il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (P.T.R.Q.A.) della Provincia di Ferrara con particolare riferimento agli artt. 25 e 26 delle N.T.A.		ART. 7.10 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 1. Il presente RUE recepisce l’indirizzo espresso dall’art. 25 delle NTA del PTRQA, che introduce il principio di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria	SI ACCOGLIE e si specifica che, 1) in relazione all’art. 25 delle NTA del PTRQA “Il PSC, il POC, i PUA, il RUE e loro varianti, sulla base dei rispettivi contenuti definiti dalla LR 20/00, attuano le disposizioni di cui al comma 1 attraverso”: <i>g) una localizzazione di nuovi insediamenti tale da contenere la domanda di mobilità e incentivare l’utilizzo di una mobilità alternativa al mezzo privato (trasporto pubblico su gomma, forme</i>

					di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento. A tal fine nelle fasi di verifica/valutazione delle singole trasformazioni, si dovrà verificare il recepimento di questo indirizzo nella soluzione progettuale proposta, richiedendo laddove necessario la produzione di soluzioni alternative.	<i>aggregate di trasporto anche commerciale, trasporto su rotaia);</i> Nei NRTR gli interventi di NC previsti (modesti sia in termini numerici che di nuova superficie edificabile) non influiscono sulla domanda totale; <i>h) strategie di pianificazione, nella localizzazione delle aree, idonee a contenere la dispersione degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali;</i> La NC è prevista esclusivamente all'interno di lotti liberi inseriti in ambiti già residenziali esistenti; <i>i) la progressiva eliminazione della dispersione insediativa degli impianti produttivi, anche con linee di incentivazione al trasferimento di attività e/o di volumi edilizi incongrui con gli ambiti di insediamento;</i> A tal proposito il RUE affronta tali contenuti nelle sezioni dedicate: - alla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico, in particolare alla disciplina relativa agli edifici classificati come CS4 e CS5; - individuazione APEA. <i>j) la definizione di distanze minime degli insediamenti dalle fonti emissive di notevole entità, comprese le infrastrutture di trasporto, idonee alla riduzione della popolazione esposta, attenendosi in linea di massima al principio di non approvare nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:</i> • <i>m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento;</i> • <i>m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale;</i> Le NTA sono state integrate aggiungendo l'art. 7.10. Inoltre si evidenzia che in fase di approvazione del PTRQA tale punto da cogente ha assunto il valor di indirizzo. Si può affermare pertanto che in fase di POC, all'interno dei comparti soggetti a Programmazione operativa, nel territorio urbanizzabile e nella previsione di interventi per edifici, sanitari o scolastici, saranno individuate le fasce di rispetto di indirizzo, entro le quali non devono essere realizzati edifici, salvo verifica di sostenibilità, effettuata secondo le indicazioni contenute nella “scheda progetto”.
--	--	--	--	--	--	--

						<i>k) la connessione degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, con la rete ciclabile e ciclo/pedonale;</i> In relazione ai modesti interventi previsti nei NRTR non si è ritenuto necessario formulare previsioni di incremento della rete ciclopedonale, demandando tali previsioni a strategie e scelte inerenti l'intero territorio comunale. <i>l) la previsione di dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali finalizzate a realizzare gli standard di qualità urbana (art. A-6 L.R. n. 20/2000) con particolare riferimento alla qualità dell'aria.</i> Vale analogo ragionamento espresso per il punto e) 2) in relazione all'art. 26 delle NTA del PTRQA "Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria" si rimanda all'allegato A – Requisiti prestazionali degli edifici, in particolare alla parte Terza – Requisiti Volontari, che recepiscono: - la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 21 del 16 gennaio 2001 e ss.mm.ii. - la Delibera di G.P. n. 83/22934 del 24.3.2009 allegato A coordinato con la Delibera di G.P. n. 145/33310 del 28.4.2009 allegato A)
R A1.1.1.a	Valsat RUE	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Coerenza con il PSC: si ritiene necessario riportare puntuali riferimenti al PSC, particolarmente laddove tale strumento rimanda al RUE per l'attuazione di alcune disposizioni.		RAPPORTI DI COERENZA DEL RUE CON I PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ E CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (a seguire l'elenco degli articoli del PSC per i quali è verificata in Valsat la coerenza col RUE) Art. 2.5 Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica o di rilevanza idrogeologica; Art. 2.9 Strade panoramiche; Art. 2.10 Viabilità storica; Art. 2.18 Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico; Art. 3.1 Gestione del paesaggio, paesaggi identitari e Unità di Paesaggio; Art. 4.2 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e relative funzioni complementari; Art. 4.3 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi per la popolazione; Art. 4.4 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni; Art. 4.7 Modalità di attuazione del PSC; Art. 5.1 Centro storico; Art. 5.2 Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati; Art. 5.3 Territorio urbanizzato: ambiti da riqualificare; Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive; Art. 5.5 Ambiti per nuovi insediamenti urbani;	SI ACCOGLIE Circa la richiesta di meglio esplicitare la coerenza del RUE col PSC , si propone di integrare la Valsat del RUE con un nuovo capitolo "Rapporti di coerenza de RUE con i principi di sostenibilità e con la pianificazione sovraordinata" in cui evidenziare la coerenza dei due strumenti relativamente a tutti i tematismi per cui il PSC detta indirizzi o prescrizioni al RUE. La coerenza sarà esplicitata attraverso specifica tabella nella quale si propone un contestuale richiamo degli articoli di PSC e dei corrispondenti articoli di RUE, ovvero una valorizzazione cromatica di coerenza delle disposizioni del RUE con gli obiettivi del PSC secondo una legenda a 5 colori. Tale tabella è riportata come integrazione nel documento di Valsat

					Art. 5.6 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti; Art. 5.7 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive; Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC per il territorio rurale.	
R A1.1.3	Valsat del RUE	Settore Pianificazione Territoriale P.O. Urbanistica	Prot. 18674 Data 16/10/2013 Sostenibilità ambientale del RUE: nel rimandare integralmente ai contenuti dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale nonchè ai pareri espressi dalle strutture provinciali preposte (in materia di rischio sismico di cui all'art. 5 LR 19/08 e in materia ambientale di cui all'art. 5 LR 20/00), ai quali il RUE dovrà essere adeguato ai fini dell'approvazione, si evidenzia quanto segue. Si rileva che diverse disposizioni del RUE prevedono cambi d'uso, frazionamenti, ampliamenti e/o incrementi insediativi <i>una tantum</i> dell'edificato esistente, sia in ambiti consolidati che in territorio rurale, si ritiene utile monitorare le trasformazioni valutando sin d'ora gli impatti potenziali connessi all'attuazione di tali disposizioni anche dando conto dello stato di fatto e delle tendenze registrate nel corso di vigenza del PRG, aggiornate alla luce dei più recenti dati disponibili.			SI ACCOGLIE Integrando il documento di Valsat prevedendo l'aggiunta di un apposito indicatore nel Piano di Monitoraggio
RC3	VALSAT NTA del RUE Artt. 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 3 VINCA Si richiede di integrare la Valsat e le NTA del RUE con le indicazioni contenute nei pareri espressi, secondo le rispettive competenze dal Parco del Delta del Po e dalla Provincia di Ferrara Servizio Protezione Flora e Fauna, anzi citati, al fine della conservazione dei beni tutelati.			SI ACCOGLIE Integrando il testo della Valsat – Scheda dei Vincoli
RC4	NTA del RUE Art. 3.3.6	PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura P.O. Sviluppo sostenibile	Prot. 18674 Data 16/10/2013 4 VALUTAZIONE – AMBITO URBANO CONSOLIDATO In relazione a quanto riportato al punto 11 della relazione di chiarimento, si condivide quanto chiarito dal Comune in merito alla necessità di assoggettare a Valsat i PUA in ambito urbano consolidato (sub-ambiti AC3), previo inserimento nel POC, e si raccomanda di adeguare conformemente la tabella di pag.12 della Valsat del RUE, specificando il rimando a tali fasi di pianificazione delle valutazioni ambientali.			SI ACCOGLIE Aggiornando il testo della Valsat
ALLEGATO A						
E9.121	Allegato A	Art. 59 co 2 LR 15/2013	Prot. 0010694 Data 10/06/2013 Requisiti A seguito del recepimento LR 15/2013 Art. 59 co 2 l'Allegato A - Requisiti cogenti e volontari è			

			stato modificato, essendo state abrogate: la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90); e la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)). Nel nuovo testo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2013, i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie devono essere conformi alla normativa tecnica vigente relativa a: antisismica, sicurezza, antincendio, aspetti igienico-sanitari, efficienza energetica, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. I requisiti volontari saranno invece gli stessi del testo adottato.			
E4.6	Valsat RUE NTA del RUE Art. 3.2.2, Titolo 3.5, Art. 7.10 Allegato A – Requisiti prestazionali degli edifici	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione dei singoli ambiti, e per i nuovi interventi edilizi nel territorio rurale, si ritiene necessario considerare la coerenza con il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (P.T.R.Q.A.) della Provincia di Ferrara con particolare riferimento agli artt. 25 e 26 delle N.T.A.		ART. 7.10 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 1. Il presente RUE recepisce l'indirizzo espresso dall'art. 25 delle NTA del PTRQA, che introduce il principio di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento. A tal fine nelle fasi di verifica/valutazione delle singole trasformazioni, si dovrà verificare il recepimento di questo indirizzo nella soluzione progettuale proposta, richiedendo laddove necessario la produzione di soluzioni alternative.	SI ACCOGLIE e si specifica che, 2) in relazione all'art. 26 delle NTA del PTRQA <i>“Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria”</i> si rimanda all'allegato A – Requisiti prestazionali degli edifici, in particolare alla parte Terza – Requisiti Volontari, che recepiscono: - la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 21 del 16 gennaio 2001 e ss.mm.ii. - la Delibera di G.P. n. 83/22934 del 24.3.2009 allegato A coordinato con la Delibera di G.P. n. 145/33310 del 28.4.2009 allegato A)
E10.11	NTA del RUE Allegato A – Requisiti cogenti e volontari	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 11 – Allegato A – Requisiti cogenti delle Opere Edilizie, Famiglia 2 – Sicurezza in caso d'incendio, si propone di sottoporre il requisito al parere dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in quanto di competenza esclusiva.			NON SI ACCOGLIE i vigili sono stati invitati e non si sono espressi
E10.12	NTA del RUE Allegato A – Requisiti cogenti e volontari	ASL (NIP)	Prot. 11015 Data 14/06/2013 12 - Allegato A – Requisiti cogenti 3.3 Approvvigionamento Idrico e 7.3 Dotazioni impiantistiche minime, dovrebbero essere integrati dai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 della D.G.R. n° 1125 del 21/07/2008 “Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”.			SI ACCOGLIE A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2013, i requisiti cogenti così come definiti da Delibera Regionale perdono di efficacia. Il Comune si dota di nuovi Requisiti recependo le normative vigenti nei diversi ambiti individuati all'art. 11 della L.R. 15/2013. Sarà dunque possibile recepire tra le Norme Igienico-sanitarie la D.G.R. n° 1125 del 21/07/2008 “Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”, punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

ZAC						
E4.7	ZAC	ARPA - Ferrara	Prot. 9282 Data 17/05/2013 Nella valutazione dei singoli ambiti vanno valutati ed esplicitati chiaramente eventuali potenziali conflitti acustici tra le aree a destinazione residenziale e le contigue aree a vocazione produttiva			SI ACCOGLIE Premesso che il RUE non contiene la classificazione acustica del territorio, si da atto che è in corso la revisione della ZAC, sulla quale si è espressa ARPA, sulla scorta della quale vanno aggiornate le valutazioni in materia acustica. Nella relazione della Zac è esplicitata l'onere di valutare i potenziali conflitti, in previsione del Piano di Risanamento Acustico prescritto dalle norme vigenti.